AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BANDO TIPO N. 1/2023

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica

SOMMARIO

1, OSSERVAZIONI SUL BANDO TIPO 21

E-Farm Engineering & Consulting Srl 21

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 21

Operatore economico 21

Legacoop Produzione e Servizi 21

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica 22

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP 22

UIL 23

Operatore economico 23

CGIL 23

Dipendente pubblico 24

GE Medical Systems Italia Spa 25

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 25

#Vitadagara – APS 25

PagoPA SpA 25

Studio Albonet 26

CISL 27

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (ARTICOLO 1) 27

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 27

Operatore economico 28

Legacoop Produzione e Servizi 28

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP 28

Operatore economico 29

Agenzia del Demanio 29

Associazione Nazionale Legacoopsociali 29

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 29

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 30

#Vitadagara – APS 30

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 30

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA (ARTICOLO 2) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (ARTICOLO 3) 30

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 30

Provincia di Verona 30

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 31

Confindustria Cisambiente 32

Legacoop Produzione e Servizi 32

Stazione appaltante 33

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP 34

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 34

Operatore economico 34

Agenzia del Demanio 35

Associazione Nazionale Legacoopsociali 35

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 36

Confcooperative Federsolidarietà 36

CONFORMA 36

Alleanza cooperative sociali italiane 36

FATER SPA 37

Operatore economico 37

AISCAT 37

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 37

#Vitadagara – APS 38

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 38

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 39

CGIL 39

Domanda 2 - Con particolare riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto, si chiedono eventuali osservazioni circa la scelta di mantenere l'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie. Tale distinzione, pur non essendo più vincolante ai fini della composizione dei raggruppamenti, risulta comunque utile, ad esempio, per definire l'oggetto principale dell'appalto o i requisiti di partecipazione. 39

ERSAF 39

Provincia di Verona 39

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 40

Legacoop Produzione e Servizi 40

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 40

Operatore economico 40

CONSIP S.P.A. 40

Associazione Nazionale Legacoopsociali 41

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 41

ANIP-CONFINDUSTRIA 41

ASSILEA - Associazione Italiana Leasing 41

Markas S.r.l. 42

Dipendente pubblico 42

AISCAT 42

#Vitadagara – APS 42

Ristuccia Tufarelli & Partners 42

Domanda 3 - Con riferimento all'importo, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Si chiedono eventuali osservazioni al riguardo. 42

Comune di Sesto Fiorentino 43

ERSAF 43

Operatore economico 43

Legacoop Produzione e Servizi 43

Stazione appaltante 43

Dussmann Service S.r.l. 44

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI 44

Operatore economico 45

Domanda 4 - È stata inoltre inserita una clausola facoltativa relativa all'opzione del quinto. Rispetto alle due possibili interpretazioni, una letterale ed una che tiene conto dell'assenza di analoga previsione nella direttiva comunitaria, è stata adottata, nel documento di consultazione, quella che la considera quale opzione a sé stante di modifica del contratto, come fosse una tipizzazione voluta dalla norma alla stregua delle modifiche ex articolo 120 comma 1 lettera a). In tale caso l'importo del quinto deve essere conteggiato nel valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia. Inoltre, ciò comporta che in caso di modifiche di cui al comma 1 lettere b) e c) e ai commi 2 e 3, si possa procedere ad una rinegoziazione contrattuale. Si chiedono osservazioni in merito. 45

ASST OVEST MILANESE 45

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 45
ERSAF 46
Provincia di Verona 46
Operatore economico 46
Legacoop Produzione e Servizi 46
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 47
Operatore economico 47
CONSIP S.P.A. 47
Agenzia del Demanio 47
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 48
Dipendente pubblico 48
AISCAT 48
#Vitadagara - APS 48
Studio Albonet 49

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (ARTICOLO 4) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 5) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (ARTICOLO 6) 49

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 49
Provincia di Verona 49
Confindustria Cisambiente 49
Legacoop Produzione e Servizi 49
OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica 50
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 50
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 51
Operatore economico 51
CONSIP S.P.A. 52
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 52
CONFORMA 52
FATER SPA 52
AISCAT 53
GE Medical Systems Italia Spa 53
#Vitadagara - APS 53

CISL 53

INVITALIA SPA 54

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 54

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 54

Domanda 2 - Con riferimento alla disciplina dei consorzi, è stata prevista, per tutte le tipologie previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, comma 1, la necessità di indicare in sede di gara le consorziate per cui il consorzio concorre. Ciò nonostante, la norma preveda tale necessità soltanto con riferimento ai consorzi stabili. È stato ritenuto, infatti, con il conforto della relazione allegata al codice che anche per i consorzi artigiani e i consorzi di cooperative tale indicazione sia implicita, inoltre la stessa si rende necessaria per consentire la partecipazione alla medesima gara delle consorziate per cui il consorzio non concorre. Si chiedono osservazioni in merito. 56

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 56

Legacoop Produzione e Servizi 56

CONSIP S.P.A. 57

Associazione Nazionale Legacoopsociali 57

Confcooperative Federsolidarietà 58

Markas S.r.l. 58

Alleanza cooperative sociali italiane 59

Dipendente pubblico 59

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 59

#Vitadagara – APS 59

Domanda 3 - È stata adottata un'interpretazione cumulativa delle clausole che consentono alle stazioni appaltanti di limitare l'aggiudicazione e la partecipazione nelle gare suddivise in lotti, nel senso che il limite di partecipazione non è più autonomo ma può essere imposto esclusivamente in aggiunta al limite di aggiudicazione e solo nel caso in cui ci si aspetti un rilevante numero di partecipanti. Si chiedono osservazioni in merito. 60

Provincia di Verona 60

Legacoop Produzione e Servizi 60

Operatore economico 60

CONSIP S.P.A. 60

Agenzia del Demanio 61

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 61

Dipendente pubblico 61

AISCAT 61

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 61

#Vitadagara - APS 61

PagoPA SpA 62

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 62

Domanda 4 - Sono stati inseriti dei riferimenti agli articoli 96 e 97 del Codice in merito al self cleaning e alla facoltà dei raggruppamenti/consorzi di estromettere o sostituire eventuali partecipanti/esecutori privi di requisiti. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti da apportare alle clausole. E5. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale è fatto riferimento ai soli requisiti relativi al fatturato globale e ai servizi analoghi ai sensi dell'articolo 100, comma 11. Nell'ambito dei servizi analoghi è stata lasciata la possibilità di richiedere un servizio di punta e/o un elenco servizi prevedendo il cumulo dei requisiti per i raggruppamenti, a meno di specifiche motivazioni che inducano la stazione appaltante a chiedere il possesso in forme diverse. Si chiedono osservazioni in merito. 62

Legacoop Produzione e Servizi 62

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 63

CONSIP S.P.A. 63

Agenzia del Demanio 63

Associazione Nazionale Legacoopsociali 63

Markas S.r.l. 64

Dipendente pubblico 64

AISCAT 64

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 64

#Vitadagara - APS 64

INVITALIA SPA 64

Domanda 5 - Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale è fatto riferimento ai soli requisiti relativi al fatturato globale e ai servizi analoghi ai sensi dell'articolo 100, comma 11. Nell'ambito dei servizi analoghi è stata lasciata la possibilità di richiedere un servizio di punta e/o un elenco servizi prevedendo il cumulo dei requisiti per i raggruppamenti, a meno di specifiche motivazioni che inducano la stazione appaltante a chiedere il possesso in forme diverse. Si chiedono osservazioni in merito. 65

Comune di Sesto Fiorentino 65

E-Farm Engineering & Consulting Srl 66

Operatore economico 66

Legacoop Produzione e Servizi 66

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica 67

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 67

CONSIP S.P.A. 67

Agenzia del Demanio 68

Associazione Nazionale Legacoopsociali 68

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 68
Operatore economico 69
AISCAT 69
CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 69
#Vitadagara - APS 69
Studio Albonet 69

5. AVVALIMENTO (ARTICOLO 7) SUBAPPALTO (ARTICOLO 8) 70

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 70
Comune di Sesto Fiorentino 70
Provincia di Verona 70
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 70
Operatore economico 71
OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica 71
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 72
UIL 72
CONSIP S.P.A. 72
Agenzia del Demanio 72
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 72
FATER SPA 73
CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 73
#Vitadagara - APS 73
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 73
Ristuccia Tufarelli & Partners 73

Domanda 2 - Con riferimento all'avvalimento si è ritenuto di non dare indicazioni sul contenuto minimo del contratto ai fini della sua validità, né sulla relativa onerosità, posto che questa è configurabile in diversi modi. Si chiedono osservazioni in merito. 74
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 74
Operatore economico 74
Legacoop Produzione e Servizi 74
CONSIP S.P.A. 75
Markas S.r.l. 75
#Vitadagara - APS 75
INVITALIA SPA 75

Domanda 3 - Con riferimento al subappalto, è stata inserita la prescrizione per cui è vietato subappaltare l'integrale o la prevalente esecuzione dell'appalto. Si chiede se la clausola così formulata risulti chiara o se sia necessario imporre alle stazioni appaltanti di specificare che cosa si intende per "prevalente esecuzione". 76

ASST OVEST MILANESE 76

Provincia di Verona 76

Operatore economico 76

Legacoop Produzione e Servizi 76

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 76

Operatore economico 76

CONSIP S.P.A. 77

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 77

ANIP-CONFINDUSTRIA 77

Markas S.r.l. 77

FATER SPA 77

Dipendente pubblico 77

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 77

#Vitadagara - APS 78

PagoPA SpA 78

INVITALIA SPA 78

Ristuccia Tufarelli & Partners 78

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (ARTICOLO 9) 78

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sull'articolo. 78

ASST OVEST MILANESE 78

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 78

Operatore economico 79

Operatore economico 79

FATER SPA 80

AISCAT 80

#Vitadagara - APS 80

CISL 80

CGIL 81

Domanda 2 - Sono state previsti obblighi in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di stabilità occupazionale, di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione. Tali obblighi sono ribaditi più volte nel

testo del codice, in particolare agli articoli 11, 57, 61 comma 2, 103 del codice. La formulazione delle clausole ha risentito di un non preciso coordinamento tra le suddette norme (ad esempio, l'articolo 57 esclude l'applicazione del medesimo agli appalti di servizi di natura intellettuale mentre l'articolo 102 non pone lo stesso limite). Si chiedono osservazioni sulle eventuali criticità che le diverse formulazioni possono generare. 82

Provincia di Verona 82

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 82

Legacoop Produzione e Servizi 82

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 83

CONSIP S.P.A. 83

Associazione Nazionale Legacoopsociali 83

ANIP-CONFINDUSTRIA 84

CGIL 84

FATER SPA 84

Dipendente pubblico 84

#Vitadagara – APS 85

Domanda 3 -Si chiedono osservazioni circa la scelta di lasciare aperta la clausola relativa alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in modo che le stazioni appaltanti possano determinarne il contenuto in relazione alle specificità del singolo appalto. 85

Legacoop Produzione e Servizi 85

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 85

Operatore economico 85

CONSIP S.P.A. 86

Associazione Nazionale Legacoopsociali 86

GE Medical Systems Italia Spa 86

#Vitadagara - APS 86

PagoPA SpA 86

Domanda 4 - SI chiedono eventuali osservazioni circa la scelta di ritenere non vincolanti, per tutti gli appalti, le prescrizioni dell'allegato II.3 del codice. Tale scelta è motivata dal fatto che l'allegato II.3 è richiamato solo dall'articolo 61 comma 4 che si riferisce agli appalti riservati e, comunque, anche in tale ambito, è richiamato solo ai fini di "meccanismi e strumenti premiali". 87

Provincia di Verona 87

Confcooperative Federsolidarietà 87

Alleanza cooperative sociali italiane 87

#Vitadagara - APS 87

PagoPA SpA 87

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 87

7. GARANZIA PROVVISORIA (ARTICOLO 10) SOPRALLUOGO (ARTICOLO 11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (ARTICOLO 12) 88

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 88

Provincia di Verona 88

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 88

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 89

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO ASSORUP 89

Operatore economico 89

CONSIP S.P.A. 89

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 90

Markas S.r.l. 90

GE Medical Systems Italia Spa 90

#Vitadagara - APS 90

INVITALIA SPA 90

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO 91

Domanda 2 - Con riferimento alla garanzia provvisoria, sono state inserite le nuove previsioni riguardo alla necessità che la polizza fideiussoria sia emessa e firmata digitalmente e che sia verificabile telematicamente presso l'emittente. Si chiedono osservazioni circa eventuali criticità relativamente a tale verifica. 91

ERSAF 91

Provincia di Verona 91

Operatore economico 91

Legacoop Produzione e Servizi 91

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 92

Operatore economico 92

Markas S.r.l. 92

#Vitadagara - APS 92

PagoPA SpA 92

INVITALIA SPA 92

Domanda 3. Con riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede se si condivide la scelta di richiedere, in caso di partecipazione a più lotti, distinte ed autonome garanzie provvisorie per quanti sono i lotti cui si intende

partecipare, ciò al fine di consentire una più agevole gestione di eventuali vicende che dovessero verificarsi in uno dei lotti. 93

ASST OVEST MILANESE 93

Comune di Sesto Fiorentino 93

ERSAF 93

Provincia di Verona 93

Operatore economico 93

Legacoop Produzione e Servizi 93

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 94

Operatore economico 94

CONSIP S.P.A. 94

Agenzia del Demanio 94

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 94

ANIP-CONFINDUSTRIA 94

Markas S.r.l. 94

FATER SPA 95

Dipendente pubblico 95

Operatore economico 95

AISCAT 95

#Vitadagara - APS 95

INVITALIA SPA 95

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI (ARTICOLO 13) SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 14) 96

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 96

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 96

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 96

Operatore economico 97

CONSIP S.P.A. 97

Operatore economico 97

GE Medical Systems Italia Spa 97

PagoPA SpA 97

Domanda 2 - Nell'articolo 13 del bando tipo è stata introdotta la nuova previsione normativa che consente la rettifica degli errori materiali fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte ai sensi del comma 4 dell'articolo

101 del codice. Tale possibilità è stata prospettata come utilizzabile su richiesta e secondo le specifiche modalità che saranno indicate caso per caso dalla stazione appaltante, anche in considerazione delle funzionalità disponibili nella piattaforma di approvvigionamento utilizzata. Si chiedono osservazioni in merito. 98

ASST OVEST MILANESE 98

Provincia di Verona 98

Operatore economico 98

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 98

Operatore economico 99

CONSIP S.P.A. 99

Agenzia del Demanio 99

AISCAT 99

#Vitadagara - APS 100

INVITALIA SPA 100

Domanda 3 - La clausola sul soccorso istruttorio è stata formulata in modo da tener conto delle novità introdotte in materia. Si chiede di indicare la necessità di ulteriori specificazioni o chiarimenti al fine di favorire la corretta applicazione dell'istituto e scongiurare lo sviluppo del contenzioso sulle esclusioni. 100

Provincia di Verona 100

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 100

CONSIP S.P.A. 100

Agenzia del Demanio 101

Dipendente pubblico 101

GE Medical Systems Italia Spa 101

#Vitadagara – APS 101

INVITALIA SPA 101

Domanda 4 - È stata ritenuta non sanabile, mediante soccorso istruttorio, l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del bando. Si chiedono eventuali osservazioni in merito. 101

ASST OVEST MILANESE 101

Comune di Sesto Fiorentino 101

Legacoop Produzione e Servizi 102

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 102

CONSIP S.P.A. 102

Agenzia del Demanio 103

Associazione Nazionale Legacoopsociali 103

ANIP-CONFINDUSTRIA 103

#Vitadagara – APS 104

9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ARTICOLO 15) 104

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sull'articolo. 104

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 104

Provincia di Verona 104

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 104

Legacoop Produzione e Servizi 105

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 105

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 105

Operatore economico 106

CONSIP S.P.A. 106

Agenzia del Demanio 106

Markas S.r.l. 106

Operatore economico 106

GE Medical Systems Italia Spa 107

Domanda 2 - La domanda di partecipazione è stata pensata come atto integrato con il DGUE e con le dichiarazioni integrative. Con riferimento alle dichiarazioni sul self-cleaning, sono state inserite alcune specificazioni volte ad agevolare l'applicazione della nuova disciplina del soccorso istruttorio, cui può accedersi anche con riferimento a circostanze verificatesi durante lo svolgimento della procedura. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti necessari a rendere più chiara la formulazione. 107

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 107

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 107

#Vitadagara - APS 107

Domanda 3 - Sono state inserite le dichiarazioni relative all'assunzione degli obblighi di garantire la stabilità occupazionale e le pari opportunità di cui all'articolo 9, oltre alla dichiarazione circa il contratto collettivo applicato, se diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando che le modalità con cui l'operatore darà attuazione a tali obblighi devono essere spiegate nell'offerta tecnica. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti da apportare alle clausole. 107

Legacoop Produzione e Servizi 107

UIL 108

CONSIP S.P.A. 109

Associazione Nazionale Legacoopsociali 109

CGIL 109

FATER SPA 109
AISCAT 109
#Vitadagara - APS 110
INVITALIA SPA 110
Domanda 4 - Si intende proporre, in futuro, una "domanda di partecipazione tipo" quale documento a sé stante rispetto al bando tipo. La domanda di partecipazione tipo dovrebbe contenere tutte le dichiarazioni che devono essere rese dall'operatore economico nell'ambito del DGUE e tutte le dichiarazioni integrative. Si chiedono osservazioni in merito, con indicazione di eventuali elementi e dichiarazioni ulteriori che tale documento tipo dovrebbe eventualmente contenere rispetto a quelli attualmente previsti dal bando tipo. 110
Operatore economico 110
UIL 111
Operatore economico 111
Agenzia del Demanio 111
ANIP-CONFINDUSTRIA 111
Markas S.r.l. 111
FATER SPA 111
Operatore economico 111
AISCAT 112
#Vitadagara – APS 112
PagoPA SpA 112
10. OFFERTA TECNICA (ARTICOLO 16) OFFERTA ECONOMICA (ARTICOLO 17) 112
Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 112
ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 112
Operatore economico 113
Operatore economico 113
CONSIP S.P.A. 113
Agenzia del Demanio 114
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 114
CONFORMA 114
Operatore economico 114
AISCAT 114
CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 114
#Vitadagara - APS 115
INVITALIA SPA 115

Domanda 2 - Nell'offerta tecnica viene chiesto all'operatore di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni richiesti dall'articolo 9 (stabilità occupazionale, pari opportunità), modalità che saranno oggetto di apposita verifica da parte della stazione appaltante in caso di aggiudicazione. Si chiedono osservazioni circa eventuali criticità che possono emergere nella formulazione dell'offerta. 115

Provincia di Verona 115

UIL 115

CONSIP S.P.A. 115

Markas S.r.l. 115

FATER SPA 116

Operatore economico 116

GE Medical Systems Italia Spa 116

#Vitadagara - APS 116

Domanda 3 - Nell'offerta tecnica, si è ritenuto di prevedere la clausola facoltativa relativa alla possibilità di presentare offerte migliorative in variante poiché, pur non essendo più prevista dal codice, è comunque prevista dalla direttiva 24/2014. Si chiedono osservazioni in merito. 116

Legacoop Produzione e Servizi 116

Agenzia del Demanio 116

Markas S.r.l. 116

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 117

#Vitadagara - APS 117

Domanda 4 - Nell'offerta economica, si è ribadito che i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non sono ribassabili, fermo restando che rimane la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si chiedono osservazioni in merito e se la clausola sia formulata in modo chiaro. 117

Provincia di Verona 117

Legacoop Produzione e Servizi 117

Stazione appaltante 117

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 119

Agenzia del Demanio 119

Markas S.r.l. 119

Dipendente pubblico 119

AISCAT 119

#Vitadagara - APS 120

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (ARTICOLO 18) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (ARTICOLO 19) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 20) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (ARTICOLO 21) 120

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 120

ASST OVEST MILANESE 120

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 120

Legacoop Produzione e Servizi 120

Stazione appaltante 121

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP 121

Operatore economico 121

Agenzia del Demanio 122

Associazione Nazionale Legacoopsociali 122

ANIR Confindustria 122

FATER SPA 123

AISCAT 123

#Vitadagara - APS 123

Domanda 2 - Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica sono state privilegiate la formula lineare e quella bilineare (maggiormente utilizzate dalle stazioni appaltanti). Entrambe le formule presentano dei limiti. Poco considerato è lo squilibrio che può essere generato dall'applicazione della formula bilineare nel caso di ribassi concentrati. Ad esempio, nel caso di 3 ribassi pari al 9% e uno al 10% e un punteggio di 30 punti per l'offerta economica, con la formula lineare il punteggio attribuito alle 3 offerte è pari a 27 punti, nel caso della formula bilineare (con coefficiente pari a 0,8) il punteggio scende a 23,35. Si chiede di indicare possibili soluzioni a tale problema. 123

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 124

Operatore economico 124

Legacoop Produzione e Servizi 124

Dussmann Service S.r.l. 125

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 125

CONSIP S.P.A. 126

Associazione Nazionale Legacoopsociali 126

ANIR Confindustria 127

FATER SPA 128

Operatore economico 128

#Vitadagara - APS 128

Adecco Italia Spa 128

Domanda 3 - Gli articoli contenenti indicazioni sulle operazioni di gara sono stati snelliti. Si chiede se le informazioni fornite sono sufficienti, se è necessario semplificarle ulteriormente o se, invece, richiedono qualche integrazione. 130

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 130

Comune di Sesto Fiorentino 130

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 130

Operatore economico 131

Dipendente pubblico 131

AISCAT 131

#Vitadagara - APS 131

INVITALIA SPA 131

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ARTICOLO 23) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (ARTICOLO 24) 131

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli. 131

Comune di Sesto Fiorentino 131

Dussmann Service S.r.l. 131

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI 132

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP 133

Operatore economico 133

CONSIP S.P.A. 133

Agenzia del Demanio 134

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 134

#Vitadagara - APS 134

CGIL 134

Domanda 2 - È stata semplificata la descrizione delle procedure di verifica di anomalia e di aggiudicazione, dando evidenza delle verifiche obbligatorie circa gli impegni assunti dall'operatore economico in riferimento all'articolo 9 del bando nonché delle responsabilità e delle conseguenze in ordine all'eventuale mancata stipula del contratto. Si chiede se le informazioni fornite siano sufficienti o se, invece, richiedono qualche integrazione. 134

Provincia di Verona 134

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI 135

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO) 135

FATER SPA 135

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ARTICOLO 24) CODICE DI COMPORTAMENTO (ARTICOLO 25) ACCESSO AGLI ATTI (ARTICOLO 26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE (ARTICOLO 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTICOLO 28) 136

Domanda 1 - Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli. 136

Dipendente pubblico 136

Operatore economico 136

Dipendente pubblico 136

#Vitadagara - APS 136

Studio Albonet 136

Domanda 2 - Nell'accesso agli atti si è data evidenza della facoltà di segnalazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Codice. Si chiede se le informazioni fornite siano sufficienti o se, invece, richiedono qualche integrazione. 136

Comune di Sesto Fiorentino 137

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP 137

Operatore economico 137

CONSIP S.P.A. 137

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 137

Markas S.r.l. 137

Dipendente pubblico 137

AISCAT 137

#Vitadagara - APS 138

PagoPA SpA 138

Domanda 3 - Nell'articolo 27 è stato inserito un riferimento al collegio consultivo tecnico. Si chiede se le indicazioni fornite dal bando siano sufficienti o se siano necessarie ulteriori integrazioni. 138

Operatore economico 138

Dipendente pubblico 138

#Vitadagara - APS 138

14. CONCLUSIONE 138

Domanda 1 - Si chiede se si ritiene che il bando tipo debba comprendere ulteriori argomenti. 138

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni 138

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva 139

Operatore economico 139

FATER SPA 139

AISCAT	139
GE Medical Systems Italia Spa	139
#Vitadagara - APS	139
Studio Albonet	139

1, OSSERVAZIONI SUL BANDO TIPO

E-Farm Engineering & Consulting Srl

"Relativamente all'indicazione nel nuovo BANDO TIPO di ridurre da 10 a 3 anni, dalla data di pubblicazione del bando, il periodo da prendere in valutazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale si ritiene che tale lasso di tempo anche in considerazione dei reali tempi di esecuzione del contratto (affidamento incarico - progettazione - direzione lavori – validazione/collaudo) possa essere limitativo alla partecipazione di più operatori economici.
Si ritiene pertanto di confermare tale precedente lasso di tempo o di, in sub ordine, di indicare come periodo minimo da considerare (facoltativo) l'esecuzione negli ultimi 7 anni dalla data di pubblicazione del bando."

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

Il bando tipo o meglio le linee guida per le stazioni appaltanti dovrebbero regolare aspetti che il codice dei contratti non ha affrontato quando si tratta di affidare servizi di particolare valenza sociale come la ristorazione collettiva per le fasce più fragili della popolazione. I bandi per la ristorazione scolastica devono definire l'esatto inquadramento giuridico del servizio ciò al fine di individuare il relativo regime giuridico e di conseguenza la corretta procedura per il suo affidamento. Le SA non possono demandare agli operatori economici passività derivanti dalla insolvenza nel pagamento delle rette da parte delle famiglie, "trasformando" il rapporto contrattuale in essere dalla forma dell'appalto in quello concessorio (ovvero con assunzione del rischio anche sul credito). La forma di concessione è anomala per un servizio di ristorazione scolastica e deve essere vietato. Al fine di migliorare la qualità del servizio della ristorazione collettiva, permettendo alle SA di selezionare, in sede di gara, il miglior progetto, che sia in grado di garantire sicurezza ed equilibrio nutrizionale, qualità delle derrate, esperienza professionale dei cuochi e addetti mensa, efficienza nella preparazione dei pasti e un progetto educativo per i giovani utenti, è auspicabile la previsione obbligatoria di linee di indirizzo elaborate– insieme alle associazioni di categorie maggiormente rappresentative - in riferimento alla ristorazione scolastica. Successivamente all'adozione di linee di indirizzo, i bandi di gara sono redatti in conformità delle stesse. Le SA, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe alle linee di indirizzo.

Operatore economico

Quale valutazione a titolo generale si segnala che il documento posto in consultazione pare lasciare ampio margine discrezionale alla stazione appaltante. Questo, in certi aspetti, a discapito della concorrenza e della libera iniziativa dell'operatore economico. Gli aspetti verranno approfonditi nella parte relativa alle osservazioni specifiche.

Legacoop Produzione e Servizi

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che acquisterà piena efficacia (salvo specifiche deroghe previste nelle norme transitorie) a partire dal 1° luglio 2023.
Se da un lato il nuovo codice conferma molte delle regole già contenute nel precedente codice (d.lgs. n. 50/2016), dall'altro contiene molteplici norme che innovano rispetto all'esistente, il che rende necessario un forte investimento in termini di formazione e studio per tutti i soggetti che operano nel mercato dei

contratti pubblici, a partire dalle stazioni appaltanti, per evitare la non auspicabile conseguenza di un blocco del mercato a far data dal 1° luglio 2023, a causa delle difficoltà ad adeguare tempestivamente le procedure al nuovo contesto normativo.
In quest'ottica, si accoglie con favore l'iniziativa di ANAC, che con la massima tempestività ha provveduto a porre in consultazione un aggiornamento del Bando Tipo di Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il Bando Tipo, una volta adottato, diventerebbe vincolante per le stazioni appaltanti, salvo espressa motivazione delle deroghe al Bando Tipo stesso, e ciò a mente dell'art. 83, comma 3, del codice, che ripropone, in sostanza, il contenuto dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016. In questo modo si garantirà omogeneità di applicazione delle norme del codice nel settore e si fornirà un ausilio in termini di certezza del diritto e chiarezza interpretativa.
Allo stesso tempo, si apprezza l'indizione di una consultazione ampia, volta a raccogliere le osservazioni e gli spunti di riflessione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, nell'ottica della massima condivisione delle scelte in merito a un documento capace di regolare un settore di grande importanza.
Legacoop Produzione e Servizi raccoglie, dunque, l'invito di codesta Autorità e, seguendo l'indicazione contenuta nello schema di questionario, trasmette le proprie osservazioni, concentrandosi in prevalenza sulle domande relative ai punti per i quali si ritiene maggiormente necessario un approfondimento."

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

"Si premette a tutte le osservazioni che seguiranno che per OICE è fondamentale che sia aggiornato al più presto il bando tipo 3, specificamente attinente ai servizi di ingegneria e architettura, anche alla luce dell'assenza di riferimenti determinati dalla mancata riproposizione dei contenuti delle linee guida in nessuno degli allegati del codice appalti. Ciò premesso, in mancanza di un quesito specificamente attinente all'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi, si osserva che la clausola che prevede che "Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale" non tiene conto che nella versione definitiva del D.lgs. n. 36/2023, pubblicata in gazzetta ufficiale, è stata espunta dall'articolo 60 la precisazione che la variazione dei prezzi deve riguardare le prestazioni "da eseguire in maniera prevalente".
Al fine di coordinare la clausola riportata nel Bando tipo n. 1 con la previsione normativa, sarebbe pertanto necessario eliminare la locuzione "in relazione alla prestazione principale", che non risulta in linea con il testo definitivamente approvato della norma."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP

Come espressamente indicato nel testo, il documento non è un bando ma un disciplinare di gara. Sarebbe opportuno – per evitare confusione – che ANAC producesse atti nella forma e contenuto previsti dal codice dei contratti pubblici, avendo la possibilità di emanare "atti amministrativi generali", nella cui categoria può rientrare un "disciplinare tipo". Nel merito anche occorre una maggiore conformità ai termini usati dal nuovo codice: ad esempio, piattaforma telematica andrebbe sostituito con "piattaforma di approvvigionamento digitale". Nel titolo e nel contenuto è opportuno indicare che il documento si riferisce a contratti pubblici "di appalto" di servizi e forniture "da aggiudicare" con il criterio dell'OEPV.

Sempre sull'ambito di applicazione si osserva che in C. PARTI FACOLTATIVE "In caso di ..." non si riferisce a previsioni facoltative ma eventuali, ossia che si applicano a determinate condizioni. Appare opportuno usare i termini del codice dei contratti pubblici nel quale non si fa riferimento a "gara europea" ma a procedure ed alla soglia. Il titolo corretto del documento dovrebbe essere "PROCEDURA APERTA D'IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DIL'APPALTO DI..." Nelle premesse, oltre il riferimento alla decisione di contrarre, dovrebbe essere esplicitato l'interesse pubblico che l'oggetto contrattuale intende realizzare, in modo da consentire una verifica dell'applicazione del principio di proporzionalità.

UIL

La UIL ritiene utile ed importante la realizzazione di un bando tipo in quanto costituisce l'atto di attuazione della delibera a contrarre della pubblica amministrazione, disciplinando la procedura che attraverso i richiami ai capitolati speciali disciplinano gli aspetti del contenuto del futuro contratto. Le nostre osservazioni vogliono andare nella direzione di dare certezza normativa incentivando così quel principio di fiducia e di snellimento procedurale a cui il nuovo codice si ispira.

Operatore economico

"Nella predisposizione dei bandi la stazione appaltante dovrebbe essere sempre coerente con le normative antitrust, perseguendo la libera concorrenza e non restringendo in alcun modo l'accesso al mercato (nel caso specifico degli appalti per il servizio della gestione dei rifiuti urbani non dovrebbe essere possibile la gestione integrata verticale, comprensiva quindi anche del servizio di recupero, laddove il mercato è competitivo).
I criteri ambientali minimi (CAM) devono essere coerenti e perfettamente compatibili con la tipologia del servizio richiesto; laddove venisse introdotto un onere di trasporto (figurativo o meno) è fondamentale che lo stesso sia coerente con i benchmark di mercato (esempio trasporto rifiuti per quanto riguarda il solo conferimento presso gli impianti che effettueranno il servizio di recupero non può essere equiparato ai costi dei trasporti del servizio di raccolta).
L'aggiudicazione del bando a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe prevedere un'offerta tecnica con criteri premianti che non siano in alcun modo invalidanti la libera concorrenza (per esempio prevedendo criteri di valorizzazione del rifiuto, una reale performance impiantistica e non banali criteri pseudo ambientalistici).
Il principio di autosufficienza e prossimità non dovrebbe essere utilizzato per fini distorsivi ed ingiustificati atti solo a limitare la partecipazione di più soggetti operatori alle gare."

CGIL

La Cgil ritiene utile ed importante la realizzazione di un bando tipo in quanto costituisce l'atto di attuazione della delibera a contrarre della pubblica amministrazione, disciplinando la procedura che attraverso i richiami ai capitolati speciali disciplinano gli aspetti del contenuto del futuro contratto. Inoltre, il bando indica il sistema di scelta del contraente, i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione alla gara, le modalità di presentazione delle offerte, il sistema di aggiudicazione, nonché il sistema di esclusione. Avere un bando tipo è sicuramente un grande passo avanti, per ridurre il livello di contenzioso, le possibili irregolarità, il protrarsi dei tempi di gara con l'effetto, spesso di perdere i finanziamenti comunitari e le opportunità di lavoro e di rilancio dell'economia nei settori nevralgici dei servizi e delle costruzioni. La corretta applicazione del bando tipo, relativamente alle procedure per l'affidamento di

contratti pubblici, costituisce l'elemento essenziale al fine della gestione e del governo del sistema degli appalti da parte delle Stazioni Appaltanti. Innanzitutto riteniamo necessario, per la complessità degli aspetti trattati, poter addivenire preventivamente, già nella fase di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, ad una interlocuzione di merito tra la Pubblica Amministrazione (stazioni appaltanti) e le organizzazioni sindacali, praticando la contrattazione di anticipo, come prevista, codificata e praticata in molte realtà territoriali e regionali, costruendo un vero e proprio sistema di dialogo collaborativo per affrontare e dirimere a monte gli aspetti che potrebbero avere una natura controversa e problematica, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli comuni sugli appalti. Rimarchiamo, comunque, l'importante necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla redazione di un bando tipo per i lavori, assente al momento.
Individuazione e corretta applicazione del CCNL. Nella procedura per soddisfare quanto previsto dall'Articolo 11 del codice degli appalti pubblici per la individuazione da parte della Stazione Appaltante del CCNL da applicare al personale impiegato nell'appalto occorre la definizione di una specifica procedura articolata per fasi distinte. La prima è la ricerca della stretta connessione tra l'attività prevista nell'appalto, sia opere che servizi , e il CCNL applicabile individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente. A tal fine si evidenzia che le fasi previste nella nota inviata nei giorni scorsi andrebbero pertanto invertite, dando prima evidenza all'attività prevista nell'appalto e successivamente, sulla base del criterio sopra evidenziato, si procede alla individuazione dei contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Individuazione del costo della manodopera e la sua non ribassabilità. Il nuovo Codice fa proprio l'obbligo, come per gli oneri della sicurezza, di non assoggettare al ribasso i costi della manodopera. Questo è sicuramente un importante passo avanti, ma l'indicazione normativa deve essere ben definita già dal bando tipo, sottolineando il valore della norma per gli appalti di servizi labour intensive dove il costo del lavoro è la parte preponderante del valore messo a gara. Al fine di garantire l'intangibilità del costo della manodopera, il ribasso deve essere fatto in relazione all'importo a base d'asta, escludendo la componente del costo della manodopera. Applicazione delle clausole sociali. La portata innovativa di tale disposizione risiede nel prevedere che le clausole sociali, a partire da quelle per la stabilità occupazionale, non siano volte alla mera "promozione" degli obiettivi indicati, come invece previsto dal D.lgs. 50/2016, bensì a "garantire" il raggiungimento degli stessi. Pertanto, riteniamo necessario modificare quanto previsto nello schema di bando tipo, eliminando la parola "prioritariamente", in quanto si tratta di un concetto non presente nel rinnovato assetto normativo. Subappalto. È importante fare emergere che le Stazioni Appaltanti possono avvalersi di quanto contenuto nel 2° comma dell'articolo 119. Come importante anche quanto contenuto al comma 17 dello stesso articolo che prevede, al fine di ovviare all'appalto a cascata senza alcuna limitazione, che le stazioni appaltanti siano tenute ad individuare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto."

Dipendente pubblico

In generale si segnala la mancanza di una disciplina relativa agli Accordi Quadro.

GE Medical Systems Italia Spa

La pubblicazione della bozza è d'aiuto a focalizzare gli aspetti rilevanti e innovativi del nuovo Codice appalti.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Al fine di garantire il funzionamento del public procurement, occorre un coordinamento a livello centrale, nonché maggiore uniformità nei comportamenti delle stazioni appaltanti per garantire agli operatori chiarezza e semplicità nella procedura, a partire dalla definizione di un bando tipo. In quest'ottica, si accoglie con favore l'iniziativa di ANAC, che con la massima tempestività ha provveduto a porre in consultazione un aggiornamento del Bando Tipo di Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Allo stesso tempo, si apprezza l'indizione di una consultazione ampia, volta a raccogliere le osservazioni e gli spunti di riflessione di tutti gli operatori economici nell'ottica della massima condivisione e di applicazione dei principi di fiducia, buona fede, trasparenza e risultato.

#Vitadagara – APS

Dall'analisi del bando tipo emergono elementi positivi che vanno valorizzati, altri che devono essere meglio specificati ed infine alcuni punti critici. In generale potrebbe essere opportuno ed utile per le stazioni appaltanti distinguere le casistiche e fare un bando tipo separato e distinto per le gare PNRR".

PagoPA SpA

Nel concordare con l'impostazione generale, si valuti la riformulazione in ordine ai seguenti profili:
Pagina 23, punto 10:
Prevedere espressamente che la garanzia può essere gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1
- Pagina 21, punto 9: L'attuale previsione "Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico [...]" non appare conferente con la rinnovata normativa in materia di clausole sociali in quanto la stabilità occupazionale, per i servizi, è un requisito necessario dell'offerta, ai sensi dell'art. 57 e pertanto non può più parlarsi di riassorbimento ""prioritario"". Peraltro la rubrica del punto 9 non appare conferente.
- Punto 3: si invita a valutare l'eliminazione dell'indicazione obbligatoria del CCNL per le seguenti tipologie: i) forniture (non sono civilisticamente qualificate come appalti es. per una gara di acquisto di carte in risma, quale sarebbe il CCNL che la stazione appaltante dovrebbe indicare?) e ii) servizi di natura intellettuale (potrebbe non esserci un CCNL applicabile es. per una gara di servizi legali, quale sarebbe il CCNL che la stazione appaltante dovrebbe indicare?);
-Pagina 41, punto 23

Aggiungere la seguente clausola: ""Il RUP verifica l'applicazione delle stesse tutele previste dall'applicazione del/dei CCNL di cui al punto 3 nel caso in cui il concorrente abbia indicato un CCNL differente". Ai sensi dell'art. 11 comma 3, l'operatore economico deve garantire ai dipendenti le stesse tutele (economiche e normative) previste dal CCNL indicato in sede di gara dalla Stazione appaltante se indica un contratto collettivo diverso. Lo schema di Bando-tipo non riserva alcun controllo in tal senso."

Studio Albonet

"LA DENOMINAZIONE DEL DOCUMENTO
Contrariamente a quanto indicato nel titolo del documento, "Bando-tipo", la restante parte del testo sembra chiaramente riferirsi ad altra tipologia di atto e segnatamente ad un "Disciplinare di gara".
La distinzione giuridica e sostanziale tra i due atti appare evidente dall'esame congiunto degli articoli 82 "Documenti di gara" e 87 "Disciplinare di gara e capitolato speciale."
Inoltre, l'art. 83 comma 3 del nuovo codice espressamente prevede che compito di codesta Autorità è redigere un "bando tipo" in quanto solo tale tipologia di atto implica l'obbligo per le stazioni appaltanti di uniformare i propri bandi al testo approvato dall'ANAC.
Analogamente, anche l'art. 222 comma 2 prevede, tra i compiti dell'ANAC, quello di redigere "bandi tipo" e non "disciplinari tipo".
Il problema appare non solo di tipo formale. Redigendo un "disciplinare tipo" l'Autorità lascia le stazioni appaltanti prive di un modello a cui fare riferimento in sede di pubblicazione del bando sulle fonti ufficiali, con il conseguente rischio di introdurre nei bandi una disciplina contraddittoria rispetto al disciplinare di gara.
SOLUZIONE:
Per risolvere la criticità segnalata, l'Autorità non può, ovviamente, limitarsi ad una mera ridenominazione dell'atto in esame, ma dovrà redigere un modello che rispecchi lo schema di formulario europeo di "bando di gara" (nella versione pubblicata sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), conforme alla Direttiva 24/2004, nonché conforme ai contenuti minimi di cui all'Allegato II.6 "Informazioni in avvisi e bandi" del Decreto 36/2023.
BANDI DEL PNRR
In più punti del bando tipo si riscontra la presenza di clausole tese a disciplinare specifiche condizioni da inserire nel caso di appalti finanziati con i fondi del PNRR in aggiunte alle altre clausole già previste per i contratti pubblici che attingo a finanziamenti di tipo ordinario.
Se ne deduce, dall'esame complessivo del disciplinare tipo, che ai predetti appalti debba trovare applicazione l'intera nuova disciplina dettata dal Decreto 36/2023, nonché quella speciale dettata dal DL 77/2021.
Tuttavia, il nuovo Codice espressamente prevede che agli appalti del PNRR debbano trovare applicazione, dopo il 1° luglio 2023, solamente "le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC".
La scelta fatta da codesta Autorità di sottoporre tali appalti del PNRR alle disposizioni del Codice 2023 sembra "aggravare" e non "semplificare" la disciplina di gara, come invece richiesto dall'art. 225 comma 8 del Codice.
SOLUZIONE
Appare preferibile l'interpretazione, in senso più favorevole allo spirito di semplificazione richiesto dal nuovo codice, che si debbano applicare agli appalti del PNRR esclusivamente le disposizioni tese ad agevolare la realizzazione degli obiettivi del Recovery Plain. Di conseguenza si ritiene necessario redigere

autonomo bando tipo dedicato a questa speciale tipologia di bandi, sensibilmente semplificato e alleggerito dalle tante e gravose disposizioni presenti nel bando (disciplinare) in commento."

CISL

"Riteniamo utile ed importante realizzare un bando tipo in quanto costituisce sicuramente l'atto di attuazione della delibera a contrarre della pubblica amministrazione, disciplinando la procedura che indica il sistema di scelta del contraente, i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione alla gara, le modalità di presentazione delle offerte, il sistema di aggiudicazione, nonché il sistema di esclusione.
La previsione, presente all'art.83 del nuovo Codice degli Appalti, che i bandi di gara vengano redatti dalle stazioni appaltanti in conformità con i bandi- tipo stipulati dall'ANAC testimonia la centralità dell'attività dell'autorità e l'importanza del suo lavoro nell'efficientare e qualificare il sistema di affidamento. Continua, quindi, l'opera del legislatore, già testimoniata dal precedente art. 71 d.lgs. 50/2016, di volere rendere omogenee, con parametri di qualificazione, le procedure di gara. Apprezzabile, inoltre, la scelta di prevedere un periodo di consultazione aperta e pubblica che promuove la trasparenza e la partecipazione nella definizione di importanti parametri che coadiuveranno nella scelta qualitativa dell'operatore economico."

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (ARTICOLO 1)

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni specifiche Punto 1.1 (La piattaforma telematica di negoziazione) - Paragrafo 1 (Piattaforma telematica)
Al primo capoverso del Paragrafo, si segnala la locuzione "nel predetto documento", che non appare conferente, in quanto non è chiaro a quale documento si riferisca.
Di seguito, si propone l'inserimento dei seguenti capoversi relativo alla conformità delle regole tecnie, di cui all'art. 26 del nuovo "Codice dei contratti", riferite alle caratteristiche della "piattaforma" utilizzata:
"La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 26, fermo restando l'obbligo del rispetto delle regole applicabili alle comunicazioni statuito dall'articolo 29, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara."
"Il funzionamento della "piattaforma" avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), e del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Tale modifica si rende necessaria in quanto le molteplici "piattaforme" telematiche di negoziazione devono in ogni caso essere conformi sia alle regole tecniche di cui all'articolo 26 del "Codice", sia alle statuizioni dei Regolamenti di derivazione comunitaria e dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", di cui al decreto legislativo n. 82/2005.
Di seguito, in ottemperanza all'articolo 30 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove ci sia la presenza di una decisione assunta mediante processi automatizzati, ad assicurare:

a) la conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
b) la non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) la non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici."

Operatore economico

Si chiede di prevedere (sempre e non solo in via facoltativa) l'autenticazione mediante credenziali composte da username e password. Non solo SPID / CNS.

Legacoop Produzione e Servizi

Quanto alle dotazioni tecniche, al paragrafo 1.3 "Identificazione", il bando tipo prevede l'accesso alla gara esclusivamente mediante SPID ("L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS."). Tale previsione, come riportato nel riquadro successivo, sarebbe derogabile dalla stazione appaltante nelle more dell'efficacia delle disposizioni del codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici. A nostro avviso, tale indicazione appare confliggere con la previsione dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (rimasto transitoriamente in vigore), il quale, al comma 4 si limita a prevedere che "Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema" senza imporre l'utilizzo dello SPID. Il sistema SPID, peraltro, è un sistema pubblico di identità digitale, non riferibile all'operatore economico bensì alle singole persone fisiche. L'impiego dell'identificazione obbligatoria tramite SPID ai fini delle gare pubbliche, oltre a problemi operativi, potrebbe creare serie problematiche anche sotto il profilo del trattamento dei dati sensibili.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP

Le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 25 del codice devono essere obbligatoriamente utilizzate per lo svolgimento delle procedure di gara a decorrere dal 1/1/2024. Le piattaforme devono essere qualificate ed operare secondo le regole tecniche individuate nel provvedimento di cui all'articolo 26 del codice, adottato dall'AgID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del codice. Le indicazioni fornite nel bando tipo sono quindi da intendersi come meramente indicative e devono essere volte a informare i concorrenti sulle specifiche caratteristiche della piattaforma e sulle concrete modalità di funzionamento, ferme restando le regole tecniche predeterminate nel provvedimento di cui sopra.

Operatore economico

Si ritiene indispensabile rendere obbligatoria la pubblicità e soprattutto la possibilità di partecipazione alle sedute di apertura di tutte le operazioni di gara (offerta tecnica e economica comprese) seppur in modalità da remoto.

Agenzia del Demanio

"Considerato che l'art. 25, comma 2 del Codice, consente di sospendere e prorogare il termine per la ricezione delle offerte in caso di ""comprovato malfunzionamento"", si propone di precisare che, laddove il malfunzionamento, esclusa la negligenza dell'o.e., sia riferito a singoli operatori, l'eventuale proroga potrà essere concessa soltanto previa tempestiva segnalazione (corredata da documentazione a comprova) e avrà riguardo esclusivamente agli stessi.
L'onere della tempestiva segnalazione è particolarmente importante atteso che, nella prassi, le segnalazioni di malfunzionamento pervengono quasi sempre a ridosso se non dopo la scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo che la segnalazione alla SA dovrà far seguito alla preventiva interlocuzione con il Gestore del sistema, onde verificare la possibilità di una tempestiva risoluzione della problematica, che consenta la presentazione delle offerte nel termine previsto dal bando.
Il par. 1.3. rubricato ""Identificazione"", stabilisce che l'o.e. debba identificarsi sulla piattaforma attraverso lo SPID che, come noto, rende certa l'identificabilità del soggetto. Dunque, potrebbe eliminarsi il riferimento nel par. 14 sul soccorso istruttorio all'insanabilità delle omissioni che rendano incerta l'identificazione del concorrente."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

Quanto alle dotazioni tecniche, al paragrafo 1.3 "Identificazione", il bando tipo prevede l'accesso alla gara esclusivamente mediante SPID ("L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS."). Tale previsione, come riportato nel riquadro successivo, sarebbe derogabile dalla stazione appaltante nelle more dell'efficacia delle disposizioni del codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici. A nostro avviso, tale indicazione appare confliggere con la previsione dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (rimasto transitoriamente in vigore), il quale, al comma 4 si limita a prevedere che "Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema" senza imporre l'utilizzo dello SPID. Il sistema SPID, peraltro, è un sistema pubblico di identità digitale, non riferibile all'operatore economico bensì alle singole persone fisiche. L'impiego dell'identificazione obbligatoria tramite SPID ai fini delle gare pubbliche, oltre a problemi operativi, potrebbe creare serie problematiche anche sotto il profilo del trattamento dei dati sensibili.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Appare utile aggiungere nel riguardo contrassegnato dall'annotazione N.B. in calce all'art. 1 (pag. 8 dello schema tipo) che nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti possono adeguare le previsioni del par. 1 sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, salvo che per deroga da parte della stazione appaltante, ogni operatore economico deve dotarsi disporre, tra gli altri, di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero. Andrebbe spiegata meglio la necessità di possedere uno SPID ai fini della partecipazione alle gare pubbliche. Tale indicazione appare in contraddizione con l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (in vigore), che assegna in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema" senza imporre l'utilizzo dello SPID. Inoltre, il sistema SPID riguarda le persone fisiche, non quelle giuridiche e potrebbe creare interferenze sotto il profilo del trattamento dei dati sensibili.

#Vitadagara – APS

Un aspetto importante sarebbe quello di provvedere, preventivamente all'entrata in vigore di tale norma, all'unificazione del funzionamento e del metodo di registrazione alle piattaforme telematiche, in quanto attualmente siamo in presenza di modalità talmente differenti ed anche complicate che, molte volte, mette in seria difficoltà l'Operatore Economico (soprattutto quelli poco strutturati o di piccole dimensioni) per riuscire a partecipare alla procedura.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 25 del codice devono essere obbligatoriamente utilizzate per lo svolgimento delle procedure di gara a decorrere dal 1/1/2024. Le piattaforme devono essere qualificate ed operare secondo le regole tecniche individuate nel provvedimento di cui all'articolo 26 del codice, adottato dall'AgID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del codice.
Le indicazioni fornite nel bando tipo sono quindi da intendersi come meramente indicative e devono essere volte a informare i concorrenti sulle specifiche caratteristiche della piattaforma e sulle concrete modalità di funzionamento, ferme restando le regole tecniche predeterminate nel provvedimento di cui sopra. Si chiede di indicare se ci sono ulteriori elementi che si ritiene utile esplicitare nel bando di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA (ARTICOLO 2) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (ARTICOLO 3)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Provincia di Verona

"La tabella 3 riepiloga le voci che compongono il Valore globale stimato dell'appalto. Si chiede per cortesia di chiarire:

- se deve essere previsto un importo relativo alla revisione prezzi (punto 3.2) e di conseguenza se tale importo deve essere considerato ai fini dell'acquisizione del CIG;
- a che cosa si fa riferimento per servizi analoghi poiché tale voce non sembra essere presente all'articolo 14 del Codice e potrebbe modificare l'oggetto del contratto.
Tra le opzioni facoltative non sembra essere riportata quella prevista dall'articolo 120, comma 5, ossia le modifiche non sostanziali. Ciò significa che sono sempre ammesse ancorché non previste nei documenti iniziali di gara e non devono essere considerate ai fini dell'acquisizione del CIG e della soglia?"

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni generali
Paragrafo 3 (Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti)
Si rammenta che proprio codesta Autorità, con Delibera n. 350 del 20/07/2022, ha introdotto il concetto di "gara unica seppur suddivisa in più lotti" e di "gara plurima" in cui ciascun lotto deve intendersi quale gara distinta.
In caso di suddivisione in lotti, occorre che la stazione appaltante strutturi correttamente la gara in considerazione sia dell'interesse pubblico a cui la stessa è preordinata sia dell'oggetto dell'affidamento (Consiglio di Stato, Sezione III 6 maggio 2020 n. 2865; TAR Roma, 13.12.2016 n. 12405) e chiarisca se si tratta di gara unica o di gara ad oggetto plurimo, stante le conseguenze ai fini della partecipazione alla gara, al fine di aumentare la contendibilità del mercato delle commesse pubbliche, facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese, ridurre il rischio di intese o comportamenti collusivi volti a realizzare indebite spartizioni del mercato, nonché evitare semplici elusioni del vincolo di partecipazione e/o di aggiudicazione.
Si suggerisce, pertanto, di tener conto delle previsioni contenute nella predetta Delibera
Paragrafo 3.3 (Modifica del contratto in fase di esecuzione)
Particolare attenzione merita una previsione contenuta al Paragrafo in esame derivante dall'applicazione dell'articolo 76, comma 6, del nuovo "Codice dei contratti pubblici", che di seguito si riporta:
6.La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
Fermo restando che i contratti di regola durano un massimo di tre anni, non si può non considerare che, nell'ambito di una procedura concorsuale, potrebbero essere presentate offerte con parametri migliorativi che estendano anche il periodo di durata contrattuale oltre i 36 (trentasei) mesi inizialmente previsti dal bando di gara, con la conseguenza che, alla scadenza del limite fissato (triennio successivo alla stipulazione), si verificherebbe la possibilità di essere in presenza di un contratto pienamente operativo senza che le stazioni appaltanti possano esercitare la facoltà di cui trattasi, pur se prevista e indicata sin dall'avvio del confronto competitivo, ovvero potrebbero sostanziarsi ipotesi di esplicazione

di procedure di gara recanti la previsione di una durata contrattuale per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi che, in quanto tali, verrebbero irragionevolmente escluse dall'applicazione di siffatta norma.
Al riguardo nel bando tipo in esame a pag. 12 si rinviene la seguente opzione:
[Facoltativo]. Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro … [indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: … [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € … [indicare l'importo], al netto di Iva.
Proprio siffatta previsione confligge naturalmente con quanto sopra esplicitato, limitando naturalmente la possibilità delle Amministrazioni di ricorrere, in presenza di contratti non modulati su una durata standard di 36 (trentasei) mesi, a detta facoltà.
Pertanto, si suggerisce di non circoscrivere la possibilità di ricorrere a tale opzione ad una durata predeterminata pari a 3 anni successivi alla stipula del contratto originale modificando la locuzione [indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale] con [indicare il termine, che comunque non può oltrepassare il periodo di vigenza contrattuale del contratto originale], peraltro interpretazione già avallata dagli Organismi deputati al controllo di legittimità contabile (Corte dei Conti) in diverse circostanze."

Confindustria Cisambiente

"Si pongono rilievi in merito a quanto riportato nel 3.3. Si evidenzia, in particolare, la confusione operata circa l'""opzione di proroga"", che si aggiunge alla opzione di rinnovo. La prima contiene anche la c.d. proroga tecnica, ma, per il resto, sembra un doppione del rinnovo. Il precedente bando tipo, invece, su questo era chiaro, nel senso che non contemplava una ""proroga non tecnica"" di fatto doppione del ""rinnovo"". La giurisprudenza distingue il rinnovo e la proroga a seconda che la prosecuzione del rapporto sia agli stessi prezzi, patti e condizioni (proroga) o no (rinnovo). La clausola del bando tipo in rassegna, invece, prevede che anche nel caso del rinnovo sia ""alle medesime condizioni"".
Sempre il merito alla opzione di proroga, c'è una previsione non assolutamente condivisibile: la proroga, infatti, può non essere agli stessi prezzi, patti e condizioni, ma ""alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Infine, si rinnova la non condivisione del par. 3.2 che riporta la previsione del codice (art. 60). È assolutamente necessario chiedere una modifica normativa ad hoc per gli appalti labour intensive."

Legacoop Produzione e Servizi

"L'art. 3.2 "Revisione prezzi" contiene, appunto, la clausola di revisione prezzi, il cui inserimento, a mente dell'articolo 60 del codice, è – contrariamente a quanto accadeva nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 – obbligatorio. Tale obbligatorietà è stata voluta dalla legge delega e recepita dal nuovo codice, ed è quanto mai necessaria in un momento come quello attuale, caratterizzato da oscillazioni dei prezzi estremamente forti, capaci di compromettere gravemente l'equilibrio contrattuale.
Deve osservarsi, tuttavia, come la portata della clausola di cui allo schema di bando tipo in consultazione appare parzialmente difforme rispetto al dettato della norma di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
Infatti, la clausola in consultazione prevede che "Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale".

Ebbene, il riferimento alla "prestazione principale" appare limitare la portata dell'intervento di riequilibrio contrattuale, in contrasto con il dettato normativo che prevede che "[le clausole di revisione] si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire", riferendosi chiaramente a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e non già soltanto alla prestazione principale.
Si propone, quindi, di riformulare il periodo nel seguente modo, in aderenza alla citata previsione del codice: "Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire".
Inoltre, nello schema di bando tipo viene lasciata ampia libertà alla stazione appaltante nella scelta su quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice utilizzare al fine di verificare le variazioni di costo. Si ritiene che – seppur ciò sia astrattamente compatibile con il testo della norma, che effettivamente non fornisce indicazioni precise su quale sia l'indice, tra quelli proposti, che la stazione appaltante debba usare – la scelta dell'indice debba essere coerente e realmente rappresentativo dell'andamento dei prezzi della specifica tipologia di servizio o fornitura. Ciò anche in attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'articolo 9 del codice, che richiede, come necessaria conseguenza, che la revisione prezzi sia reale ed effettiva. Nel caso di difficoltà a misurare il grado di rappresentatività degli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lett. b), del codice, rispetto al servizio o fornitura specifici, l'indice più appropriato realisticamente rimarrebbe l'indice dei prezzi al consumo (FOI), in quanto rappresentativo di un ampio paniere di prodotti e servizi e, quindi, capace di descrivere, con una buona approssimazione, una tendenza generale dei prezzi. Sarebbe, quindi, opportuno fornire un'indicazione in tal senso all'interno del bando tipo."

Stazione appaltante

"Il par. 3.2 dello schema di bando tipo n. 1 in punto di revisione del prezzo riprende quasi fedelmente la formulazione dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, secondo cui la revisione del corrispettivo opera allorquando si determini una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio – in aumento o in diminuzione - superiore al 5% dell'importo complessivo. In questo caso, l'incremento del corrispettivo sarà pari all'80% della variazione stessa. Nonostante l'apparente semplicità, si pongono alcune questioni interpretative. La soglia del 5% individuata per far scattare il meccanismo revisionale viene riferita al l'"importo complessivo". Pur non essendo esplicitato, appare evidente che occorra riferirsi all'importo del contratto stipulato. Sembrerebbe quindi che incrementi anche rilevanti dei prezzi di singoli materiali non rilevino se non hanno un'incidenza superiore al 5% del corrispettivo complessivo.

Si pone, inoltre, il dubbio se, una volta verificatasi una variazione superiore al 5%, l'incremento vada calcolato per l'intera variazione o solo per la parte eccedente il 5%. Per esemplificare, qualora la variazione dei costi rilevata sia dell'8%, occorre stabilire se l'incremento del corrispettivo debba essere pari all'8% o al 3% (8% meno 5%), fungendo la soglia in tale ultima ipotesi come "franchigia". Pur in assenza di una previsione analoga a quella di cui all'art. 1664 c.c. secondo cui "La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo", si potrebbe ritenere che "l'80% della variazione stessa" vada riferita non alla variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio/dell'importo complessivo, bensì alla variazione maggiore del 5% (che, nell'esempio sopra visto, sarebbe pari al 3%). In tal modo, si

imputerebbero alla committente le variazioni superiori al 5%, facendo viceversa rientrare nell'alea del fornitore le variazioni dei costi entro il limite del 5%. Tale conclusione sarebbe coerente con il principio di fondo, secondo cui le variazioni inferiori alla soglia sono "di competenza" dell'appaltatore, mentre quelle superiori devono essere supportate dalla committente (nel limite dell'80%).

Si segnala, infine, che la clausola di cui al par. 3.2:

- non prevede che la revisione dei prezzi si attivi al "verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva" (cfr. art. 60) queste ultime riconducibili – ad un primo esame – ad indici specifici, vale a dire gli Indici sintetici elaborati dall'Istat;

- fa riferimento alle "prestazioni principali", mentre l'art. 60 stabilisce che la revisione opera "in relazione alle prestazioni da eseguire".

Da ultimo, si ritiene che gli aspetti non disciplinati dalla clausola del bando tipo/art. 60 possano essere regolati dalle stazioni appalti nei documenti di gara nell'esercizio della loro discrezionalità (ad es. richiesta di un'istanza a cura dell'appaltatore ai fini del riconoscimento della revisione del prezzo in luogo di un meccanismo di revisione automatico, se la revisione operi annualmente o con frequenza infrannuale, possibile coesistenza con l'art. 1664 c.c. (laddove previsto direttamente o indirettamente nei contratti). Per maggiore chiarezza, si ritiene, dunque, opportuno specificare nel bando tipo che la clausola di cui all'art. 3.2 potrà essere oggetto di adeguamento in relazione alle modalità operative non regolate a monte dalla norma e rimesse alla discrezionalità della stazione appaltante."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP

"3.2. REVISIONE PREZZI
Andrebbe previsto un minimo di durata di riferimento dal quale partire es. dopo 6 mesi… clausola uguale all'art. 60 nuovo codice ma troppo generica.
[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) del Codice: Va precisato che trattasi di soggetto aggregatore"

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

"Quando l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 il nuovo Bando Tipo richiede una motivazione. Trattandosi di una novità sarebbe opportuno che nel disciplinare venissero riportare alcuni esempi di motivazione (es. in quanto a seguito di valutazione effettuata non si sono riscontrate lavorazioni interferenti per cui non è stato redatto il DUVRI)
Revisione prezzi: parrebbe limitata alla prestazione principale Il testo non appare conforme all'art 60 del Codice che prevede l'aggiornamento dell'importo contrattuale. complessivo".

Operatore economico

"La suddivisone in lotti deve essere considerata la migliore soluzione, l'unico lotto deve essere un'eccezione e sempre supportato da una motivazione forte e dettagliata atta a dimostrarne la convenienza maggiore rispetto alla lottizzazione, ciò senza preclusione per medie e grandi imprese ed in ogni caso in linea con le indicazioni dettate dall'antitrust.

L'accorpamento di tutti i servizi in un unico lotto oltre a favorire la partecipazione dei soli operatori economici verticalmente integrati rende estremamente difficoltosa se non in concreto irrealizzabile in concreto il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra una pluralità di operatori economici ciascuno dei quali è specializzato in una quota parte dei numerosi servizi richiesti (troppi servizi tra loro differenziati e con differenti autorizzazioni). L'onere motivazionale deve essere tanto più premiante quanto più la mancata suddivisione in lotti dell'appalto si presenti idonea a sacrificare la concorrenza in un determinato settore del mercato, pertanto, le stazioni appaltanti dovrebbero preventivamente effettuare una doverosa analisi del mercato di riferimento."

Agenzia del Demanio

"L'opzione 1 di cui al par. 2.3. non tiene conto delle previsioni di cui agli artt. 22 e 29 del Codice.
L'art. 29, che acquisterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, dispone che tutte le comunicazioni avvengano tramite le piattaforme dell'ecosistema nazione di cui all'art. 22 del Codice e, solo per quanto non previsto dalla citata norma, mediante il domicilio digitale. Occorrerebbe delineare la disciplina derivante dal combinato disposto delle citate disposizioni.
Si propone di eliminare l'indicazione operativa di cui al box in calce al par. 2.3., in quanto l'elenco dei destinatari delle comunicazioni non può dipendere dalle funzionalità della piattaforma in uso presso la SA."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"L'art. 3.2 "Revisione prezzi" contiene la clausola di revisione prezzi, il cui inserimento è ora obbligatorio. Tale obbligatorietà è esplicitamente richiamata nella legge delega e recepita dal nuovo codice, inoltre è particolarmente necessaria in un momento storico come quello attuale che vede variazioni ci costo dei servizi estreme tali da di compromettere gravemente l'equilibrio contrattuale.
Facciamo notare che la portata della clausola di cui allo schema di bando tipo in consultazione appare parzialmente difforme rispetto al dettato della norma di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
In quanto la clausola in consultazione prevede che "Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale".
Il riferimento alla "prestazione principale" appare limitare la portata dell'intervento di riequilibrio contrattuale, in contrasto con il dettato normativo che prevede che "[le clausole di revisione] si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire", riferendosi chiaramente a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e non già soltanto alla prestazione principale.
Si propone, quindi, di riformulare il periodo nel seguente modo, in aderenza alla citata previsione del codice: "Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire".
Inoltre, nello schema di bando tipo viene lasciata ampia libertà alla stazione appaltante nella scelta su quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice utilizzare al fine di verificare le variazioni di costo. Si ritiene che la scelta dell'indice debba essere coerente

e realmente rappresentativo dell'andamento dei prezzi della specifica tipologia di servizio o fornitura. Ciò anche in attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'articolo 9 del codice, che richiede, come necessaria conseguenza, che la revisione prezzi sia reale ed effettiva. Nel caso di difficoltà a misurare il grado di rappresentatività degli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lett. b), del codice, rispetto al servizio o fornitura specifici, l'indice più appropriato realisticamente rimarrebbe l'indice dei prezzi al consumo (FOI), in quanto rappresentativo di un ampio paniere di prodotti e servizi e, quindi, capace di descrivere, con una buona approssimazione, una tendenza generale dei prezzi e sarebbe, quindi, opportuno fornire un'indicazione in tal senso all'interno del bando tipo."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

All'art. 3.2 non pare chiara la previsione di revisione prezzi limitata alla prestazione principale.

Confcooperative Federsolidarietà

"In relazione alla revisione dei prezzi (3.2) si osserva:
1. la clausola di revisione prezzi dovrebbe precisare come richiederla in modo chiaro ed inequivocabile, prevedendo, altresì, il termine entro cui la Stazione appaltante è tenuta a determinarsi;
2. la clausola appare troppo generica ed andrebbe precisata, con particolare riferimento al caso di aumento dei livelli minimi salariali in sede di contrattazione collettiva.
3. sarebbe utile specificare nel Bando tipo, nella parentesi quadra esistente nel testo in consultazione, "di indicare" quale indice o quale combinazione di indici, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tengono conto dei costi delle prestazioni in concreto nei vari settori per rendere la norma effettivamente esigibile;
4. si propone di aggiungere nel Bando tipo, in ulteriore parentesi quadra, "di indicare" che la competenza per la revisione prezzi è del RUP ed occorrendo di altri organi, anche su richiesta dell'operatore economico, con conclusione della revisione entro tempistiche certe, da specificare; infatti l'art. 61 non prevede l'iter della revisione prezzi, a differenza ad esempio della rinegoziazione contrattuale di cui all'art. 120, comma 8;
5. infine, poiché l'art. 61, comma 5 prevede espressamente ove reperire le risorse per la revisione prezzi, si propone di aggiungere nel Bando tipo, la previsione del comma 5 e, in ulteriore parentesi quadra da inserire, "di indicare" ove vengono reperite le risorse per la revisione prezzi."

CONFORMA

Per il calcolo dell'importo a base di Gara, in caso di attività di supporto al RUP per servizi di tipo amministrativo e legale (ad esempio: pianificazione, programmazione, monitoraggio dell'Appalto e predisposizione documenti di gara) si ritiene si debba far riferimento anche al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.

Alleanza cooperative sociali italiane

"In relazione alla revisione dei prezzi (3.2) si osserva che la clausola, il cui inserimento è ora obbligatorio, è stata voluta dalla legge delega e recepita dal nuovo Codice, ed è quanto mai necessaria in un momento come quello attuale, caratterizzato da oscillazioni dei costi e dei prezzi estremamente forti, capaci di

compromettere gravemente l'equilibrio contrattuale. In relazione alla previsione indicata si osserva quanto segue.
1. la clausola di revisione prezzi dovrebbe precisare come richiederla in modo chiaro ed inequivocabile, prevedendo, altresì, il termine entro cui la Stazione appaltante è tenuta a determinarsi;
2. la clausola appare troppo generica ed andrebbe precisata, con particolare riferimento al caso di aumento dei livelli minimi salariali in sede di contrattazione collettiva.
3. sarebbe utile specificare nel Bando tipo, nella parentesi quadra esistente nel testo in consultazione, "di indicare" quale indice o quale combinazione di indici, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tengono conto dei costi delle prestazioni in concreto nei vari settori;
4. si propone di aggiungere nel Bando tipo, in ulteriore parentesi quadra, "di indicare" che la competenza per la revisione prezzi è del RUP ed occorrendo di altri organi, anche su richiesta dell'operatore economico, con conclusione della revisione entro tempistiche certe, da specificare; infatti l'art. 61 non prevede l'iter della revisione prezzi, a differenza ad esempio della rinegoziazione contrattuale di cui all'art. 120, comma 8;
5. infine, poiché l'art. 61, comma 5 prevede espressamente ove reperire le risorse per la revisione prezzi, si propone di aggiungere nel Bando tipo, la previsione del comma 5 e, in ulteriore parentesi quadra da inserire, "di indicare" ove vengono reperite le risorse per la revisione prezzi."

FATER SPA

Riteniamo corretta ai fini della più ampia partecipazione, la previsione di suddividere la fornitura in più lotti e che debba essere opportunamente motivata la decisione di non suddividerla.

Operatore economico

Art. 2.2. Chiarimenti: nel nuovo codice non sembra previsto un termine per dare riscontro alle richieste di chiarimento. Il termine di 6 giorni per ricevere le risposte sovente mette in difficoltà gli operatori economici. Se possibile si chiede di prevedere un termine più ampio di 6 gg (salvo le procedure di urgenza previste da Decreto Semplificazioni).

AISCAT

"Al paragrafo 2.3 del Bando tipo si rileva un disallineamento della disciplina concernente le comunicazioni e gli scambi di informazioni rispetto a quanto previsto all'art. 29 del Nuovo Codice, il quale individua le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 quale sede principale per lo scambio di informazioni e, solo per quanto non previsto dalle predette piattaforme, l'utilizzo del domicilio digitale. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere come definitiva la disciplina di cui all'Opzione n. 2, non limitando l'uso del Portale all'intervallo temporale tra il 1 luglio e fino al 31 dicembre 2023, bensì rendendo il Portale l'unico strumento di interlocuzione tra Stazione Appaltante e gli Operatori economici, al netto dei casi di impossibilità a far uso del predetto Portale."

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Il 67% delle gare è prerogativa delle grandi imprese, 2/3 del mercato si concentra su bandi di importo superiore a 5 milioni di euro e le micro imprese hanno potenzialmente accesso solo al 17% del mercato (la loro reale quota di mercato non raggiunge il 5%). Le stazioni appaltanti faticano a suddividere gli appalti

in lotti e a fornire una motivazione tale da giustificare l'esclusione delle piccole imprese a bandi di importo superiore alla soglia comunitaria. Per evitare, quindi che la motivazione, laddove presente, risulti un adempimento di carattere formale, è necessario apporre più vincoli, già nel bando tipo, alla mancata suddivisione in lotti. Per cui il valore della gara deve essere realmente adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte di micro e piccole imprese. E il lotto quantitativo va definito anche sulla base della capacità economico-finanziaria delle piccole imprese.

#Vitadagara – APS

"Per quanto riguarda la documentazione amministrativa indicata nel bando tipo, il fatto positivo è che vengono previsti pochi, ma significativi documenti da presentare. Questa è la strada giusta per contribuire alla semplificazione del procedimento di gara. Tale aspetto andrebbe adeguatamente specificato, dando indicazione alle Stazioni Appaltanti di chiedere solamente le dichiarazioni atte a dimostrare il possesso da parte dell'Operatore Economico dei requisiti necessari per poter partecipare alla gara, lasciando alla fase successiva la dimostrazione di quanto dichiarato.
Sarebbe, inoltre, opportuno unificare in modo univoco i documenti predisposti dalle stazioni appaltanti, fornendo modelli di domanda di partecipazione e DGUE vincolanti ed uniformi per tutti."

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

"Con l'art. 29 del DL 4/2022 è stato previsto fino al 31 dicembre l'obbligo di prevedere nei documenti di gara la clausola di revisione prezzi. Le disposizioni dell'art. 29 del DL 4/2022 non sono abrogate espressamente dal D.Lgs 36/2023 si pone quindi una sovrapposizione di previsioni tra l'art 29 e l'art 60 del D.lgs 36/2023. In mancanza abrogazione espressa, per superare possibili ambiguità interpretative si ritiene necessario inserire una precisazione in merito nel disciplinare o nella nota illustrativa.

In relazione alle gare suddivise in lotti, laddove vi siano lotti di importo inferiore a 80.000 e che non superino il 20% dell'importo complessivo, sottratti pertanto all'applicazione della normativa la specificazione di tale situazione non potrebbe essere contenuta nella determina a contrarre. Nella determina la stazione appaltante motiva la sussistenza di tale situazione e indica i lotti per i quali si ricorre all'appalto. Questo al fine di non ingenerare confusione negli operatori economici.

Amministratore di fatto

In riferimento alla figura dell'amministratore di fatto, che, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lett. h). D.Lgs. 36/2023, rientra tra i soggetti da sottoporre a verifica per le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, si rappresenta la difficoltà a verificarne la presenza nella compagine dell'operatore economico, laddove non dichiarata dal concorrente.

Infatti, l'art. 2632 del c.c., in riferimento all'esercizio dell'azione penale per i reati di cui al Titolo XI del Libro V, equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile colui "che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione", a prescindere pertanto dall'esistenza di una qualsiasi investitura formale.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la presenza di tale figura può essere appurata esclusivamente attraverso l'"accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale

di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare" (Corte d'Appello di Roma, n. 184 del 17 gennaio 2017).

Le stazioni appaltanti evidentemente non dispongono degli strumenti per poter effettuare tali verifiche/accertamenti.".

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Con riferimento al punto 2.3) si suggerisce l'introduzione di un'opzione automatica di invio delle comunicazioni agli operatori economici, anche tramite piattaforma.
Il punto 3) prevede che: [In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € … [indicare l'importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi … [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione] e riferiti a … [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. Orbene, non è chiara la motivazione di esclusione della manodopera nei servizi di attività professionali, peraltro parrebbe mai ipotizzata nel Codice dei Contratti.

CGIL

"Di seguito, riteniamo necessario esplicitare le nostre considerazioni e richieste di modifica dello Schema di Bando Tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture.
Pagina 10
Con riferimento alla clausola: "Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono…" occorre specificare che è possibile indicare più di un contratto collettivo solo nel caso in cui l'oggetto del contratto prevede diverse prestazioni (cui non è applicabile il medesimo CCNL). In sostanza, per ogni prestazione della gara è possibile indicare un contratto collettivo nazionale da applicare ma per la medesima prestazione non è possibile indicare più di un CCNL.

Domanda 2 - Con particolare riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto, si chiedono eventuali osservazioni circa la scelta di mantenere l'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie. Tale distinzione, pur non essendo più vincolante ai fini della composizione dei raggruppamenti, risulta comunque utile, ad esempio, per definire l'oggetto principale dell'appalto o i requisiti di partecipazione.

ERSAF

Si ritiene utile mantenere la suddivisione.

Provincia di Verona

Si condivide tenuto conto che la suddivisione potrebbe essere utile anche per una migliore definizione del subappalto.

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

Un appalto di ristorazione collettiva dovrebbe prevedere solo le prestazioni inerenti la preparazione e la distribuzione dei pasti escludendo opere accessorie, di carattere infrastrutturale e di manutenzione straordinaria. I punteggi di qualità assegnabili a servizi/ investimenti estranei all'obiettivo primario della corretta e sicura nutrizione potrebbero essere utilizzati per premiare le specificità e gli obiettivi primari. Inoltre assegnare rilevanti, rispetto al totale dei disponibili, punteggi di qualità potrebbe risultare determinante per l'assegnazione dell'appalto trasformandolo di fatto da appalto di servizio di ristorazione collettiva ad appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Legacoop Produzione e Servizi

"Come già specificato anche all'interno dello stesso quesito della presente consultazione, l'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie non sarebbe più richiesta dal codice al fine della composizione dei raggruppamenti, né rileva ai fini dei limiti massimi di subappalto nei servizi e nelle forniture (diversamente a quanto avviene per i lavori, in cui non può essere affidata a terzi "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente").

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, tale distinzione, all'interno del presente bando tipo, potrebbe essere superata. In ogni caso, se anche si decidesse di mantenere la distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, tale suddivisione non potrà essere, a nostro avviso, utilizzata come criterio ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale cui applicare la revisione prezzi (si vedano, sul punto, le considerazioni sub D1.)."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Si condivide la scelta di mantenere l'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie oggetto dell'appalto per le motivazioni sopra riportate. Tuttavia poiché tale distinzione non è più vincolante ai fini della composizione dei raggruppamenti, il Bando Tipo potrebbe prevedere la scelta di qualificare le prestazioni a discrezione della Stazione Appaltante in ragione della specifica gara (quale parte eventuale e facoltativa).

Operatore economico

Si condivide.

CONSIP S.P.A.

"Se è senz'altro vero che la distinzione in prestazioni principali e secondarie può aiutare a rendere più chiara la descrizione dell'oggetto dell'appalto, è anche vero che essa potrebbe creare confusione nella misura in cui non sono chiari gli impatti, sia sulla gara che sull'esecuzione contrattuale, di questa distinzione. Si noti, a tal proposito:
1) che nel Codice gli unici riferimenti relativi alla "prestazione principale" (o all'"oggetto principale" delle prestazioni) sono volti, in sostanza, a determinare le disposizioni applicabili in relazione alla natura di contratti misti (si veda, ad es., art. 14 comma 18, 23 e 25 o l'art. 180 relativo alle concessioni).

2) che nel Bando Tipo si fa inoltre riferimento alla prestazione principale in relazione alla disciplina della revisione prezzi, limitandone appunto l'applicazione alla sola prestazione principale – previsione che, per quanto in generale appaia di buon senso, non sembra trovare riscontro esplicito nel Codice.
In definitiva, appare necessario prestare attenzione a che l'inserimento, nella definizione dell'oggetto dell'appalto, della distinzione tra prestazioni principali e secondarie risulti coerente e ben coordinata con altre disposizioni del Codice o del Bando Tipo.
Si ritiene inoltre che la predetta distinzione non dovrebbe rilevare ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 68 comma 2 del Codice."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"L'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie non sarebbe più richiesta dal codice al fine della composizione dei raggruppamenti, ai fini dei limiti massimi di subappalto nei servizi e nelle forniture (diversamente a quanto avviene per i lavori, in cui non può essere affidata a terzi "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente").

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, tale distinzione, all'interno del presente bando tipo, potrebbe essere superata. In ogni caso, se anche si decidesse di mantenere la distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, tale suddivisione non potrà essere, a nostro avviso, utilizzata come criterio ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale cui applicare la revisione prezzi".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Si condivide la scelta di mantenere l'indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie al fine della definizione dei requisiti di partecipazione e della partecipazione in ATI.

ANIP-CONFINDUSTRIA

Opportuno mantenere l'indicazione di prestazione principale e prestazioni secondarie (informazione importante, tra l'altro, per a) definire l'oggetto principale dell'appalto; b) facilitare la suddivisione dei requisiti di partecipazione; c) ma anche per agevolare la suddivisione delle attività nel caso di partecipazione in forma aggregata (soprattutto RTI)

ASSILEA - Associazione Italiana Leasing

"Stante il venir meno della distinzione tra "prestazioni principali" e "prestazioni secondarie" nelle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici concernenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI (art. 68 del d.lgs. n. 36/2023, a fronte del passato art. 48 del d.lgs. 50/2016), la distinzione proposta nel "bando tipo" oggetto di consultazione potrebbe generare confusione tra le stazioni appaltanti e tra gli operatori economici.
Si suggerisce dunque di riportare nel "bando tipo" oggetto di consultazione, quanto meno in forma di nota, le considerazioni contenute nel presente quesito D2 del questionario cui si sta dando riscontro, o comunque la precisazione per cui l'eventuale distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie è funzionale esclusivamente a individuare l'oggetto principale dell'appalto e/o i requisiti di partecipazione."

Markas S.r.l.

Si ritiene sia corretta la scelta di mantenere tale possibile distinzione, soprattutto per eventuali gare di maggiore complessità che prevedono come oggetto diversi servizi/lavori/forniture. Potrebbe essere utile esplicitare nel bando che tale distinzione tra prestazione principale e secondaria non è comunque vincolante ai fini della composizione dei raggruppamenti.

Dipendente pubblico

"Si ritiene assolutamente coerente con l'impostazione della complessiva documentazione di gara la distinzione tra prestazione principale e secondaria, purché non assurga ad obbligatoria infatti, la previsione in disciplinare, anche se non più obbligatoria, potrebbe complicare, anziché semplificare, la verifica della ripartizione delle attività e dei requisiti di partecipazione nell'ambito degli RTI per taluni appalti ove non è immediata la distinzione tra prestazione principale e secondaria, né è immediato individuare i relativi CPV."

AISCAT

Si condivide l'impostazione proposta nel documento.

#Vitadagara – APS

Tale distinzione risulta utile anche per poter decidere il migliore raggruppamento con cui partecipare a quella determinata procedura.

Ristuccia Tufarelli & Partners

Si chiede di espungere tale distinzione in quanto non più coerente con le indicazioni della Corte di Giustizia in materia di RTI da ultimo rese nella sentenza Caruter in C-642/20 e per questo non riprodotta nell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre tale previsione ha anche significativi impatti sulla revisione prezzi rispetto alla quale lo schema di disciplinare all'art. 3.2 prevede che l'aggiornamento dei prezzi avvenga nei limiti dell'80% della sola prestazione principale, limitando così l'operatività dell'istituto in contrasto con l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Si chiede pertanto anche di espungere il riferimento alla prestazione principale contenuto nell'art. 60.

Domanda 3 - Con riferimento all'importo, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Si chiedono eventuali osservazioni al riguardo.

Comune di Sesto Fiorentino

Si precisa che deve essere indicato il ccnl applicabile. È possibile e nel caso si può prevedere l'opzione nel bando tipo, indicare più contratti leader anche in relazione alle prestazioni secondarie dell'appalto che possono essere anche molto diverse dalla principale e quindi far riferimento a un diverso ccnl? Ad esempio gestione servizi educativi all'infanzia in cui la prestazione principale sono i servizi educativi e la secondaria la manutenzione ordinaria della struttura.

ERSAF

L'inserimento del costo della manodopera all'interno dell'importo totale della componente economica può far sorgere l'idea che tutto il ribasso sia riferibile alla quota ribassabile. è pertanto comunque necessario, in sede di offerta economica, la quantificazione puntuale della componente "manodopera".

Operatore economico

"La formulazione prevista nel bando pare escludere totalmente la possibilità di ribasso. Diverso è invece quanto illustrato nella Vs spiegazione del presente punto.
Con la formula prevista nel bando tipo si prospetta una uniformità di offerte.
Chiarito che non è realmente escluso il ribasso ai costi della manodopera, occorre formulare meglio il significato testuale di ""non soggetti a ribasso""."

Legacoop Produzione e Servizi

"La norma di cui all'art. 41, comma 14, del codice, che prevede la non ribassabilità dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante e ricompresi all'interno della base d'asta risponde al condivisibile intento di limitare i fenomeni di dumping contrattuale e dei ribassi eccessivi che troppo spesso vanno a ripercuotersi, in ultima analisi, sulle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati negli appalti. Non si può fare a meno di notare, tuttavia, che la deroga contenuta nell'ultimo periodo del citato articolo 41, comma 14 ("Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale") rischia, da un lato, di svuotare di significato tale norma e, dall'altro, di rappresentare una fonte di ampio contenzioso, in contrasto con lo spirito di certezza e celerità delle procedure di affidamento perseguite dal nuovo codice.
Ciò premesso, con specifico riferimento alla soluzione operativa proposta nello schema di bando tipo illustrata nel presente quesito, si ritiene tale soluzione condivisibile, in quanto coerente con il dettato normativo."

Stazione appaltante

"L'impostazione ipotizzata nello schema di bando tipo appare foriera di possibili incertezze.
Da una parte, infatti, è prevista la non ribassabilità dei costi della manodopera, dall'altra, tuttavia, tali costi sono stati ricompresi nell'importo a base di gara e, come tali, ricompresi nell'importo sul quale applicare il ribasso offerto dai concorrenti.
Ebbene, dall'impostazione ipotizzata nello schema di bando tipo non è del tutto chiaro se l'Autorità ritenga che i costi della manodopera siano effettivamente non ribassabili o se, piuttosto, ritenga che possano essere ammesse anche offerte che comportino un ribasso di tali costi (ferma, l'eventuale verifica degli stessi in sede di anomalia).

In altri termini, volendo fare un esempio che tenga conto dell'impostazione ipotizzata nello schema di bando tipo, non è chiaro se, dato un importo complessivo a base d'asta di 100, comprensivo di costi della manodopera pari a 70:

1. i concorrenti possano offrire un ribasso massimo del 30%, non andando così ad "intaccare" i costi della manodopera, oppure
2. possano essere ritenuti ammissibili anche ribassi superiori al 30% che avrebbero l'effetto, nei fatti, di ribassare anche i costi della manodopera.

Ancorché nello schema di bando tipo venga espressamente prevista la non ribassabilità dei costi della manodopera, da una lettura di quanto riportato nello schema di questionario al bando tipo non sembra potersi escludere che codesta Autorità propenda per l'ipotesi sub 2. In tale schema, infatti, codesta Autorità, dopo aver richiamato la previsione dell'art. 41, comma 14, nella parte in cui "fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" sembra prevedere espressamente la possibilità di offrire riduzioni del costo della manodopera precisando che "Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica".

Pertanto, si suggerisce di:

- sostituire il periodo del paragrafo 3 del Bando tipo n. 1/2023 "I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso" con il seguente: "Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica";

o, in alternativa

- modificare il periodo del paragrafo 3 del Bando tipo n. 1/2023 come segue: "I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Eventuali riduzioni dell'importo complessivo dell'appalto che, a seguito del ribasso offerto, incidano sul costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e che derivino da una più efficiente organizzazione aziendale, saranno, poi oggetto di verifica"."

Dussmann Service S.r.l.

In alcuni appalti di servizi (vedasi quelli di sanificazione) la quota relativa alla manodopera risulta pari anche a più del 90% del totale. Nelle condizioni proposte le gare per questi servizi potrebbero diventare quasi esclusivamente legate all'offerta tecnica. Si chiede in ogni caso di chiarire che il costo della manodopera indicato in bando potrà essere giustificato in misura inferiore dalle imprese anche in ragione del minor costo aziendale del personale rispetto alle tabelle ministeriali.

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI

"Si segnala la necessità di prevedere un idoneo coordinamento tra la disposizione che impone all'operatore di fornire una specifica dimostrazione, in caso di ribasso incidente sui costi della manodopera, e la disciplina in materia di verifica di anomalia dell'offerta.

È necessario specificare che la verifica in ordine (quanto meno) al rispetto dei minimi salariali si rende necessaria ogni qualvolta il concorrente formuli un'offerta che postula un ribasso sui costi della manodopera.

Si rinvia, per un più articolato sviluppo delle considerazioni che precedono, alle osservazioni esplicitate nella apposita sezione del questionario dedicata alla verifica di congruità".

Operatore economico

Tale disposizione era già stata censurata nel vecchio codice degli appalti dalla Commissione Europea perché violativa dei principi di concorrenza, lo scorporo non consentiva al concorrente di far valere il vantaggio competitivo relativo al costo della manodopera. Si era, pertanto, prevista la possibilità di verifica di congruità. Applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera potrebbe risultare migliore. In ogni caso i costi della manodopera, nel caso di verifica di congruità, dovranno tenere conto sempre del contratto di riferimento indicato dall'operatore economico.

Domanda 4 - È stata inoltre inserita una clausola facoltativa relativa all'opzione del quinto. Rispetto alle due possibili interpretazioni, una letterale ed una che tiene conto dell'assenza di analoga previsione nella direttiva comunitaria, è stata adottata, nel documento di consultazione, quella che la considera quale opzione a sé stante di modifica del contratto, come fosse una tipizzazione voluta dalla norma alla stregua delle modifiche ex articolo 120 comma 1 lettera a). In tale caso l'importo del quinto deve essere conteggiato nel valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia. Inoltre, ciò comporta che in caso di modifiche di cui al comma 1 lettere b) e c) e ai commi 2 e 3, si possa procedere ad una rinegoziazione contrattuale. Si chiedono osservazioni in merito.

ASST OVEST MILANESE

Il valore del quinto non deve essere conteggiato nella base di gara in quanto, essendo l'aumento/diminuzione del 20% un fatto opzionale e non necessariamente realizzato, comporta un aumento fittizio della base di gara e dell'importo dell'incentivo delle funzioni tecniche, con il rischio di generare una percezione indebita di denaro pubblico in caso in cui il contratto non venga assoggettato alla variazione del quinto.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

"Con riferimento al 3.2. REVISIONE PREZZI
- a norma degli artt. 60 e 9 del codice, il paragrafo 3.2 andrebbe modificato come segue:
Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato , tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, determinando una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operando nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente(...) i prezzi sono rinegoziati secondo buona fede. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ... [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice].
- Inoltre si richiede di specificare che l'obbligo della clausola di revisione prezzi trova applicazione solo in relazione "ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero che abbiano un termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori" "(...) parere MIT dell'8 maggio 2022, n. 1455. 1371 del 21.06.2022".

ERSAF

Si ritiene necessario chiarire nel bando quale interpretazione è applicata. Si suggerisce il rilascio di un nuovo comunicato, a integrazione di quello del 23/3/2021 relativo all'interpretazione del "quinto d'obbligo".

Provincia di Verona

"Non è chiaro il collegamento tra la variazione del quinto e le modifiche di cui al comma 1 lettere b) e c) e ai commi 2 e 3.
Sembrerebbe inoltre che il mancato inserimento della previsione della variazione del quinto (in diminuzione) comporti che la stazione appaltante debba utilizzare il contratto sino al 100% del suo importo salvo che introduca delle clausole di rinegoziazione (collegate tuttavia a sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili)."

Operatore economico

L'art. 3.2 se la revisione prezzi è annuale, così come la rilevazione dell'indice di riferimento ISTAT, non si comprende quindi perché la variazione debba essere riferita al valore all'importo complessivo del contratto.

Legacoop Produzione e Servizi

"Ultimamente si sta assistendo a casi in cui le stazioni appaltanti ritengono di includere il c.d. "quinto d'obbligo" tra le voci che compongono il valore complessivo dell'appalto, così come si propone di fare con la clausola oggetto di consultazione.
Si ritiene, però, che tale soluzione non sia condivisibile. L'articolo 14, comma 4, del codice, in continuità con quanto previsto dal vecchio codice, prevede che "Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".
Ebbene, il c.d. quinto d'obbligo fa riferimento non tanto a opzioni e/o rinnovi predeterminati dalla stazione appaltante, bensì a prestazioni aggiuntive di cui la stazione appaltante non può stabilire né se saranno necessari né in che misura. Si tratta, insomma, di varianti al contratto originario, che si rendono necessarie in modo del tutto imprevedibile, sicché l'operatore economico – anche in presenza di una disciplina di gara che avverte della possibilità per la stazione appaltante di avvalersi del "quinto d'obbligo" – non ha alcun affidamento sull'effettiva richiesta di tali prestazioni in corso di esecuzione.
Ciò è stato argomentato anche, in modo del tutto condivisibile, dalla giurisprudenza amministrativa formatasi nella vigenza del precedente codice. In particolare, è stato ricostruito come "il "quinto d'obbligo" rientra tra le modifiche contrattuali, oggetto di variante, e quindi si differenzia nettamente dai patti aggiunti al contenuto del contratto che si inseriscono nella fase di formazione del medesimo ed ai quali la norma in esame si rivolge.
Inoltre la sua inclusione negli atti di gara, ma non nel contratto, finirebbe per creare una distonia rilevante tra valore della gara e valore del contratto. Infatti l'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici prevede che tale diritto potestativo ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione

appaltante, mentre il valore della gara risulterebbe fin dall'inizio ancorato ad un importo solo ipotetico e sicuramente divergente dalle offerte dei concorrenti, dal cui confronto concorrenziale dovrebbe di norma scaturire la difformità tra valore della gara e valore del contratto.
In considerazione di ciò nessuna norma del Codice dei contratti pubblici, e tantomeno l'art. 106, comma 12, richiede che il ricorso al "quinto d'obbligo" assuma rilevanza ai fini della determinazione del valore dell'appalto oggetto di gara. E non se ne può dunque tenere conto neppure per le soglie di rilevanza comunitaria." (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sent. n. 284/2020).
Si noti, peraltro, che incrementando del 20% tutte le basi di gara (questo sarebbe l'effetto concreto prodotto dalla scelta posta in consultazione) si creerebbe l'effetto di richiedere requisiti di partecipazione proporzionalmente più alti per tutte le gare, con uguale incremento delle garanzie fideiussorie necessarie. Tutto ciò, in ultima analisi, con il risultato di restringere l'accesso al mercato, in contrasto con il favor partecipationis.
Si propone, dunque, di eliminare, alla Tabella 3 dell'articolo 3 del Bando tipo, la riga relativa all'"importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento"."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

"Visto il tenore art. 9 comma 1, sotto richiamato, sarebbe opportune tipizzare alcune esemplificazioni. Ad esempio: "…se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali"".

Operatore economico

Il quinto d'obbligo dovrebbe sempre essere conteggiato nel valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia.

CONSIP S.P.A.

Si chiede di confermare che la scelta di considerare il quinto alla stregua di un'opzione a sé stante di modifica del contratto escluda la necessaria ricognizione, ai fini dell'operatività di tale opzione, dei presupposti di cui alle varianti in corso d'opera.

Agenzia del Demanio

"Si condivide la rappresentazione del c.d. to d'obbligo" di cui all'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 come ipotesi autonoma rispetto a quelle previste al comma 1 lett. b) e c) e ai commi 2 e 3 della medesima disposizione.
Risulta altresì utile la previsione di due distinte tabelle (n. 1 e n. 3) relative rispettivamente (i) all'importo a base di gara a cui ancorare i requisiti di partecipazione e il ribasso (tabella n. 1) e (ii) al valore globale stimato (tabella n. 3) (cfr. art. 14, comma 4 del nuovo Codice) funzionale all'individuazione della soglia eurounitaria e della relativa procedura.
Si potrebbe eliminare l'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) trattandosi di ipotesi di sostituzione dell'o.e. già previste dal Codice che non lasciano margini di discrezionalità alcuna alla SA."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Non si condivide la scelta di computare il 20% riferito all'eventuale quinto d'obbligo nell'importo globale stimato, in quanto non riconducibile a modifiche "previste in clausole chiare, precise e inequivocabili" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice. Si considerino anche i maggiori oneri posti in capo agli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara (es. contributo ANAC, importo garanzia provvisoria).

Dipendente pubblico

"Non si ritiene corretto inserire l'eventuale aumento del quinto nel valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia. Tale previsione potrebbe generare una distorsione complessiva del fabbisogno e della conseguente procedura.
La previsione del quinto è facoltativa ed eventuale e l'articolo 14 considera che il calcolo della base d'asta tenga conto (soltanto) delle opzioni e dei rinnovi, come tali quantificabili a priori, non anche di eventuali altre forme di modifica contrattuale (si pensi alle proroghe dei commi 10 ed 11).
dunque, l'art. 14 non fa riferimento a tutti i casi di modifica in corso di esecuzione contemplati dall'art. 120.
Ove il comma 1 lett. a) dell'art. 120 avesse voluto comprendere anche questa ipotesi specifica del quinto tra le opzioni, lo avrebbe previsto con un inciso compreso nella precisazione ""che possono consistere anche in clausole di opzione""."

AISCAT

Si concorda con la previsione in bando tipo.

#Vitadagara - APS

"L'inclusione del quinto d'obbligo nel valore complessivo dell'appalto non appare rispondente alle norme e risulta controproducente per le stazioni appaltanti.
L'ipotesi di quinto d'obbligo, infatti, non pare riconducibile all'art. 120 co. 1 lett. a), ma all'ipotesi di cui alla lett. c), ossia alle varianti in corso d'opera. Non si tratta, invero, di scelta discrezionale della stazione appaltante, ma di varianti necessarie che possono essere imposte se limitate al quinto (con conseguente firma del solo atto di sottomissione, senza necessità di modifica contrattuale) o devono essere accettate se di valore superiore (con atto aggiuntivo al contratto).
Comprendere il quinto d'obbligo nel valore del contratto (andando oltre il tenore letterale della norma che fa riferimento esclusivamente ad opzioni e rinnovi), aumentando in concreto sempre l'importo contrattuale del 20%, provoca effetti distorsivi e controproducenti per la stazione appaltante almeno sotto due profili:
a) le amministrazioni sarebbero tenute a prevedere importi sempre maggiori nei quadri economici dei contratti al di fuori degli imprevisti, con maggiori oneri a livello di bilanci pubblici;
b) la previsione di un valore del contratto maggiore rispetto alle previsioni normative comporta anche l'illegittimo aumento del valore delle possibili modifiche ai sensi dell'art. 120 dello stesso Codice.
Inoltre, il corrispondente aumento del valore del contratto ha effetti pregiudizievoli sulla concorrenza in relazione all'aumento dei requisiti di partecipazione e degli importi delle cauzioni."

Studio Albonet

"OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO
Al punto 3.3 del disciplinare si introduce la seguente opzione aggiuntiva ed autonoma rispetto alle altre opzioni che contribuiscono a determinare il valore dell'appalto: "Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto".
Nella successiva tabella 3 si dà chiara evidenza che tale opzione concorre a determinare il valore dell'appalto.
A parere di chi scrive, la norma di riferimento, art. 120 comma 9, è stata travisata nel suo significato sostanziale. Essa non sembra affatto introdurre una nuova causa legittima di variazione contrattuale, ulteriore rispetto alle altre cause declinate nei commi precedenti, che si appaleserebbe non rispettosa del diritto comunitario e contrastante con i criteri di delega, bensì sembra voler semplicemente precisare che, previa indicazione nei documenti di gara iniziali, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, ogni variante in aumento o in diminuzione dovuta (e legittimata) da una delle condizioni espressamente previste dai commi che precedono tale previsione.
SOLUZIONE
Per le ragioni sopra espresse, si invita a rimuovere tale previsione dall'elenco delle opzioni che determinano il valore dell'appalto. La stessa sorte vale per la stessa voce indicata nella tabella 3. La clausola potrà invece essere prevista come precisazione eventuale da riportare in calce al punto 3.3."

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (ARTICOLO 4) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 5) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (ARTICOLO 6)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Provincia di Verona

Lo schema di bando prevede il possesso dell'iscrizione alla white list per le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Il requisito è previsto a pena di esclusione. Si ritiene opportuna l'indicazione della possibilità di ricorrere al subappalto qualificante.

Confindustria Cisambiente

Si ritiene sia opportuno che, con riferimento ai soggetti ammessi, il bando faccia esplicito riferimento agli operatori singoli ex art. 65 c. 2 lettera a). In particolare, in relazione ai consorzi stabili ex art. 65, c. 2, lett. d). visto che sembrerebbe stato reintrodotto il "cumulo alla rinfusa esteso", si propone una limitata modifica dell'art. 6.5 del bando tipo, nel senso di seguito indicato: "i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano, laddove necessario, i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate pur se non indicate come esecutrici".

Legacoop Produzione e Servizi

"All'art. 4 del bando tipo in consultazione è prevista la clausola facoltativa per cui la stazione appaltante può escludere, "previo contraddittorio", i c.d. raggruppamenti sovrabbondanti.

È stato chiarito ripetutamente, anche da codesta Autorità, che la costituzione di un RTI sovrabbondante, in sé, non è vietato, ciò anche in ragione del favor partecipationis e della libertà imprenditoriale, che consente di partecipare alle gare nelle forme più opportune. In particolare, codesta Autorità ha già avuto modo di chiarire, così come è stato statuito dalla costante giurisprudenza, che "l'esclusione non potrà mai essere automatica e che la stazione appaltante, qualora ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, ha l'onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l'opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto. Nell'ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo dovrà essere disposta l'esclusione dalla gara" (AVCP, Comunicato del Presidente del 12 maggio 2014).
Ebbene, riteniamo possa essere utile chiarire anche all'interno della clausola del bando tipo come la discrezionalità della stazione appaltante nell'escludere un RTI sovrabbondante sia limitata alla valutazione degli elementi anzidetti, sicché la potestà di escludere l'RTI in questione deve ritenersi generalmente recessiva rispetto ai prevalenti principi di libertà imprenditoriale e favor per le aggregazioni tra imprese."

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

"Relativamente alla clausola "[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara", si osserva che non è chiaro quando essa, espressamente indicata nello schema di bando tipo come facoltativa, possa essere inserita.
Per una maggiore comprensione della clausola, sarebbe inoltre opportuno specificare che l'esclusione può essere disposta solamente qualora la stazione appaltante accerti in concreto che tale strumento giuridico è stato utilizzato per finalità anticoncorrenziali.
In secondo luogo, sussistono dubbi in merito alla corretta interpretazione della locuzione "previo contraddittorio", non essendo esplicitate né nel bando tipo né nel testo del Codice le modalità con cui esso è destinato ad operare. Sarebbe opportuno dunque specificare le modalità tramite le quali la stazione appaltante procede alla richiesta di giustificazioni ai concorrenti."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

"4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei…
Dare i riferimenti normativi – Art 95 c.1 lett. d? non si possono inserire cause di esclusione facoltative senza il rif.to normativo
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
Attualmente il FVOE è di non utilizzo per coloro che effettuano le procedure in modalità telematica (come da disposizioni Anac) forse andrebbe contestualizzata la decorrenza con data
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese…. b) [In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente] Per quanto attiene ad imprese straniere la comprova del requisito e/o certificato

a mio avviso deve essere prodotto in lingua italiana precisando la tipologia del certificato es. tipo visura camerale, riguardo a caricare il certificato nel FVOE bisogna essere chiari se è obbligatorio per PA ed imprese
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) [Facoltativo] Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € ... IVA esclusa
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. È sparita la polizza di Responsabilità professionale... rimetterla utile...
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni di un elenco di ... [servizi/forniture] analoghi a ... La comprova del requisito è fornita mediante: UNO delle seguenti modalità"

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

"Per quanto riguarda i requisiti speciali è necessario tenere in considerazione l'articolo 99 co 2 del Codice e precisare quale sia il soggetto tenuto a rendere disponibile la documentazione probatoria in caso prestazioni rese nei confronti di Enti pubblici (principio di decertificazione) e questo anche In base art 99 co 3.
La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Si Vedano schede di lettura Codice Appalti Servizio Studi del Parlamento.
Sarebbe opportuno riscrivere la clausola Self cleaning aggiungendo la disciplina dell'esclusione e prevedendo che l'operatore economico debba comunicare:
a) la comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6
b) la comprova dell'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e l'assunzione dell'obbligo ad ottemperare successivamente ai sensi del comma 4.
Opportuno prevedere che gli OE rendano dichiarazioni anche per situazioni pendenti quali violazioni non definitivamente accertate con il fisco secondo quanto previsto dall'art 96 comma 3 sarebbe opportuno introdurre se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante"

Operatore economico

"Soggetti ammessi: i raggruppamenti temporanei d'impresa dovrebbero avere sempre l'opportunità di partecipare congiuntamente anche laddove avessero singolarmente i requisiti per partecipare alla gara, ciò poiché in caso di un servizio particolarmente importante deve esserci la possibilità di poterlo scorporare e suddividere fra più soggetti. Questo comporta sicuramente una maggiore partecipazione alla gara con la possibilità di raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo.
Non si condivide la limitazione dell'aggiudicazione ad un massimo di lotti; La previsione di più lotti è già di per sé stessa un'apertura al mercato e una garanzia di partecipazione per le piccole/medie imprese, limitare l'aggiudicazione porterebbe ad una minore competizione all'interno della gara."

CONSIP S.P.A.

"Nel Paragrafo 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE non vi è alcun riferimento al FVOE. Sul punto si osserva una divergenza con quanto indicato nel par. 15.1, laddove si menziona il Fascicolo con riferimento ai requisiti di ordine generale: ""Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento"". Sarebbe, dunque, opportuno esplicitare il riferimento al FVOE anche nel par. 5, così come previsto, peraltro, al par. 6 relativamente ai requisiti speciali, ove si precisa che gli stessi ""dovranno essere verificati dalla s.a. accendendo al FVOE"". Inoltre, in relazione alle "altre cause di esclusione" – considerato il tenore della nuova causa di esclusione automatica ex art. 94, co. 5, lettera c) in caso di appalti PNRR, sarebbe utile chiarire se l'impresa, che abbia superato la soglia dei 50 dipendenti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ma successivamente al termine per l'invio telematico del rapporto biennale (es. nel mese di gennaio di un nuovo biennio), possa, stante la propria condizione di soggetto impossibilitato a trasmettere un rapporto in quanto per essa il biennio nel quale è maturato l'obbligo non è ancora chiuso, partecipare ugualmente alla gara di cui trattasi impegnandosi a produrre, in caso di aggiudicazione, la relazione di cui al comma 3 del summenzionato art. 47 entro sei mesi della stipula del contratto (e comunque, non appena sarà possibile, copia del rapporto redatto e trasmesso)."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Per il requisito di iscrizione alla white list in caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, pare utile richiamare il comunicato del Presidente dell'ANAC di data 17 gennaio 2023.

CONFORMA

È stata adottata una interpretazione cumulativa delle clausole che consentono alle stazioni appaltanti di limitare l'aggiudicazione e la partecipazione nelle gare suddivise in lotti; infatti il limite di partecipazione non è più autonomo, ma può essere imposto esclusivamente in aggiunta al limite di aggiudicazione e solo nel caso in cui ci si aspetti un rilevante numero di partecipanti. L'onere motivazionale per la limitazione alla partecipazione, tuttavia, ad oggi è lasciata alle Stazioni Appaltanti (il bando tipo prevede la seguente formulazione: "Tale limitazione è stata imposta perché …. [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'art. 58]): si ritiene opportuno predeterminare dette ragioni che consentono la limitazione, per evitare a soluzioni potenzialmente di volta in volta soggettive.

FATER SPA

Con riferimento all'art. 6.2. laddove si dice che "La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;" . In questo caso nei bilanci non sono esplicitate le voci di fatturato relative a delle categorie di prodotti specifiche o dei particolari canali di vendita. Si chiede pertanto di specificare che, nei casi in cui non si evinca dai bilanci il dettaglio richiesto, ai fini dell'appalto specifico, di accettare comunque i bilanci ma corroborati da apposite dichiarazioni e certificazioni di enti terzi a comprova dei suddetti requisiti specifici e richiesti nei requisiti tecnico-professionali.

AISCAT

"Con riferimento alla facoltà riservata alla Stazione Appaltante (art. 4 del Bando Tipo) di escludere gli RTI composti da soggetti che singolarmente abbiano i requisiti di partecipazione, si chiede conferma che trattasi della tematica concernente gli RTI sovrabbondanti. Se confermato, si chiede se il contraddittorio indicato in tale clausola sia finalizzato a provare l'intento anticoncorrenziale perseguito dal raggruppamento.
In tal caso, si richiede una precisazione ulteriore all'interno del testo della clausola, affinché venga disciplinata la modalità e le tempistiche entro cui gli Operatori economici debbano fornire gli elementi giustificativi del ricorso all'ATI sovrabbondante, al fine di evitare più che probabili lungaggini procedimentali e contenziosi."

GE Medical Systems Italia Spa

"Si propone di modificare come segue (modifiche indicate in rosso):
Rif. art. 6.3.b p. 18 -
- prevedere che i documenti a comprova siano in alternativa
- aggiungere come opzione per la comprova ""presentazione delle fatture con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione""
- eliminare l'aggettivo ""quietanzate"" con riferimento alle fatture"

#Vitadagara - APS

"Considerando che tra l'attuale art. 80 e quanto predisposto dal nuovo Codice vi è una sostanziale differenza, sarebbe opportuno che ci fosse una spiegazione nel merito dell'applicazione dell'art. 94 e soprattutto 95.
In quest'ultimo caso sarebbe necessario fornire delle indicazioni sul modo in cui l'Ente Pubblico giudica secondo discrezionalità. In tale modo si potrebbero evitare inevitabili contenziosi. Non vi è alcun riferimento all'art. 98 "Illecito professionale grave", che invece andrebbe esplicitato, anche a grandi linee, su quali circostanze comportano l'esclusione."

CISL

Rimarcando, comunque, l'importante necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla redazione di un bando tipo per lavori, assente al momento, riportiamo alcuni aspetti caratterizzanti il mondo edile che, attraverso importanti istituti, permettono la determinazione di importanti presupposti di legalità, applicazione contrattuale e trasparenza, utili anche nella regolamentazione degli altri settori produttivi. Il dialogo industriale, portato avanti dalle parti sociali firmatarie dei contratti nazionali dell'edilizia industria, artigianato e delle piccole-medie imprese ha permesso l'introduzione di importanti previsioni normative, poi estese, in parte, anche alle altre categorie. Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, Il Durc, Documento Unico di regolarità contributiva, dal 2015 DOL, rilasciato dalle Casse su richiesta dei soggetti abilitati, attesta la regolarità delle singole imprese su tutto il territorio nazionale rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse. La forza dell'istituto, che ne sancisce il successo immediato fin dalla sua prima attivazione, è la messa a sistema di tutta la contribuzione, pubblica e contrattuale. È sufficiente che una sola contribuzione non sia in regola per avere effetti sull'intero documento di certificazione, bloccando così partecipazioni a gare e

pagamenti. A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del D.L. n34/2014, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche, in tempo reale e per tutto il sistema nazionale. Di conseguenza, il sistema di enti bilaterali, garantisce ulteriori e fondamentali parametri in termini di corretta applicazione contrattuale, di versamenti contributivi e di mantenimento della regolarità. Lo strumento viene potenziato, successivamente, con il calcolo della congruità della manodopera in relazione alla realizzazione dell'opera. L'attestazione del calcolo della congruità, ai sensi del D.M. 143/2021 che ha recepito l'Accordo delle Parti Sociali del 10 Settembre 2020, avviene da parte delle Casse Edili/Edilcasse per lavori pubblici e privati sopra i 70 mila euro. È importante menzionare questo strumento in quanto la mancanza di regolarità dell'attestazione provoca effetti di irregolarità per le imprese che vengono quindi registrate come tali nella Banca Dati della Commissione Nazionale delle Casse Edili. Questo comporta che, in mancanza di regolarizzazione, la non congruità provoca l'irregolarità dei DOL richiesti successivamente. È facilmente immaginabile l'importanza, anche in termini di supporto nella selezione degli operatori economici, che questi istituti ricoprono per l'attività pubblica. Lo stesso legislatore, di conseguenza, ne ha previsto un ruolo centrale nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici nell'art. 119 commi 8 e comma 14, ai fini di garantire il contrasto al lavoro sommerso e irregolare ma anche per coadiuvare nell'applicazione dell'art.11 nelle procedure di intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti. Anche il citato articolato normativo, infine, riporta l'intenzione di estensione della congruità agli altri settori coinvolti nei bandi di gara in relazione al loro contratto d'applicazione.

INVITALIA SPA

"Con riferimento all'articolo 5 del Bando Tipo 1-2023 si fa riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 ss. del Codice dei Contratti che operano nei confronti degli operatori economici. A tal riguardo, l'articolo 94, co. 3, lett. a) fa riferimento "all'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". La disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 non contiene definizione di operatore economico. Tuttavia, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 231/2001 statuisce il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
Ciò premesso, si chiede se l'espressione "operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" è da intendersi nel senso che l'esclusione opera anche qualora sussista unicamente una sentenza di condanna nei confronti dell'ente persona giuridica e non anche nei confronti delle persone fisiche di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

In relazione alle previsioni contenute di partecipazione plurima alla gara la previsione legata alla partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore che a sua volta partecipa andrebbe riferita ai consorzi art. 65 lett. b) c) e d).

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

"Il punto 6.3) prevede che [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni di un elenco di … [servizi/forniture] analoghi a … [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € …: [se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione]. Orbene, tale opzione appare iniqua e stringente per il principio di libero accesso al

mercato previsto all'art.3 del Codice dei Contratti, anche perché la norma consente tale circostanza come opzione. Difatti il comma 11) dell'art.100 del Codice dei contratti prevede che Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Inoltre, lo stesso comma prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere senza esplicita previsione dei servizi di ingegneria e architettura.
Il punto 6.4 prevede quale requisito di capacità tecnico-professionale quanto segue:
a) [Se richiesto servizio/fornitura "di punta"] Il requisito del servizio/fornitura di punta di cui al punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione … [indicare la prestazione] deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.
[o in alternativa]
[Se richiesto] Il requisito del servizio/fornitura di punta di cui al punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione … [indicare la prestazione] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … [ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].
Tale previsione del cosiddetto "servizio di punta" non appare in linea con i requisiti richiesti per i servizi di ingegneria ed architettura.
Infine, vista l'entrata in vigore della legge n.49 del 21 aprile 2023 – c.d. "equo compenso" è opportuno che le previsioni normative siano inserite nella pubblicazione del bando n.1/2023.
Difatti la corresponsione degli oneri derivanti dalle attività professionali all'equo compenso è prevista all'art.1 della Legge stessa quale conformità a:
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
Inoltre, appare chiara l'applicazione prevista nei confronti della pubblica amministrazione, quale previsione esplicita del comma 2) dell'art.2, e la nullità dei ribassi sulle prestazioni professionali prevista dal comma 1) dell'art.3 della Legge, che qui si riporta: Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera
prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
In conclusione, vista la successiva pubblicazione della Legge n.49 del 21 aprile 2023 è
opportuno inserire all'interno del bando n.1/2023 le previsioni normative previste."

Domanda 2 - Con riferimento alla disciplina dei consorzi, è stata prevista, per tutte le tipologie previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, comma 1, la necessità di indicare in sede di gara le consorziate per cui il consorzio concorre. Ciò nonostante, la norma preveda tale necessità soltanto con riferimento ai consorzi stabili. È stato ritenuto, infatti, con il conforto della relazione allegata al codice che anche per i consorzi artigiani e i consorzi di cooperative tale indicazione sia implicita, inoltre la stessa si rende necessaria per consentire la partecipazione alla medesima gara delle consorziate per cui il consorzio non concorre. Si chiedono osservazioni in merito.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni specifiche
Paragrafo 4 (Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione)
Relativamente al Paragrafo in esame, si rende necessario tenere una doverosa precisazione circa l'opportunità di valutare se, in analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza dominante relativa alle forme associative di partecipazione (ATI, RTI e GEIE), la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità (Consiglio di Stato, Sez. V, 05.08.2020 n. 4927) possa rappresentare una clausola automatica di esclusione ai sensi dell'articolo 94 del "Codice".
Pertanto, parrebbe opportuno un'integrazione e/o modifiche del Paragrafo di seguito riportato:
"I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.", tenendo conto anche della comminatoria della sanzione di esclusione della procedura per la mancata indicazione delle quote di esecuzione da parte delle consorziate, nonché chiarire puntualmente se la locuzione "tenuti" rappresenti un obbligo il cui mancato rispetto comporti l'attivazione di un sub-procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 ovvero integri una causa tassativa di esclusione."

Legacoop Produzione e Servizi

"Appare del tutto condivisibile la scelta operata nel documento posto in consultazione, relativamente alla richiesta, anche per i consorzi di cooperative e artigiani, di indicare in sede di gara – analogamente a quanto previsto per i consorzi stabili – le consorziate per cui il consorzio concorre.
Ciò, come osservato anche da codesta Autorità, appare in realtà implicito nella norma, in quanto:
- i consorzi cooperativi e artigiani, in virtù del loro scopo mutualistico, concorrono necessariamente per una o più delle consorziate;
- in assenza di un'indicazione in sede di gara delle consorziate esecutrici, sarebbe impossibile verificare il possesso, da parte di queste, dei requisiti di ordine generale richiesti dall'articolo 67, comma 5, del codice;
- in assenza di un'indicazione in sede di gara delle consorziate esecutrici si rischierebbero due possibili conseguenze, alternative tra loro e ugualmente incompatibili con la ratio della normativa: o si consentirebbe potenzialmente a tutte le consorziate a partecipare in autonomia alla gara, non essendovi modo di verificare ex ante che non siano già state indicate come esecutrici da un consorzio oppure, al contrario, si vieterebbe potenzialmente, a tutte, anche quelle che non verrebbero chiamate dal consorzio a eseguire le prestazioni, a partecipare in autonomia, per le medesime ragioni. Evidentemente si tratterebbe di conseguenze, in entrambi i casi, gravemente concorrenziali.

Per le ragioni sopraesposte, e in una lettura sistematica delle norme che regolano la partecipazione alle gare da parte dei consorzi di cooperative e artigiani, si condivide, quindi, appieno la soluzione prospettata nel documento in consultazione.
In aggiunta alla previsione proposta nel bando tipo in consultazione, appare, tuttavia, opportuno precisare anche che qualora il consorziato esecutore sia, a sua volta, un consorzio di cooperative o artigiano, anche quest'ultimo dovrà indicare le consorziate per cui concorre (c.d. designazione "a cascata"). Ciò sarebbe naturale conseguenza della natura dei consorzi di cooperative e artigiani e del rapporto organico tra consorzio e consorziata e rappresenta l'approdo che era già stato raggiunto nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 (in particolare, all'art. 48, comma 7). Il chiarimento sul punto all'interno del bando tipo eviterebbe incertezze interpretative e i conseguenti contenziosi potenziali, e renderebbe omogenea l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti.
Inoltre, laddove nel bando tipo viene riportato, riprendendo il disposto dell'art. 67, comma 5, del codice, che "I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono", appare utile, per una maggiore chiarezza, specificare che la nozione di "mezzi", introdotta per la prima volta nel d.lgs. n. 36/2023, ricomprende al suo interno "attrezzature e mezzi d'opera, nonché l'organico medio annuo" (requisiti che sia il codice del 2006 sia il codice del 2016, da ultimi, espressamente indicavano come utilizzabili dai consorzi cooperativi e artigiani ancorché posseduti dalle consorziate). È evidente come la dicitura "mezzi" sia volutamente ampia, e si ponga in un rapporto di genere a specie rispetto, appunto, ad attrezzature e personale, ma tale chiarimento all'interno del bando tipo potrebbe evitare problematiche scaturenti da interpretazioni difformi tra una stazione appaltante all'altra, che dovranno misurarsi con una innovazione lessicale rispetto a un'impostazione oramai conosciuta e consolidata."

CONSIP S.P.A.

"La disciplina dei consorzi appare ancora confusa all'interno del Codice. Dalla lettura combinata dell'art. 67 e della Relazione Illustrativa, in ragione della differente natura giuridica dei consorzi stabili rispetto a quelli cooperativi ed artigiani, sembrerebbe delinearsi il seguente quadro normativo:
1) Tutte le tipologie di consorzi (cooperative, artigiane, stabili) si qualificano con cumulo alla rinfusa dei requisiti (anche delle non esecutrici);
2) Solo il consorzio stabile può eseguire in proprio (cooperative e artigiani no, perché si realizza un rapporto simbiotico di inter organicità tra consorzio e consorziate). Quindi solo lo stabile deve dichiarare se esegue in proprio o no.
3) Cooperative e artigiani (per la loro natura inter organica con le consorziate) sono sempre tenuti a dichiarare le esecutrici. Gli stabili solo se hanno dichiarato di non eseguire in proprio.
Se si condivide la ricostruzione sopra delineata si richiede di precisarla nel Bando Tipo. Si segnala tuttavia che, nell'esperienza pratica della Centrale di Committenza, sono noti plurimi consorzi di cooperative che eseguono in proprio, diversamente dalla ricostruzione normativa sopra ipotizzata."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"Appare del tutto condivisibile la scelta operata nel documento posto in consultazione, relativamente alla richiesta, anche per i consorzi di cooperative e artigiani, di indicare in sede di gara – analogamente a quanto previsto per i consorzi stabili – le consorziate per cui il consorzio concorre.
Ciò, come osservato anche da codesta Autorità, appare in realtà implicito nella norma, in quanto:
- i consorzi cooperativi e artigiani, in virtù del loro scopo mutualistico, concorrono necessariamente per una o più delle consorziate;

- in assenza di un'indicazione in sede di gara delle consorziate esecutrici, sarebbe impossibile verificare il possesso, da parte di queste, dei requisiti di ordine generale richiesti dall'articolo 67, comma 5, del codice;
- in assenza di un'indicazione in sede di gara delle consorziate esecutrici si rischierebbero due possibili conseguenze, alternative tra loro e ugualmente incompatibili con la ratio della normativa: o si consentirebbe potenzialmente a tutte le consorziate a partecipare in autonomia alla gara, non essendovi modo di verificare ex ante che non siano già state indicate come esecutrici da un consorzio oppure, al contrario, si vieterebbe potenzialmente, a tutte, anche quelle che non verrebbero chiamate dal consorzio a eseguire le prestazioni, a partecipare in autonomia, per le medesime ragioni. Evidentemente si tratterebbe di conseguenze, in entrambi i casi, gravemente concorrenziali.

Per le ragioni sopraesposte, e in una lettura sistematica delle norme che regolano la partecipazione alle gare da parte dei consorzi di cooperative e artigiani, si condivide, quindi, appieno la soluzione prospettata nel documento in consultazione.

In aggiunta alla previsione proposta nel bando tipo in consultazione, appare, tuttavia, opportuno precisare anche che qualora il consorziato esecutore sia, a sua volta, un consorzio di cooperative, anche quest'ultimo dovrà indicare le consorziate per cui concorre (c.d. designazione "a cascata"). Ciò sarebbe naturale conseguenza della natura dei consorzi di cooperative, che non possono eseguire le prestazioni con la propria struttura (diversamente da quanto avviene per i consorzi stabili), e del rapporto organico tra consorzio e consorziata e rappresenta l'approdo che era già stato raggiunto nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 (in particolare, all'art. 48, comma 7). Il chiarimento sul punto all'interno del bando tipo eviterebbe incertezze interpretative e i conseguenti contenziosi potenziali, e renderebbe omogenea l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti.

Laddove nel bando tipo viene riportato, riprendendo il disposto dell'art. 67, comma 5, del codice, che "I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono", sarebbe utile specificare che la nozione di "mezzi", introdotta per la prima volta nel d.lgs. n. 36/2023, ricomprende al suo interno "attrezzature e mezzi d'opera, nonché l'organico medio annuo" (requisiti che sia il codice del 2006 sia il codice del 2016, da ultimi, espressamente indicavano come utilizzabili dai consorzi cooperativi e artigiani ancorché posseduti dalle consorziate). È evidente come la dicitura "mezzi" sia volutamente ampia, e si ponga in un rapporto di genere a specie rispetto, appunto, ad attrezzature e personale, ma tale chiarimento all'interno del bando tipo potrebbe evitare problematiche scaturenti da interpretazioni difformi tra una stazione appaltante all'altra, che dovranno misurarsi con una innovazione lessicale rispetto a un'impostazione oramai conosciuta e consolidata."

Confcooperative Federsolidarietà

Si condivide la previsione. Si ritiene, inoltre, opportuno che si specifichi che il riferimento a "mezzi" dell'art. 67, comma 5 del d.lgs. 36/2023 è da riferirsi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Tale chiarimento all'interno del bando tipo potrebbe evitare problematiche scaturenti da interpretazioni difformi tra una stazione appaltante all'altra, che dovranno misurarsi con una innovazione lessicale rispetto a un'impostazione oramai conosciuta e consolidata.

Markas S.r.l.

Si ritiene corretto l'inserimento di tale specifica e se ne condividono pienamente le motivazioni.

Alleanza cooperative sociali italiane

"Si condivide la previsione. Appare del tutto condivisibile la scelta operata nel documento posto in consultazione, relativamente alla richiesta, anche per i consorzi di cooperative e artigiani, di indicare in sede di gara – analogamente a quanto previsto per i consorzi stabili – le consorziate per cui il consorzio concorre.
Inoltre, laddove nel bando tipo viene riportato, riprendendo il disposto dell'art. 67, comma 5, del codice, che "I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono", appare utile, per una maggiore chiarezza, specificare che la nozione di "mezzi", introdotta per la prima volta nel d.lgs. n. 36/2023, ricomprende al suo interno "attrezzature e mezzi d'opera, nonché l'organico medio annuo" (requisiti che sia il codice del 2006 sia il codice del 2016, da ultimi, espressamente indicavano come utilizzabili dai consorzi cooperativi e artigiani ancorché posseduti dalle consorziate). È evidente come la dicitura "mezzi" sia volutamente ampia, e si ponga in un rapporto di genere a specie rispetto, appunto, ad attrezzature e personale, ma tale chiarimento all'interno del bando tipo potrebbe evitare problematiche scaturenti da interpretazioni difformi tra una stazione appaltante all'altra, che dovranno misurarsi con una innovazione lessicale rispetto a un'impostazione oramai conosciuta e consolidata.
Si ritiene opportuno che si specifichi che il riferimento a mezzi dell'art. 67, comma 5 del d.lgs. 36/2023 è da riferirsi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate."

Dipendente pubblico

Si chiede se il soggetto consorziato indicato in sede di gara debba essere in ogni caso sottoposto alle verifiche di carattere generale e speciale. Tale circostanza non è specificata.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

"Con riferimento ai consorzi tra imprese artigiane e cooperative, va specificato più chiaramente che per i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i requisiti di idoneità professionale (es. SOA) devono essere posseduti dal consorzio. Questo proprio per differenziare la disciplina rispetto ai consorzi stabili.
Inoltre, appare utile, per una maggiore chiarezza, specificare che la nozione di "mezzi", introdotta per la prima volta nel d.lgs. n. 36/2023, ricomprende al suo interno "attrezzature e mezzi d'opera, nonché l'organico medio annuo" (requisiti che sia il codice del 2006 sia il codice del 2016, da ultimi, espressamente indicavano come utilizzabili dai consorzi cooperativi e artigiani ancorché posseduti dalle consorziate). È evidente come la dicitura "mezzi" sia volutamente ampia, e si ponga in un rapporto di genere a specie rispetto, appunto, ad attrezzature e personale, ma tale chiarimento all'interno del bando tipo potrebbe evitare problematiche scaturenti da interpretazioni difformi tra una stazione appaltante all'altra, che dovranno misurarsi con una innovazione lessicale rispetto a un'impostazione oramai conosciuta e consolidata."

#Vitadagara – APS

"Sebbene si potrebbe concordare con il principio espresso nel bando tipo, che faciliterebbe le stazioni appaltanti ed eviterebbe contenziosi, non appare corretto prevedere una prescrizione che la norma non

richiede. Una tale imposizione dovrebbe ritenersi contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione.
Valuti l'ANAC se il tema possa essere oggetto di specifica segnalazione volta ad una modifica normativa."

Domanda 3 - È stata adottata un'interpretazione cumulativa delle clausole che consentono alle stazioni appaltanti di limitare l'aggiudicazione e la partecipazione nelle gare suddivise in lotti, nel senso che il limite di partecipazione non è più autonomo ma può essere imposto esclusivamente in aggiunta al limite di aggiudicazione e solo nel caso in cui ci si aspetti un rilevante numero di partecipanti. Si chiedono osservazioni in merito.

Provincia di Verona

L'interpretazione cumulativa non appare condivisibile poiché l'articolo 58 del Codice sembra lasciare tale facoltà alla stazione appaltante. In tal senso la stazione appaltante dovrebbe essere lasciata libera di poter decidere in relazione alle caratteristiche dell'appalto.

Legacoop Produzione e Servizi

La soluzione proposta va nella direzione di contenere l'utilizzo delle clausole che permettono alla stazione appaltante di limitare la partecipazione a un numero massimo di lotti. Ciò va, di fatto, nel senso di aprire maggiormente la partecipazione e la concorrenza, in un'ottica di favor partecipationis, sicché si valuta positivamente la proposta.

Operatore economico

"Si ritiene il limite di partecipazione/aggiudicazione sempre contrario ai principi di libera concorrenza ed una barriera al libero mercato, tale scelta dovrebbe quindi essere dettagliatamente motivata e con l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano.
Il caso esplicitato dell'attesa di un rilevante numero di partecipanti potrebbe essere troppo generico."

CONSIP S.P.A.

"Pur riconoscendo che la lettera della norma può dare adito a questo tipo di interpretazione, la scelta adottata dall'Autorità non appare del tutto condivisibile. In primo luogo, l'interpretazione suggerita non trova riscontro nelle Direttive Appalti ed in particolare nell'art 46 par 2 della direttiva 2014/24 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti e possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
In secondo luogo, essa finisce per attribuire al legislatore una scelta difficilmente comprensibile. Infatti, delle due l'una: o l'esistenza di un limite di partecipazione a N lotti determina, di fatto, un automatico vincolo di aggiudicazione a massimo N lotti (se si partecipa a massimo N lotti è automaticamente impossibile aggiudicarsene più di N!), nel qual caso avere due clausole distinte sarebbe pleonastico se non tale da generare confusione; oppure, per rendere significativa la coesistenza delle due clausole, si dovrebbe intendere che, per poter porre un limite di partecipazione su N lotti, la stazione appaltante dovrebbe prevedere un vincolo di aggiudicazione a massimo M<N lotti. Ma di questa seconda possibilità non si coglie, né nel codice né nella relazione illustrativa, alcuna traccia – né se ne intuirebbe il senso.

Si suggerisce pertanto di rendere le due opzioni autonomamente esercitabili da parte delle SA"

Agenzia del Demanio

L'applicazione cumulativa del vincolo di aggiudicazione e di partecipazione limita la discrezionalità della S.A. e non trova fondamento né nell'art. 58, co. 4 del Codice né nella relazione tecnica di accompagnamento. Si ritiene, pertanto, opportuno consentire alla S.A. di prevedere i due limiti in via cumulativa ovvero disgiunta, ferma restando la necessità di motivare la scelta adottata sulla scorta dei criteri normativamente indicati.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Nell'art. 58 i casi in cui è legittima la limitazione sono anche altri. Inoltre dire che il divieto di partecipazione è correlato al divieto di aggiudicazione, sembra ridondante dato che l'operatore economico che non partecipa non potrà mai vedersi aggiudicato il lotto.

Dipendente pubblico

"Si ritiene estremamente pericoloso per la concorrenza e la partecipazione; risulta eccessivamente limitativo l'utilizzo di entrambi i limiti in combinazione tra loro.
Non si ravvede ragione per combinarli, ben potendo consentire la libera partecipazione a più lotti - garantendo maggiori chance di aggiudicazione ed incentivando così la partecipazione e la concorrenza - e limitando soltanto l'aggiudicazione, secondo le specifiche caratteristiche dell'appalto, dei lotti, dell'oggetto dell'affidamento, della modalità di esecuzione prescelta dalla stazione appaltante."

AISCAT

"Non appare chiara la ratio delle disposizioni. Infatti, non risulta, dalla lettura dell'art. 58, una diretta corrispondenza tra la clausola limitativa della partecipazione e quella limitativa dell'aggiudicazione. Al contrario, si propone, in linea con il dettato normativo, di mantenere autonome le clausole che limitano l'aggiudicazione da quelle che limitano la partecipazione, lasciando in proposito discrezionalità alla Stazione Appaltante su come modularle.
Si propone quindi di eliminare al paragrafo 4, al secondo sottoparagrafo - che prevede la facoltà per la S.A di limitare la partecipazione - l'inciso: "se la Stazione appaltante ha previsto la limitazione dell'aggiudicazione"."

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

La soluzione proposta va nella direzione auspicata di contenere l'utilizzo delle clausole che permettono alla stazione appaltante di limitare la partecipazione a un numero massimo di lotti. Ciò va, di fatto, nel senso di aprire maggiormente la partecipazione e la concorrenza, in un'ottica di favor partecipationis.

#Vitadagara - APS

"Questo può essere un punto critico. Un conto è limitare l'aggiudicazione di un certo numero di lotti ad un medesimo concorrente, che permette di avere una pluralità di gestori, favorendo anche le piccole e medie imprese.

Altra cosa è invece non permettere ad un Operatore Economico di presentare la propria offerta sia tecnica che economica, limitando così un maggiore confronto fra partecipanti."

PagoPA SpA

"Non si comprendono le ragioni del legame tra i due vincoli, perché esistono mercati diversi. O comunque non può essere imposto un legame tra i due vincoli, non previsto dalla norma.
Si dovrebbe riproporre la clausola secondo cui il vincolo di aggiudicazione non opera in caso di lotti che, in virtù dell'applicazione dello stesso vincolo, non sarebbero aggiudicabili in quanto potenziale unico partecipante è un operatore già aggiudicatario di altri lotti vincolati."

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Nelle gare suddivise in lotti si ritiene che il vincolo di partecipazione ed il vincolo di aggiudicazione debbano essere trattate come fattispecie autonome lasciando alle stazioni appaltanti nella diversità delle finalità perseguite la scelta sulla loro previsione. Legare il vincolo di partecipazione in aggiunta al vincolo di aggiudicazione e solo nel caso ci si aspetti un rilevante numero di partecipanti di fatto ne limita l'utilizzabilità.

Domanda 4 - Sono stati inseriti dei riferimenti agli articoli 96 e 97 del Codice in merito al self cleaning e alla facoltà dei raggruppamenti/consorzi di estromettere o sostituire eventuali partecipanti/esecutori privi di requisiti. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti da apportare alle clausole. E5. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale è fatto riferimento ai soli requisiti relativi al fatturato globale e ai servizi analoghi ai sensi dell'articolo 100, comma 11. Nell'ambito dei servizi analoghi è stata lasciata la possibilità di richiedere un servizio di punta e/o un elenco servizi prevedendo il cumulo dei requisiti per i raggruppamenti, a meno di specifiche motivazioni che inducano la stazione appaltante a chiedere il possesso in forme diverse. Si chiedono osservazioni in merito.

Legacoop Produzione e Servizi

"Si ritiene necessario specificare che le norme in materia di self cleaning e di estromissione/sostituzione degli esecutori privi di requisiti si applichino anche ai consorzi di società cooperative, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del codice, al pari di quanto previsto espressamente, all'art. 97, comma 3, per i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili.
Tale soluzione appare implicita, come corollario dell'impostazione tenuta dal codice (e giustificata anche dalla relazione illustrativa) sui consorzi di cooperative cui, nella stesura finale, i consorzi artigiani sono stati assimilati, mantenendo l'impostazione normativa consolidata sul punto. Ebbene, sarebbe palesemente illogico escludere i consorzi di cooperative da una facoltà riconosciuta a tutte le altre forme aggregative (raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi artigiani e consorzi stabili) e ciò contrasterebbe, inoltre, con il principio di fiducia e del risultato cui l'intero codice si ispira.
Se, quindi, è ragionevole immaginare che il legislatore abbia dato per scontata questa possibilità (come già avvenuto per la necessità di indicare in sede di gara la consorziata esecutrice), appare, però, opportuno confermare espressamente che i commi 1 e 2 dell'articolo 97 si applicano anche ai consorzi di cooperative con riferimento alle consorziate indicate come esecutrici. Ciò al fine di evitare contenziosi e garantire chiarezza applicativa delle norme del codice."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

"Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95,..... Personalmente toglierei oppure metterei questa tematica come clausola facoltativa perché non finiamo più la disamina delle ditte ed i tempi si allungano a dismisura."

CONSIP S.P.A.

In merito al par. self cleaning e ai requisiti di ordine generale si osserva che la previsione secondo cui "La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico", mal si concilierebbe con la previsione successiva sul "self cleaning" che stabilisce che "Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità." Inoltre al par. 5 del BT si suggerisce di valutare l'opportunità di sviluppare le modalità di applicazione della previsione di cui all'art. 96, comma 3, lett. b) del Codice chiarendo, in particolare se l'impossibilità di adottare le misure di self cleaning entro il termine di presentazione dell'offerta debba valutarsi tenuto conto del momento in cui si è concretizzata la causa di esclusione (ovvero del momento in cui l'OE ne è venuto a conoscenza) e vada rapportata all'entità del danno da risarcire e alla complessità dei provvedimenti da adottarsi come idonei a prevenire ulteriore reati o illeciti.

Agenzia del Demanio

Si ritiene possa essere utile inserire nel bando un richiamo all'art. 96, comma 5 del Codice, secondo cui "in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6".

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"Si ritiene necessario specificare che le norme in materia di self cleaning e di estromissione/sostituzione degli esecutori privi di requisiti si applichino anche ai consorzi di società cooperative, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del codice, al pari di quanto previsto espressamente, all'art. 97, comma 3, per i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili.
Tale soluzione appare implicita, come corollario dell'impostazione tenuta dal codice (e giustificato anche nella relazione illustrativa) sui consorzi di cooperative cui i consorzi artigiani sono stati assimilati. Sarebbe illogico escludere i consorzi di cooperative da una facoltà riconosciuta a tutte le altre forme aggregative (raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi artigiani e consorzi stabili) e ciò contrasterebbe, inoltre, con il principio di fiducia e del risultato cui l'intero codice si ispira.
Se, quindi, è ragionevole immaginare che il legislatore abbia dato per scontata questa possibilità (come già avvenuto per la necessità di indicare in sede di gara la consorziata esecutrice), appare, però, opportuno confermare espressamente che i commi 1 e 2 dell'articolo 97 si applicano anche ai consorzi di cooperative con riferimento alle consorziate indicate come esecutrici. Ciò al fine di evitare contenziosi e garantire chiarezza applicativa delle norme del codice."

Markas S.r.l.

Si ritiene opportuno l'inserimento dei riferimenti agli articoli 96 e 97.

Dipendente pubblico

Gioverebbe indicare espressamente i limiti di ammissione di tali modifiche.

AISCAT

"Sarebbe preferibile specificare l'operatività del self cleaning, in relazione a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 96 del Codice, specificando la diversa operatività del meccanismo a seconda che la clausola di esclusione si sia verificata prima o successivamente alla presentazione dell'offerta. Nello specifico, può essere meglio chiarito l'inciso "[…] può fornire prova di aver adottato […]".
Inoltre, nel Paragrafo 5 (Altre cause di esclusione), al primo capoverso, si suggerisce di aggiungere, dopo le parole "ultimi 3 anni", anche le parole "di servizio" a fini di maggior chiarezza ed in coerenza con l'art. 53, comma 16, ter, D. Lgs. 165/2001.
Nell'attuale schema di capitolato il wording utilizzato potrebbe causare ambiguità e portare a considerare causa di esclusione l'aver conferito incarichi a soggetti che negli ultimi tre anni hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante. Parrebbe opportuno invece specificare che tale divieto – riprendendo quanto stabilito dalla richiamata normativa sul pubblico impiego – è disposto solo per quanto concerne il conferimento di incarichi a soggetti che, negli ultimi tre anni antecedenti alla cessazione della loro attività di servizio presso pubbliche amministrazioni, abbiano esercitato funzioni con i suddetti poteri. Di contro se un incarico fosse conferito – con le debite autorizzazioni – perdurante l'attività nel pubblico impiego, ciò sarebbe lecito e non dovrebbe comportare esclusione dalla gara."

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

In osservanza ai principi di fiducia e risultato, oltre che di chiarezza giuridica, le norme in materia di self cleaning e di estromissione e sostituzione degli esecutori privi di requisiti vanno estese anche ai consorzi di società cooperative ed artigiane, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del codice, al pari di quanto previsto espressamente, all'art. 97, comma 3, per i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili.

#Vitadagara - APS

Vedasi quanto riportato nelle osservazioni generali di cui alla presente sezione

INVITALIA SPA

"L'articolo 5 del Bando Tipo 1-2023, in conformità all'articolo 96, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce, tra le altre, che sono considerate misure sufficienti la dimostrazione "di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative".
In considerazione del fatto che l'attenuante della collaborazione è istituto previsto agli artt. 323-bis c.p. (proprio con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis) e art. 416-bis.1 c.p. (in relazione ai reati connessi ad attività mafiose).Si chiede se la prova della collaborazione richiesta all'operatore economico, ai fini della valutazione operata

dall'Amministrazione aggiudicatrice, debba ricondursi ai parametri che consentono il riconoscimento delle attenuanti della collaborazione previste dal codice penale, ovvero si tratti di circostanza che l'operatore economico è ammesso a provare in qualsiasi altro modo.

Con riferimento, poi, all'articolo 5, relativamente al paragrafo "Altre cause di esclusione" La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, anche di recente, che A) l'ipotesi escludente di cui alla violazione del patto di integrità non può che essere ascritta alle ipotesi di esclusione facoltativa laddove non vi sia una sentenza penale definitiva di condanna (altrimenti si verserebbe nelle ipotesi di cui all'articolo 94, co. 1 del Codice dei Contratti) cfr. CGARS, 12 gennaio 2022, n. 32);

B) con Delibera n. 1120/2020 l'ANAC ha chiarito che nemmeno ai sensi dell'articolo 83 bis del Codice Antimafia (come introdotto dal D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni), l'esclusione può ritenersi automatica, dovendo l'Amministrazione aggiudicatrice valutare discrezionalmente i comportamenti e motivare adeguatamente l'eventuale esclusione dalla gara (cfr. CGARS, 12 gennaio 2022, n. 32);

C) l'articolo 1, co. 17, L. 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possono [mentre l'articolo 83-bis, co. 3, del Codice antimafia stabilisce che le S.A. PREVEDONO] prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell'articolo 1, co. 17 della legge n. 190 del 2012, solo laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d.lgs. n. 50/2016 [ndr dal d.lgs n. 36/2023) nel rispetto della base legislativa richiesta dall'articolo 23 Cost. (cfr. CGARS, 12 maggio 2022, n, 575).

Alla luce di ciò si chiede:

1. se la clausola del Bando Tipo 1-2023, come formulata, sia sempre e comunque sufficiente a determinare l'operatività della causa escludente;
2. se tale clausola debba necessariamente presupporre analoghe e corrispondenti clausole nell'ambito dei protocolli di legalità;
3. se tale clausola non ha efficacia, allorquando il protocollo di legalità disponga solamente in ordine alle clausole risolutive espresse e dunque limitatamente alla fase esecutiva.
4. se per ""mancato rispetto dello stesso"" ci si riferisce al mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo con il quale l'operatore economico accetta le conseguenze derivanti dalla sottoscrizione del protocollo, ovvero ci si riferisce alle ipotesi per cui l'operatore economico, già in fase di gara, si trovi nelle medesime condizioni previste dal protocollo per le quali opererebbe la clausola risolutiva relativamente alla fase esecutiva (ad esempio, l'operatore economico) e. sia raggiunto, in fase di gara, da misure cautelari o da rinvio a giudizio per uno dei reati citati nel protocollo medesimo."

> Domanda 5 - Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale è fatto riferimento ai soli requisiti relativi al fatturato globale e ai servizi analoghi ai sensi dell'articolo 100, comma 11. Nell'ambito dei servizi analoghi è stata lasciata la possibilità di richiedere un servizio di punta e/o un elenco servizi prevedendo il cumulo dei requisiti per i raggruppamenti, a meno di specifiche motivazioni che inducano la stazione appaltante a chiedere il possesso in forme diverse. Si chiedono osservazioni in merito.

> Comune di Sesto Fiorentino

Si ritiene utile che il bando tipo indichi le modalità di determinazione dell'importo del fatturato richiesto al partecipante con riferimento all'importo dell'appalto (es. da una a 2 volte l'importo complessivo dell'appalto) nonché dei servizi svolti sia di punta che complessivi, in modo da dare una indicazione

uniforme pur nella discrezionalità della SA nella scelta dell'entità dei requisiti. Essendo inoltre facoltativi i requisiti speciali, si dovrebbe evitare che per un medesimo tipo di appalto si possa chiedere nessun requisito o requisiti molto stringenti creando quindi condizioni di partecipazione molto diverse a fronte del medesimo servizio da eseguire

E-Farm Engineering & Consulting Srl

"Relativamente all'indicazione nel nuovo BANDO TIPO di ridurre da 10 a 3 anni, dalla data di pubblicazione del bando, il periodo da prendere in valutazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale si ritiene che tale lasso di tempo anche in considerazione dei reali tempi di esecuzione del contratto (affidamento incarico - progettazione - direzione lavori – validazione/collaudo) possa essere limitativo alla partecipazione di più operatori economici.
Si ritiene pertanto di confermare tale precedente lasso di tempo o di, in sub ordine, di indicare come periodo minimo da considerare (facoltativo) l'esecuzione negli ultimi 7 anni dalla data di pubblicazione del bando."

Operatore economico

"Il bando prevede: ""[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.""
Questo aspetto limita la libera iniziativa dell'operatore economico.
Inoltre non si comprende a cosa dovrebbe tendere il contraddittorio.
La stazione appaltante in quale caso dovrebbe escludere? Nel caso abbia prove che il RTI è mezzo per limitare la concorrenza? Se si, occorre precisarlo."

Legacoop Produzione e Servizi

Contrariamente alla formulazione dell'art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, che lasciava ampia libertà alle stazioni appaltanti nell'individuare i requisiti che l'operatore economico deve possedere al fine di dimostrare le proprie "capacità tecniche e professionali", l'art. 100, comma 11, del codice prevede che, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento che disciplinerà la qualificazione anche per gli affidamenti di servizi e forniture, "Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati". L'utilizzo del plurale ("contratti analoghi") fa ritenere che sia maggiormente coerente con la previsione normativa la richiesta di un elenco di servizi/forniture piuttosto che un c.d. servizio di punta. Inoltre, la richiesta di un servizio di punta è un elemento che, evidentemente, restringe la concorrenza, e non è necessariamente rappresentativo di una maggiore capacità professionale dell'operatore economico (un operatore che, in un dato periodo, ha eseguito una pluralità di servizi di medie dimensioni può ben avere le stesse capacità tecnico-professionali di un operatore che ha eseguito un solo servizio di grandi dimensioni).

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

Premesso che per i servizi di ingegneria e architettura il bando-tipo Anac n. 3 prevede un'articolazione di maggiore dettaglio – e quindi è auspicio di Oice che Anac possa al più presto provvedere all'aggiornamento anche di detto bando-tipo – in relazione al requisito sul triennio per i servizi analoghi (art. 100 del codice) appare assolutamente necessario che sia precisato al punto 6.3 alle stazioni appaltanti che, anche alla luce della giurisprudenza europea e nazionale, è assolutamente legittimo estendere l'arco temprale di riferimento a 10 anni (come è oggi previsto nelle LG 1/2016 e come lo era nel dpr 207/2010), stante il fatto che ogni clausola che apre alla concorrenza tutela i principio di accesso al mercato (art.3) anche e soprattutto nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, settore che nel campo dei servizi tecnici vede operare professionisti singoli e piccoli studi professionali. Va inoltre sottolineato che un arco temporale triennale rischia di impedire la qualificazione degli operatori economici, soprattutto quando vengono richiesti servizi analoghi peculiari e non particolarmente frequenti o servizi che l'operatore economico ha svolto nell'ambito accordi quadro, spesso con durata di quattro anni o più, con il conseguente rischio di blocco del mercato per mancanza di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Si chiede conferma della possibilità di prevedere in alternativa al fatturato globale anche il fatturato specifico nel settore oggetto della gara, indicando anche la specifica sezione di collocazione (es. schema di Disciplinare art 6.2 lett b).Si chiede di confermare che in caso di raggruppamenti il requisito del servizio/fornitura di punta debba essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento (non è necessario che lo possieda la capogruppo ma non può essere cumulativamente dimostrato dalle ditte componenti il raggruppamento)

CONSIP S.P.A.

"l'articolo 100, comma 11, stabilisce che il fatturato globale deve esser "maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura". La formulazione, innovativa rispetto al d.lgs 50/2016, sembra indicare quale momento ultimo per il soddisfacimento del requisito la data di pubblicazione del bando. Il Bando Tipo al par. 6.2, lett. a) stabilisce che "la comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci (…) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte…". Una formulazione più aderente al testo della norma imporrebbe di richiedere l'approvazione dei bilanci alla data di indizione della procedura. Inoltre al par. 6.2 del BT, laddove è previsto "Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività", si suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire il riferimento all'annualità sostituito con "meno di tre anni", visto che il requisito è rapportato al triennio.
Al par. 6.3 del BT laddove è stata prevista la possibilità di chiedere, in alternativa a quello di punta, un elenco di servizi/forniture analoghi si chiede di fornire qualche elemento in più, precisando, per esempio, se debbano necessariamente discendere da un numero di contratti corrispondenti ovvero se dal medesimo contratto possano originare una pluralità di servizi analoghi, nonché se tale/i contratto/i deve/ono essere concluso/i, ecc."

Agenzia del Demanio

"Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'art. 68, co 11, il quale prevede "la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare [...]".richiedendo pertanto un contributo in termini di requisiti da parte di ciascun componente relativamente alla prestazione da svolgere, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di disciplinare compiutamente la ripartizione nell'ambito del raggruppamento, ai sensi del comma 4, lett. b) del medesimo articolo.
La richiamata previsione normativa appare, infatti, in contrasto con la regola del cumulo dei requisiti per gli RTI prevista nel BT.
Fermo restando quanto sopra, nonostante il Bando Tipo abbia ad oggetto l'affidamento di servizi e forniture, considerata nei limiti di compatibilità, la valenza generale delle clausole ivi riportate, sarebbe utile, almeno in sede di Nota illustrativa, specificare se la disciplina riportata in tema di possesso dei requisiti in caso di RTI, trovi o meno applicazione anche per i servizi di ingegneria e architettura, per i quali, il BT n. 3/2018 richiede in via generale, relativamente all'elenco di servizi, la comprova in capo a ciascun componente, laddove tutti eseguano il medesimo tipo di prestazione.
Si rappresenta inoltre che, sebbene nel nuovo Codice venga superata la distinzione tra RTI verticale e orizzontale, sarebbe in ogni caso opportuno, nell'ambito della definizione delle modalità di ripartizione dei requisiti, distinguere a seconda che tutte le prestazioni oggetto di affidamento siano o meno svolte da ciascun componente il raggruppamento anche in coerenza con la scelta di distinguere a monte tra prestazione principale e secondaria e con la disciplina dettata dal citato art. 68."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

Contrariamente alla formulazione dell'art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, che lasciava ampia libertà alle stazioni appaltanti nell'individuare i requisiti che l'operatore economico deve possedere al fine di dimostrare le proprie "capacità tecniche e professionali", l'art. 100, comma 11, del codice prevede che, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento che disciplinerà la qualificazione anche per gli affidamenti di servizi e forniture, "Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati". L'utilizzo del plurale ("contratti analoghi") fa ritenere che sia maggiormente coerente con la previsione normativa la richiesta di un elenco di servizi/forniture piuttosto che un c.d. servizio di punta. Inoltre, la richiesta di un servizio di punta è un elemento che, evidentemente, restringe la concorrenza, e non è necessariamente rappresentativo di una maggiore capacità professionale dell'operatore economico (un operatore che, in un dato periodo, ha eseguito una pluralità di servizi di medie dimensioni può ben avere le stesse capacità tecnico-professionali di un operatore che ha eseguito un solo servizio di grandi dimensioni).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Con riferimento al requisito dei servizi analoghi, ove è indicato il medesimo deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, si suggerisce di precisare che rimane ferma la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (art. 68 co. 11 del codice).

Operatore economico

"Nel bando tipo è previsto che gli Enti possano chiedere in via facoltativa ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, ma il nuovo Codice lo vieta.
Rif.to. art. 100 commi 11 e 12:
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo."

AISCAT

Sarebbe preferibile specificare "ferma la non frazionabilità del singolo contratto di punta".

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Con riferimento ai servizi e alle forniture, in attesa del regolamento sulla qualificazione, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Tra questi viene annoverato il cd. servizio di punta, il quale non è necessariamente rappresentativo di una maggiore capacità professionale dell'operatore economico o in particolare di quello di piccole dimensioni, in quanto si tratta di un operatore che in un dato periodo, ha eseguito una pluralità di servizi.

#Vitadagara - APS

Bene la richiesta di un elenco dei servizi analoghi (va specificato analoghi) svolti, in questo modo si verifica la professionalità del concorrente e la sua potenziale capacità di gestire quel determinato servizio. In questo quadro, chiedere un servizio di punta è praticamente inutile se non fuorviante, in quanto potrebbe indurre qualche Stazione Appaltante chiedere la dimostrazione dello svolgimento solamente di questo, che magari non è esaustivo dell'intero oggetto dell'appalto

Studio Albonet

"REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Il disciplinare al punto 6.2 e 6.3 ripropone i due unici requisiti speciali espressamente individuati dal Codice all'art. 100 comma 11. Tuttavia, dopo ognuno dei due requisiti, il disciplinare prevede la possibilità per la stazione appaltante di inserire ulteriori requisiti di selezione "previsti dalla normativa vigente".
Il disciplinare sembra quindi trascurare il fatto che il nuovo Codice non prevede altri requisiti oltre a quelli sopra menzionati. Inoltre, lo stesso Codice, al successivo comma 12, sancisce che le stazioni appaltanti

richiedono “esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.”, con ciò dando chiara evidenza che gli unici requisiti ammissibili sono quelli del fatturato globale e dei contratti analoghi.
SOLUZIONE
Si consiglia di sopprimere la lettera b) del punto 6.2 e la lettera b) del punto 6.3.
REQUISITI DELLE CONSORZIATE CHE CONTRIBUISCONO ALLA QUALIFICAZIONE DEL CONSORZIO STABILE
Al punto 5 si precisa che, nel caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle “consorziate che prestano i requisiti”. La disposizione sembra conforme a quanto disposto dall’art. 67 comma 3 del nuovo Codice.
Tuttavia, il disciplinare non precisa con quali modalità la stazione appaltante dovrebbe appurare quali soggetti consorziati abbiano contribuito alla qualificazione del consorzio.
SOLUZIONE
Si ritiene quantomeno necessario che sia prevista una specifica dichiarazione del consorzio che indichi specificamente l’elenco delle consorziate “qualificanti”, con conseguente necessità di indicare l’elenco dei documenti che le stesse dovranno produrre (dgue, passoe, ecc.)."

5. AVVALIMENTO (ARTICOLO 7) SUBAPPALTO (ARTICOLO 8)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Comune di Sesto Fiorentino

"In generale dovrebbe essere disciplinato in maniera più esaustiva l'avvalimento premiale al fine di fornire alle SA indicazioni più precise su un istituto di nuova applicazione.
In caso di avvalimento premiale o anche premiale la documentazione relativa deve essere inserita nella sezione amministrativa col rischio di fornire elementi attinteti alla offerta tecnica, segreta fino a dopo l'ammissione?
O al contrario è opportuno che in caso di avvalimento premiale si disponga che la documentazione relativa (contratto di avvalimento e dichiarazioni) debba essere inserita insieme alla offerta tecnica ed esaminata congiuntamente ad essa per la parte in cui il concorrente si avvale?
In caso poi di sostituzione dell'ausiliario carente dei requisiti come si riflette tale fatto sulla valutazione dell'offerta tecnica, in caso di avvalimento premiale?"

Provincia di Verona

Sulla circostanza che sia comprovabile con data certa la sottoscrizione del contratto, si chiede per cortesia di valutare l'inserimento sulle esatte modalità per stabilire la data certa.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni generali
Paragrafo 7 (Avvalimento)
Relativamente al Paragrafo in esame, andrebbero inserite ulteriori due previsioni che di seguito si propongono:

? "Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara."
Si precisa che tale previsione risulta fondamentale relativamente alla profondità dei controlli da operare sull'ausiliaria ed è contenuta nel nuovo "Codice" all'articolo 104, comma 7.
Inoltre, si rileva il mancato inserimento della seguente previsione:
"Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento."
Al riguardo, si segnala che, mentre nel previgente Codice era inserito un chiaro rimando al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, del Ministero delle Infrastrutture, nell'ottica di codificare precisamente le "opere ad alto contenuto tecnologico o superspecialistiche", nello schema in esame come pure nel nuovo testo normativo tale rimando è assente, ponendo in capo alle stazioni appaltanti una sovrabbondante facoltà, connotata da eccessiva discrezionalità.
Osservazioni specifiche
Paragrafo 8 (Subappalto)
In riferimento al Paragrafo in esame, si segnala che l'estrema sintesi delle previsioni normative in esso contenute sono piuttosto limitanti rispetto alla variegata disciplina che regola detto istituto.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sarebbe il caso di fare alcuni accenni su:
? la circostanza che i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto, come regola;
? la cornice giuridica dei contratti continuativi di cooperazione e la loro utilizzabilità in luogo del subappalto stesso;
? la necessità della previa autorizzazione della stazione appaltante al ricorso dell'istituto in argomento;
? i limiti oltre il quale il trattamento economico riservato ai subappaltatori sia ritenuto meritevole di monitoraggio e valutazione, ai fini della rilevazione di eventuali illeciti."

Operatore economico

"Non si comprende se è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento all'interno del medesimo RTI.
Tale previsione pare escluderlo:
""Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti."""

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

"Relativamente all'avvalimento, non è chiaro come la clausola secondo cui "Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti" si coordini con l'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei, che consente ad un partecipante al raggruppamento di avvalersi dei requisiti di un altro partecipante al medesimo RTI, i quali poi parteciperanno entrambi, ancorché tramite il RTI, alla procedura di gara.

Sarebbe necessario precisare che la clausola sopra riportata non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei al fine di eliminare qualsiasi dubbio."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

"7. AVVALIMENTO
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara. Indicare il riferimento normativo di questa esclusione"

UIL

Prevedere la possibilità per la stazione appaltante di limitare il ricorso al subappalto, stabilendo la percentuale massima alla quale si può ricorrere previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CONSIP S.P.A.

"in merito all'avvalimento il BT precisa che "il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario". Diversamente il nuovo Codice, nel disciplinare la forma del contratto, prevede "il contratto di avvalimento in originale o copia autentica". Ci si chiede se occorra prevedere anche nel BT la forma della "copia autentica" ovvero se, trattandosi di contratto nativo digitale la locuzione non abbia significato.
Relativamente al ricorso all'istituto dell'avvalimento nel caso in cui sia richiesto un elenco di servizi analoghi e questo venga prodotto da un RTI, andrebbe chiarito se è ammissibile o meno che diverse imprese facenti parte del RTI ricorrano all'avvalimento producendo singoli contratti, così da arrivare alla sommatoria dei servizi richiesti.
Infine con riferimento al subappalto a cascata si chiede di chiarire quali siano, nella filiera dei vari gradi subappalto, gli operatori economici legittimati a richiedere l'eventuale provvedimento autorizzatorio, i soggetti deputati all'eventuale rilascio e se del caso gli strumenti da prevedere per il monitoraggio."

Agenzia del Demanio

Considerato che al par. 7 si richiede che il contratto di avvalimento sia nativo digitale e venga firmato digitalmente, al fine di garantire, in caso di mancata allegazione, l'effettiva anteriorità rispetto al termine di presentazione dell'offerta, si propone di valutare l'opportunità di richiedere che al contratto venga apposta la marcatura temporale. Va da sé che la mancanza della stessa avrà rilievo soltanto a fronte dell'attivazione del soccorso istruttorio per assenza del contratto, comportando l'esclusione dell'o.e. Tale proposta viene estesa a tutti i documenti di cui al par. 14 "Soccorso istruttorio" la cui mancanza può essere sanata solo ove preesistenti (i.e. garanzia provvisoria, mandato collettivo/impegno).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Si ritiene necessario specificare che non è ammesso l'avvalimento per soddisfare requisiti di idoneità professionali ulteriori rispetto all'iscrizione alla CCIAA.

FATER SPA

In generale, riteniamo che non debba essere mai vietato il subappalto a cascata nei casi di fornitura accompagnati da servizi di consegna (ad esempio di consegna domiciliare). La fattispecie del subappalto a cascata, con preciso riferimento alla logistica, consentirebbe di avere un maggior livello di servizio potendosi avvalersi dei principali operatori nazionali (fino ad oggi esclusi proprio per l'impossibilità di fare subappalto a cascata), con benefici sulla qualità della prestazione.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

In relazione al subappalto, sarebbe stata opportuna una limitazione almeno per le gare al di sotto della soglia comunitaria, per le quali la disciplina comunitaria non è vincolante, al fine di salvaguardare le potenzialità e le specificità di imprese effettivamente dotate di struttura organizzativa adeguata alla realizzazione di opere e servizi.

#Vitadagara - APS

Sarebbe opportuno che il bando tipo desse alle stazioni appaltanti i giusti strumenti per gestire l'avvalimento c.d. premiale e le accortezze necessarie ad evitare illegittimità nella valutazione dell'offerta: infatti, la documentazione attinente all'avvalimento premiale, se prodotta con la documentazione amministrativa, può comportare un inquinamento della fase di valutazione dell'offerta nella misura in cui, già in fase di apertura della busta amministrativa, si possano individuare parte dei punteggi attribuibili all'offerta tecnica del concorrente. In questo caso si potrebbe, ad esempio, prevedere la sola dichiarazione generica di avvalimento nella documentazione amministrativa e la produzione del contratto con l'indicazione di risorse e dotazioni nell'offerta tecnica. Inoltre, se si prevedesse l'inversione procedimentale come obbligatoria si eviterebbe il problema: valuti l'ANAC se il tema possa essere oggetto di specifica segnalazione volta ad una modifica normativa

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

"In relazione all'avvalimento per migliorare l'offerta in caso di cause di esclusione si chiede se la possibilità di sostituire l'impresa ausiliaria si applichi anche a tale tipologia di avvalimento. In tale fattispecie si ritiene che la sostituzione dell'impresa possa comportare il venir meno dei presupposti legati alle caratteristiche dell'impresa ausiliaria che sono strettamente collegati con la presentazione dell'offerta.
Sempre per tale tipo di avvalimento si dovrebbe prevedere un raccordo tra i contenuti del contratto di avvalimento e i contenuti dell'offerta tecnica in relazione agli aspetti migliorativi dell'offerta. Il contratto dovrebbe specificare le dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali di cui si avvale che dovrebbero poi trovare corrispondenza in offerta tecnica. In tal caso occorrerebbe valutare se una possibile anticipazione di parte dei contenuti dell'offerta tecnica possa violare il principio della segretezza dell'offerta, rispetto alla quale si propenderebbe per una soluzione che restringerebbe tale situazione al solo caso di anticipazione dei contenuti economici dell'offerta"

Ristuccia Tufarelli & Partners

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I SUBAPPALTI "A CASCATA" (art. 119).

Si ritiene che anche i subappalti "a cascata" debbano essere soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 1656 c.c. applicabile in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023.
È ragionevole sostenere che l'autorizzazione dei subappalti "a cascata" debba essere rilasciata dalla SA che è il soggetto preposto alla vigilanza e al controllo di tutti gli operatori della filiera, anche in coerenza con le direttive europee che non differenziano tra "subappalto principale" e "subappalto a cascata", ma al contrario richiedono "trasparenza nella catena dei subappalti".
Si richiede pertanto l'inserimento di una previsione in tal senso anche al fine di chiarire i ruoli e le responsabilità dei diversi attori e al fine di consentire alle stazioni appaltanti di poter svolgere le proprie attività di vigilanza e controllo su tutti gli operatori coinvolti nella filiera dell'appalto.

Domanda 2 - Con riferimento all'avvalimento si è ritenuto di non dare indicazioni sul contenuto minimo del contratto ai fini della sua validità, né sulla relativa onerosità, posto che questa è configurabile in diversi modi. Si chiedono osservazioni in merito.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

"Si richiede di specificare che l'avvalimento plurimo o frazionato non possa essere consentito:
1) con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell'impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n. 678; sulle limitazioni all'utilizzo del contratto di avvalimento, cfr. Tar Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).
2) se l'avvalimento è avvalimento "di garanzia", cioè se l'ausiliaria mette a disposizione la propria solidità finanziaria a garanzia dei rischi di inadempimento contrattuale da parte dell'ausiliata. Infatti, nell'avvalimento di garanzia l'impresa ausiliaria diviene, di fatto, un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, al contrario di quanto avviene con l'avvalimento c.d. tecnico od operativo, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, e con il quale è chiamata a mettere a disposizione determinate specifiche risorse. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; V, 14 giugno 2019, n. 4024; V, 5 aprile 2019, n. 2243; V, 20 novembre 2018, n. 6551; V, 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 marzo 2016, n. 1032, V, 22 dicembre 2016, n. 5423"

Operatore economico

"il bando prevede che il contratto debba essere ""nativo digitale"".
Pare necessario specificare cosa si debba intendere per nativo digitale."

Legacoop Produzione e Servizi

"L'istituto dell'avvalimento e, in particolare, dei requisiti minimi del contratto di avvalimento, ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, ed è oggetto di costante attenzione anche da parte della giurisprudenza, con approdi non sempre definiti.
Stante la molteplicità di possibili casistiche, quindi, appare corretta la scelta operata, sul punto, nel bando tipo in consultazione, anche per non sovrapporsi alle definizioni e condizioni comunque già contenute in modo sufficientemente chiaro ed espresso all'interno dell'art. 104 del codice."

CONSIP S.P.A.

"in merito alla seguente disposizione: ""Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento"" si chiede di confermare che la causa di esclusione riguardi unicamente l'ipotesi in cui l'avvalimento abbia ad oggetto I requisiti di partecipazione, e non quello cd. premiale, in cui l'eventuale nullità del contratto dovrebbe comportare l'impossibilità di attribuire il relativo punteggio.
Al par. 7 lett. a) del BT è previsto che "l'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti". Si chiede in proposito di confermare che tale obbligo, limitatamente al richiamo all'art. 6, non opera nel caso di avvalimento premiale.
Al medesimo par. 7 laddove si parla della sostituzione dell'impresa ausiliaria, si chiede di valutare l'opportunità di precisare che, alla luce dell'art. 104, comma 6, del Codice la sostituzione costituisce una facoltà ("consente") per il caso di mancanza dei requisiti, mentre la stessa costituisce un obbligo nel caso di dichiarazioni mendaci (comma 5) o, comunque, di chiarire come vadano lette insieme le due previsioni.
Infine in relazione all'aspetto dell'onerosità del contratto, data la rilevanza di tale elemento sulla validità dello stesso, si ritiene opportuno richiedere di specificare sempre la natura dell'interesse in capo all'ausiliaria (anche ove indirettamente patrimoniale)."

Markas S.r.l.

Si condivide tale scelta.

#Vitadagara - APS

Questo può andare bene ma, per favorire la compilazione della documentazione da parte dell'operatore economico, sarebbe opportuno specificare anche le eventuali differenze da riportare nella documentazione di gara nel caso in cui l'avvalimento serva per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale oppure per migliorare la propria offerta

INVITALIA SPA

In riferimento all'istituto dell'avvalimento premiale, nel caso in cui l'operatore economico fosse in possesso dei requisiti che gli consentirebbero di partecipare, si chiede se tale operatore possa comunque fare ricorso all'avvalimento premiale e, se sì, in che misura.

Domanda 3 - Con riferimento al subappalto, è stata inserita la prescrizione per cui è vietato subappaltare l'integrale o la prevalente esecuzione dell'appalto. Si chiede se la clausola così formulata risulti chiara o se sia necessario imporre alle stazioni appaltanti di specificare che cosa si intende per "prevalente esecuzione".

ASST OVEST MILANESE

Nelle gare di beni e servizi è si ritiene sufficiente poter indicare la categoria prevalente mentre risulta più difficoltoso individuare e definire cosa si intende per prevalente esecuzione a causa di assenza di riferimenti normativi e di categoria, invece presenti per i Lavori.

Provincia di Verona

"La clausola non sembrerebbe chiara laddove in particolare vieta l'affidamento della prevalente esecuzione delle prestazioni del contratto che l'articolo 119, comma 1, del Codice limita ai casi della categoria prevalente (lavori) e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il divieto ad eseguire la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sembra reintrodurre il limite del 50% dell'esecuzione.
Peraltro nella norma è utilizzata la congiunzione ""e"" tra le parole ""categoria prevalente"" e ""dei contratti ad alta intensità di manodopera"" e non ""o"" quasi si fosse di fronte ad un'unica fattispecie.
Lo schema di bando inoltre sembra riferire il divieto di subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni al caso di contratti ad alta intensità di manodopera tenuto conto che detto riferimento in grassetto è posto tra parentesi prima della dizione ""nonché la prevalente esecuzione delle medesime""."

Operatore economico

Pare necessario specificare cosa si debba intendere per "prevalente esecuzione".

Legacoop Produzione e Servizi

La previsione in questione riproduce il testo normativo ed è, peraltro, in continuità con l'analoga previsione contenuta, da ultimo, nel d.lgs. n. 50/2016. Non risultano, ad oggi, particolari problemi interpretativi sul punto, per cui si ritiene la previsione sufficientemente chiara.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Si evidenzia che il testo dello schema di disciplinare pare non essere conforme all'art 119 del codice comma 1 (È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera).

Operatore economico

Si condivide la prescrizione e si ritiene che sia sufficientemente chiara.

CONSIP S.P.A.

Nell'ottica di una maggiore chiarezza sul concetto di "prevalente esecuzione" dell'appalto nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, si osserva come potrebbe farsi ricorso ai concetti di prestazioni principali e secondarie. Nel senso cioè di considerare violato il divieto ove il ricorso a terzi sia previsto per l'intera prestazione/i principale/i del predetto contratto (ovvero in misura superiore ad una determinata %). In generale comunque al fine di evitare prassi applicative disomogenee si chiede di fornire indicazioni che consentano di "specificare" in maniera uniforme il concetto di "prevalente esecuzione"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Si ritiene utile chiarire se per "prevalente esecuzione" si intenda prevalenza in termini economici o in relazione all'oggetto principale del servizio. Inoltre si chiede se tale limitazione sia compatibile con il diritto UE e le pronunce della CGUE.

ANIP-CONFINDUSTRIA

Per ragioni di chiarezza (sempre necessaria in materia di pubblici appalti), si ritiene necessario che la Stazione appaltante specifichi, nel modo più puntuale possibile, cosa si intende per "prevalente esecuzione".

Markas S.r.l.

Si ritiene non sia necessario specificare cosa si intende per "prevalente esecuzione" essendo chiaro dal dettato normativo l'impossibilità di eccedere il 49,99%".

FATER SPA

In generale, riteniamo che non debba essere mai vietato il subappalto a cascata nei casi di fornitura accompagnati da servizi di consegna (ad esempio di consegna domiciliare). La fattispecie del subappalto a cascata, con preciso riferimento alla logistica, consentirebbe di avere un maggior livello di servizio potendosi avvalersi dei principali operatori nazionali (fino ad oggi esclusi proprio per l'impossibilità di fare subappalto a cascata), con benefici sulla qualità della prestazione.

Dipendente pubblico

Non appare necessario imporre alle stazioni appaltanti di specificare che cosa si intende per "prevalente esecuzione"; si ritiene tuttavia opportuno fornire una indicazione interpretativa non vincolante di cosa si intenda per "prevalente esecuzione.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

La previsione in questione riproduce il testo normativo e non si evidenziano, al momento, particolari problemi interpretativi.

#Vitadagara - APS

Sarebbe meglio specificare cosa si intende per prevalente esecuzione. In particolare, se deve farsi riferimento ad un criterio quantitativo o qualitativo. Sarebbe, inoltre, opportuno chiarire come si concili questo divieto con le prescrizioni comunitarie che impediscono di porre limiti generali al subappalto.

PagoPA SpA

Risulta chiara.

INVITALIA SPA

"Si, potrebbe essere chiesto di specificare se la prevalente esecuzione abbia valore quantitativo ovvero qualitativo ed in caso fornire indicazioni operative."

Ristuccia Tufarelli & Partners

Si segnala un disallineamento della previsione “prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera” con la soppressione dell’istituto degli RTI verticali, da parte dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, e della necessità quindi di individuare categorie prevalente e secondarie in adeguamento alla sentenza Caruter della CGUE, 28 aprile 2022, in causa C-642/20.
Si chiede di specificare che l'espressione indichi l’insieme di compiti “essenziali” che l’amministrazione può richiedere che venga svolta dall'appaltatore/componente del RTI.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (ARTICOLO 9)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sull’articolo.

ASST OVEST MILANESE

Si ritiene la formulazione dell'art.9 eccessivamente rigorosa nella parte in cui pone in capo all'aggiudicatario l'obbligo di garantire la stabilità occupazionale del personale uscente e non in linea con l'art.56 e la prevalente giurisprudenza in merito.

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

"Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare devono prevedere una selezione fondata su parametri reputazionali e di capacità

- fatturato minimo annuo totale di azienda, che deve essere almeno il doppio del valore annuo dell'appalto;
- risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti, dietisti e tecnologi alimentari assunti a tempo indeterminato in azienda;
- referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;

- governo diretto della filiera distributiva e univoca tracciabilità delle derrate alimentari;
- investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale in ore di formazione ed in valore di risorse economiche destinate

Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, socioassistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono al controllo e verifica della conformità dei parametri stabiliti nel bando di gara, e oggetto di aggiudicazione."

Operatore economico

"Occorre chiarire che le quote del 30% debbano essere calcolate sulle nuove assunzioni (linee guida All1 DPCM 7 12 2021, art. 5 nr.1) e cioè sulle assunzioni che si rendessero necessarie in corso di contratto per integrare o sostituire parte dell'organico riassorbito in sede di passaggio di personale in ragione della clausola sociale.
Oppure, in caso di diversa interpretazione, si chiede di specificare nel concreto come troverà applicazione questa previsione, posto che nei bandi è presente la clausola sociale (con relativo progetto di riassorbimento) in considerazione della quale gli operatori economici dimensioneranno le proprie proposte tecnico economiche.
Nei fatti cioè se la previsione venisse lasciata immutata non sarebbe chiaro l'impegno che si richiede al concorrente: assumere tutti gli operatori di cui alla clausola sociale (elenco personale ditta uscente con relativo progetto di riassorbimento) PIU' 30% donne + 30% giovani? Il che significherebbe naturalmente rendere vana la previsione, posto che nel maggior parte dei casi (almeno nei settori lab intensive) il fabbisogno dell'amministrazione appaltante e la stessa base d'asta sono state definiti anche sulla scorta del personale impegnato nella gestione cessante, e che quindi sarebbe impossibile far rientrare nel quadro economico dell'offerta +60% di personale.
Per questo motivo, la solo lettura che pare sostenibile è quella proposta, ovvero che gli impegni al 30% donne e 30% giovani siano relativi a tutte quelle nuove eventuali assunzioni che si rendessero necessarie in corso di contratto, mentre per la clausola sociale e relativo progetto di riassorbimento il dato da considerare sarà sempre l'elenco del personale in servizio."

Operatore economico

Inammissibile prevedere limiti territoriali quale condizione di partecipazione all'interno della legge di gara. Se è vero che la predeterminazione dei requisiti di partecipazione attiene alla discrezionalità della stazione appaltante, tale discrezionalità deve essere esercitata garantendo i principi della massima partecipazione, concorrenza, par condicio, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, nonché il principio della tassatività delle cause di esclusione. Sicché prevedere nei requisiti di partecipazione limiti chilometrici o diversa dislocazione territoriale con conseguente partecipazione dei soli operatori ubicati all'interno di detti perimetri avrebbe l'effetto di estromettere dalla procedura selettiva tutti i soggetti interessati che non siano collocati nello specifico e ristretto ambito territoriale individuato. Ciò genera una discriminante per gli operatori economici e conduce ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza.

FATER SPA

Si chiede di limitare l'applicazione dell'art.9 ai soli contratti di servizio e non anche ai contratti di fornitura o fornitura e servizio. In generale occorre estrema oculatezza da parte delle stazioni appaltanti nel prevedere i suddetti requisiti a seconda dei mercati di riferimento.

AISCAT

Si rileva un difetto di chiarezza nel primo paragrafo del punto 9. In particolare, ferma la corretta precisazione circa l'obbligo per l'Operatore economico aggiudicatario di applicare il/i CCNL di settore indicato/i dalla Stazione Appaltante, non si comprende la precisazione circa il contratto che garantisca l'equivalenza, anche con riferimento alla specificazione riferita ai subappaltatori. Per come proposta la disposizione del bando sembra prevedere una sovrapposizione tra quanto previsto circa la dichiarazione di equivalenza delle tutele, in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, e la garanzia di medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto.

#Vitadagara - APS

L'articolo in questione sembra sufficientemente chiaro ed esaustivo

CISL

"L'art. 11 del nuovo codice degli appalti prevede, al comma 2) che le Stazioni Appaltanti o gli enti concedenti, indichino il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente nell'appalto o concessione. Si tratta di una novità assoluta, alla quale poniamo qualche riflessione:
- La Stazione Appaltante dovrà espressamente indicare il ccnl che l'operatore economico è tenuto ad applicare, lavorando così non solo all'accertamento del costo del personale, ma delle complessive tutele del personale, andando ad incrociare in concreto non solo dati numerici, ma anche aspetti normativi del contratto.
- L'art. 41, comma 13) del nuovo codice degli appalti, rimanda alle tabelle ministeriali ed ai prezziari regionali nella fase di progettazione dei lavori e servizi. Sarà quindi necessario che il capitolato di appalto contenga modalità di controllo e le eventuali sanzioni da applicare. Per fare un esempio: in caso di un ccnl industria indicato dalla stazione appaltante, una eventuale dichiarazione di "equivalenza" del ccnl artigianato in che termini potrà essere verificato? Soltanto sulla base dei minimi salariali oppure tenendo conto di tutta la parte giuridica e normativa del ccnl?
Riteniamo che la corretta applicazione contrattuale sia identificata facendo riferimento al contratto sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale unitamente all'applicazione del sistema di codice alfanumerico del Cnel, laddove individua il contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato nello specifico settore.
L'individuazione del ccnl "equivalente" dovrà contenere, oltre le stesse condizioni economiche, anche le stesse tutele normative, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, già presenti nei contratti sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
Se, in premessa, abbiamo voluto valorizzare il sistema bilaterale nel settore dei lavori, che permette il rilascio del Durc di congruità, attraverso il sistema congiunti tra Casse Edili, Inps, Inail, nel settore dei servizi e forniture, in mancanza di questa opportunità, riteniamo utile:

- L'inserimento obbligatorio, e non più facoltativo, la piattaforma MoCOA (monitoraggio occupazionale appalti) gestita attualmente dall'Inps, che permetterebbe così di avere anche nei settori dei servizi e forniture la congruità della manodopera impiegata;
- Rendere obbligatorio e funzionale, da subito, il Protocollo sottoscritto tra Inps, Cgil, Cisl, Uil, che stabilisca la reale rappresentatività dei soggetti firmatari i ccnl che contribuirebbe così a chiarire l'annoso problema della maggiore rappresentanza a livello nazionale
- Si deve inserire chiaramente le cause di esclusione individuando tra queste la mancanza del pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziale, dei contributi dovuti ai fondi sanitari e/o pensionistici integrativi, l'applicazione dei c.c.n.l., Questo permette di qualificare l'appalto.

Nel bando tipo, inoltre, dovrebbe essere previsto che al momento della realizzazione del documento di gara, la stazione appaltante convochi le OO.SS. e le Associazioni dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, per stabilire i c.c.n.l. da applicare, definire la gestione della clausola sociale, normare il subappalto (considerato che l'Unione Europea ha chiarito che ogni singolo appalto può contenere la percentuale massima su cui si può ricorrere in subappalto), definire i protocolli di legalità propedeutici alla trasparenza della gara.

Infine, facendo riferimento allo schema di bando, suggeriamo di modificare quanto in esso riportato al punto 9, comma 2), e quindi avere il seguente testo così formulato: "fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione del ccnl di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel … (indicare relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con l'indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della Legge 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.)

(Facoltativo) Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati tra la Stazione Appaltante, l'Operatore Economico uscente, l'Operatore Economico subentrante, le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"."

CGIL

Pagina 21 punto 9. primo periodo - alla fine periodo, dopo subappalto inserire "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Pagina 21 punto 9. secondo periodo - Con riferimento alla clausola: "Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico…" si richiede di eliminare la parola "prioritariamente", in quanto si

tratta di un concetto non presente nel rinnovato assetto normativo. Gli artt. 57 e 102, infatti, prevedono che l'appaltatore debba garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Pagina 22 - Con riferimento alla clausola: "Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati", si richiede di modificare
l'attuale formulazione con la seguente: "Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, le condizioni del personale da riassorbire sono definite dalla stazione appaltante in esito ad una verifica congiunta con l'appaltatore e sindacati". Tale modifica si rende necessaria perché l'art. 57 garantisce la stabilità occupazionale, pertanto la verifica deve essere fatta, al più, sulle condizioni del riassorbimento e non sul personale da riassorbire. Si segnala inoltre la necessaria presenza anche della stazione appaltante in fase di cambio appalto, a garanzia del procedimento.

Domanda 2 - Sono state previsti obblighi in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di stabilità occupazionale, di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione. Tali obblighi sono ribaditi più volte nel testo del codice, in particolare agli articoli 11, 57, 61 comma 2, 103 del codice. La formulazione delle clausole ha risentito di un non preciso coordinamento tra le suddette norme (ad esempio, l'articolo 57 esclude l'applicazione del medesimo agli appalti di servizi di natura intellettuale mentre l'articolo 102 non pone lo stesso limite). Si chiedono osservazioni sulle eventuali criticità che le diverse formulazioni possono generare.

Provincia di Verona

Come evidenziato l'articolo 57 e 102 potrebbero non essere ben coordinati. Si propone di valutare l'inserimento dopo le in grassetto dell'ultimo paragrafo "per le altre procedure" la dizione "ad esclusione dei servizi aventi natura intellettuale".

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

Nei servizi, di fatto sempre labour intensive, quindi anche la ristorazione collettiva, deve sempre essere specificato il Contratto nazionale collettivo di lavoro (CCNL) di stretto riferimento stipulato dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative . La ristorazione collettiva applica il CCNL specifico dei pubblici esercizi, della ristorazione commerciale, collettiva e turismo sottoscritto l'8 febbraio 2018. Nel bando tipo deve sempre essere reso obbligatorio l'applicazione esclusiva di questo CCNL onde evitare applicazione di CCNL c.d. "pirata" che generano disequilibri competitivi tra i concorrenti e difformità di gestione delle risorse umane

Legacoop Produzione e Servizi

"Si concorda sul giudizio di ridondanza e parziale disallineamento tra le diverse norme in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di stabilità occupazionale, di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione.
Appare positiva la declinazione specifica della clausola sociale, a tutela della stabilità occupazionale, proposta nello schema di bando tipo in consultazione, con riferimento, al limite costituito, in ogni caso,

dalla necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, così come alla possibilità che le condizioni di esecuzione dell'appalto possano essere variate rispetto a quelle dell'appalto stipulato con l'operatore uscente.
Ugualmente, appare opportuno indicare l'esclusione, in ogni caso, della clausola sociale per i servizi di natura intellettuale, fermo restando che, negli altri casi, l'applicazione della clausola sociale dovrà tenere conto, della tipologia di intervento. L'esclusione dei servizi di natura intellettuale, infatti, è prevista all'art. 57, che costituisce, per sua collocazione, norma comune a tutti gli appalti disciplinati dal codice, per cui tale specificità deve ritenersi – come ha correttamente fatto codesta Autorità – prevalente sulle norme vigenti soltanto per alcune tipologie di affidamento (come, ad esempio, l'art. 102).
Nel complesso, le disposizioni di cui all'art. 9 del bando tipo in consultazione appaiono formulate in modo chiaro e rispondente alle corrispondenti norme del codice, nonché all'interpretazione giurisprudenziale che, nel tempo, si è formata sugli istituti in discussione."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

"L'art 11 co 2 e 3 del codice, secondo quanto riportato al precedente punto 3 del Disciplinare, impone all'appaltatore la dichiarazione del CCNL applicato.
In contrasto con tale premessa, il punto 9 del disciplinare sembrerebbe limitare tale onere dichiarativo solo agli appalti di servizi,"

CONSIP S.P.A.

"Si chiede di confermare che l'eventuale inserimento nel Disciplinare della previsione facoltativa per la quale ""Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati"" suggerisce in tali casi di non richiedere in gara il Piano di riassorbimento.
Si chiede di valutare l'opportunità di inserire qualche riferimento anche agli impegni dell'art. 102 del codice (es. al paragrafo 17, per la declaratoria, e 23 per la verifica), chiarendo anche quando la norma debba trovare applicazione, con particolare riferimento al concetto di "tenuto conto della prestazione oggetto del contratto" espresso nella norma."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"Si concorda sul giudizio di ridondanza e parziale disallineamento tra le diverse norme in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di stabilità occupazionale, di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione.
Appare positiva la declinazione specifica della clausola sociale, a tutela della stabilità occupazionale, proposta nello schema di bando tipo in consultazione, con riferimento, al limite costituito, in ogni caso, dalla necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, così come alla possibilità che le condizioni di esecuzione dell'appalto possano essere variate rispetto a quelle dell'appalto stipulato con l'operatore uscente.
Ugualmente, appare opportuno indicare l'esclusione, in ogni caso, della clausola sociale per i servizi di natura intellettuale, fermo restando che, negli altri casi, l'applicazione della clausola sociale dovrà tenere

conto, della tipologia di intervento. L'esclusione dei servizi di natura intellettuale, infatti, è prevista all'art. 57, che costituisce, per sua collocazione, norma comune a tutti gli appalti disciplinati dal codice, per cui tale specificità deve ritenersi – come ha correttamente fatto codesta Autorità – prevalente sulle norme vigenti soltanto per alcune tipologie di affidamento (come, ad esempio, l'art. 102).
Nel complesso, le disposizioni di cui all'art. 9 del bando tipo in consultazione appaiono formulate in modo chiaro e rispondente alle corrispondenti norme del codice, nonché all'interpretazione giurisprudenziale che, nel tempo, si è formata sugli istituti in discussione."

ANIP-CONFINDUSTRIA

Con specifico riferimento alle clausole sociali finalizzate a garantire la stabilità occupazionale, l'applicazione delle norme con le modalità specificate nel Bando tipo rischia di incidere in maniera eccessivamente invasiva sulla libera organizzazione imprenditoriale; ciò anche in contrasto con principi e diritti tutelati dalla Carta costituzionale. Al riguardo si precisa che le clausole inserite nel Bando tipo sul punto sembrano avere una portata che va ben oltre il riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera; settori questi ultimi nei quali le clausole sociali per garantire i livelli occupazionali esistono (il cd. "cambio appalto") e sono applicate da decenni (imposte dai CCNL dei settori interessati) e sono giustificate (anche dal punto di vista della legittimità costituzionale) da una serie di specifiche circostanze, quali: il fatto che la tipologia di attività è per la maggior parte eseguita da risorse umane (quindi ingenti numeri di lavoratori impiegati per mansioni non elevatamente redditizie); il fatto che si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di appalti in settori che storicamente hanno visto (per ragioni varie, quali ad esempio la decisione della Pubblica Amministrazione o delle imprese del settore bancario di affidare in outsourcing attività prima gestite in proprio, imponendo agli appaltatori di assorbire il personale precedente impiegato dalla PA in quelle attività) i lavoratori impiegati presso una medesima struttura della Pubblica Amministrazione.

CGIL

"Obbligo dell'applicazione delle clausole sociali.
L'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici pone il limite d'applicazione escludendo gli appalti di natura intellettuale. Nel decreto di delega, lettera h) gli appalti di natura intellettuale non vengono esclusi dall'obbligatorietà della norma. Identica cosa all'articolo 11, all'articolo 61, all'articolo 103 e al richiamato articolo 102. È questo un aspetto di non facile soluzione che meriterebbe di essere posto all'attenzione del Consiglio di Stato per un parere di merito."

FATER SPA

Si chiede di limitare l'applicazione dell'art.9 ai soli contratti di servizio e non anche ai contratti di fornitura o fornitura e servizio. In generale occorre estrema oculatezza da parte delle stazioni appaltanti nel prevedere i suddetti requisiti a seconda dei mercati di riferimento.

Dipendente pubblico

"Il Bando sembra definire l'ambito di applicazione della disciplina, ove al punto 9 si escludono appalti di servizi di natura intellettuale. Le criticità sono insite nel mancato coordinamento delle norme che disciplinano il medesimo istituto.

Tuttavia, la riproposizione di norme non coordinate genera richieste di chiarimento in fase di gara oppure criticità nel rispetto delle obbligazioni contrattuali in fase esecutiva.
Si suggerisce di proporre un chiarimento normativo, anche prima della efficacia delle norme, oppure una posizione chiarificatrice da parte di ANAC."

#Vitadagara – APS

La clausola riportata in tema di applicazione del CCNL nel Bando Tipo è opportuna e ben comprensibile, soprattutto nella parte in cui si indica l'obbligo da parte degli Operatori Economici di poter applicare un contratto di lavoro diverso da quello indicato ma che dev'essere equipollente (e questo va esplicitato adeguatamente) nella parte contributiva e retributiva

Domanda 3 -Si chiedono osservazioni circa la scelta di lasciare aperta la clausola relativa alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in modo che le stazioni appaltanti possano determinarne il contenuto in relazione alle specificità del singolo appalto.

Legacoop Produzione e Servizi

"La scelta di una clausola "aperta", da adattare al caso concreto appare condivisibile, in quanto è difficile prevedere ex ante una clausola tipo, anche in ragione delle specificità che possono esistere in determinati mercati che rendono necessario o consigliabile calibrare gli obblighi in materia di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate in maniera più o meno ampia.
Sul punto, però, si suggerisce di chiarire (anche e soprattutto con riferimento alle clausole previste in attuazione dell'art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021 per le sole gare rientranti negli investimenti PNRR/PNC) con maggiore precisione su chi (consorzio e/o consorziata esecutrice) ricadano gli obblighi in parola, nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio (nello specifico, ci si riferisce ai consorzi di cooperative, ma la problematica appare comune anche alle altre forme consortili). In assenza di una specifica previsione di legge, così come di indicazioni all'interno del D.P.C.M. 7 dicembre 2021, sussiste, infatti, un margine di incertezza che potrà condurre a contenziosi o essere colmato in autonomia dalle stazioni appaltanti, con applicazioni non sempre omogenee. In particolare, mentre relativamente alle "assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto" è verosimile ritenere che l'obbligo ricada sulla consorziata esecutrice, non è facile comprendere il perimetro degli obblighi con riguardo alle assunzioni necessarie "per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Vista la novità introdotta dall'art 56 del Codice sarebbe opportuno fornire esempi di clausole applicabili ad appalti non finanziati PNRR.

Operatore economico

Si concorda sulla massima tutela a favore del lavoratore e delle categorie protette a garanzia delle pari opportunità ma con un'attenzione specifica alla tipologia del servizio che verrà messo a gara (esempio

negli appalti che non prevedono il riassorbimento dei dipendenti del contratto uscente non dovrebbe essere estesa l'assicurazione di quote percentuali di assunzione o altre clausole sociali).

CONSIP S.P.A.

Pur apprezzandosi la scelta di lasciare aperta la clausola sarebbe utile fornire qualche esempio di tipologie di prestazioni che, per loro natura, non richiedono la richiesta di impegni agli offerenti in ordine alle pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate.

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"La partecipazione delle persone fragili, delle persone svantaggiate alla produzione di Pil è ancora basso. Mentre è ancora elevato il numero di persone svantaggiate sostenute da meccanismi di welfare assistenziale, il che oltre ad appesantire la spesa pubblica, rischia di favorire la creazione di meccanismi di deresponsabilizzazione delle persone, sottraendole alla responsabilità ed al diritto di compartecipare al Pil nazionale, oltre che alla produzione di un reddito personale.
A questo proposito è strategico incentivare e supportare le PP.AA nel contrastare le crescenti disuguaglianze sociali attraverso un richiamo nel Bando Tipo ad un completo e corretto utilizzo del art. 61 del D.Lgs. 36/2023 ""Contratti riservati"" favorendo concretamente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.
Le stazioni appaltanti prevedono di destinare una quota minima del 10% dell'importo complessivo annualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, adottando per le procedure di affidamento il criterio di aggiudicazione previsto dal sopracitato art. 61."

GE Medical Systems Italia Spa

Non è chiaro se questa clausola può essere applicata solo alle gare con fondi PNRR o può essere inserita in tutti i bandi.

#Vitadagara - APS

Sono sicuramente opportuni come elementi premiali nella valutazione tecnica del concorrente.

PagoPA SpA

Si concorda.

Domanda 4 - SI chiedono eventuali osservazioni circa la scelta di ritenere non vincolanti, per tutti gli appalti, le prescrizioni dell'allegato II.3 del codice. Tale scelta è motivata dal fatto che l'allegato II.3 è richiamato solo dall'articolo 61 comma 4 che si riferisce agli appalti riservati e, comunque, anche in tale ambito, è richiamato solo ai fini di "meccanismi e strumenti premiali".

Provincia di Verona

Si condivide sia per la rubrica dell'articolo 61 "Contratti riservati" sia per la previsione del comma 1 che le stazioni appaltanti "possono riservare".

Confcooperative Federsolidarietà

Si condivide la scelta. Si evidenzia che l'allegato II.3 non si riferisce agli appalti riservati, pur collocato all'interno dell'articolo che disciplina questo istituto. Si ritiene pertanto che le previsioni dell'allegato II.3 si applichino agli appalti relativi al PNRR.

Alleanza cooperative sociali italiane

"L'allegato II.3 non si riferisce agli appalti riservati, pur collocato all'interno dell'articolo che disciplina questo istituto.
Si ritiene pertanto che le previsioni dell'allegato II.3 si applichino agli appalti relativi al PNRR."

#Vitadagara - APS

L'impostazione su questo punto del Bando Tipo è condivisibile

PagoPA SpA

Si concorda.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

"Benché la soluzione proposta, supportata da argomentazioni di carattere sistematico, rappresenti l'opzione operativamente preferibile, l'ambiguità interpretativa permane e richiede di essere superata attraverso una specifica modifica normativa.
Si evidenzia, in proposito che:
- la disciplina relativa agli appalti riservati e quella sulla parità di genere appartengono ad ambiti diversi e difficilmente sovrapponibili;
- l'allegato II.3, che nei contenuti traspone la disciplina di cui all'art. 47 D.L. 77/2021, accanto alle misure premiali, prevede cause di esclusione aggiuntive a quelle stabilite dagli artt. 94 e ss., la cui applicazione o disapplicazione può incidere sulla legittimità della procedura.
Inoltre, in coerenza con l'impostazione assunta, si richiede di valutare la necessità di chiarire, quanto meno nelle note illustrative, se negli appalti riservati (e non solo in quelli PNRR e PNC), debba trovare applicazione l'Allegato II.3 in questione, avuto riguardo in particolare alla rilevanza dei motivi di esclusione in esso previsti."

7. GARANZIA PROVVISORIA (articolo 10) SOPRALLUOGO (articolo 11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (articolo 12)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Provincia di Verona

Con riferimento al soccorso istruttorio si chiede di valutare se possibile inserire la previsione se sia sanabile una cauzione con un importo diverso (ridotto) rispetto alle previsioni del bando o specificare che la mancata produzione della garanzia è sanabile solo se già costituita per l'importo richiesto.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Paragrafo 10 (Garanzia provvisoria)
In relazione al Paragrafo in argomento, si segnala un'evidente discrasia tra quanto riportato nello "schema tipo" di disciplinare e il nuovo "Codice dei contratti" in quanto nel primo documento il calcolo della garanzia provvisoria è fatto in relazione al "prezzo base dell'appalto" (2%), mentre il Codice in vigore fa espresso riferimento al "valore complessivo dell'appalto" in armonia con la previsione di cui all'articolo 14, comma 8, che, come noto, è comprensivo di tutte quelle opzioni di cui all'articolo 76, comma 6, e/o articolo 120.
Pertanto, sarebbe opportuno tener conto di quanto sopra espresso, confermandosi che le garanzie provvisorie sono calcolate sul "prezzo base dell'appalto".
Paragrafo 12 (Pagamento del contributo a favore dell'ANAC)
In relazione al Paragrafo in argomento, si segnala un'evidente discrasia tra quanto riportato nello "schema tipo" di disciplinare e nella Delibera ANAC, n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, in quanto nel primo documento si afferma che il calcolo del contributo di gara è modulato sul "Valore stimato dell'appalto", comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara, mentre la Delibera, all'articolo 3, Paragrafo 4, prevede che "Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara."
Anche le tabelle, sempre della Delibera, di cui all'articolo 2, fanno espresso riferimento all'"Importo a base di gara".
Pertanto, sarebbe opportuno tener conto di quanto sopra espresso, confermandosi che i contributi di gara sono calcolati sul "Valore stimato dell'appalto", comprensivo di tutte quelle opzioni di cui all'articolo 76, comma 6, e/o articolo 120, del Codice.
Da ultimo, sarebbe utile inserire uno specifico Paragrafo che chiarisca come e da quale soggetto debba essere effettuato il versamento, nell'eventualità che l'operatore economico partecipi in una delle forme associative previste dal "Codice" come da proposta formulate:
"Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) d), del., il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.""

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

Nel bando deve sempre essere previsto l'obbligo di effettuazione del sopralluogo, in tutti i siti coinvolti nella gara stessa, (cucine, centri pasti, terminali ricevimento pasti, refettori e luoghi di consumo) per permettere, agli OA, di prendere atto dello stato dei locali, delle attrezzature e degli impianti esistenti e la loro verifica di conformità rispetto a leggi e normative in vigore; la conformità deve essere aggiornata all'atto di inizio dell'attività per verificare eventuali variazioni sopraggiunte. Il sopralluogo diventa condizione necessaria ed indispensabile, ad ogni OA, anche al fine di elaborare, nell'offerta tecnica, adeguate e migliorative soluzioni ambientali e per tali ragioni può avvenire in prossimità della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO ASSORUP

"12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
Abbiamo sentenza del CDS che dice che il contributo è sanabile anche dopo scadenza gara, Anac deve precisare meglio questo motivo di esclusione, inoltre per l'accertamento del pagamento si rinvia alle problematiche del FVOE già segnalate."

Operatore economico

"Per quanto riguarda lo svincolo delle garanzie si è rilevata una difficoltà nella comprensione del momento dello svincolo poiché non vi sono indicazioni all'interno della legge di gara (disciplinare di gara). Il bando tipo dovrebbe prevedere l'indicazione esplicita del momento di svincolo della garanzia:
1. lo svincolo automatico della garanzia provvisoria al momento della sottoscrizione del contratto
2. lo svincolo della garanzia definitiva avverrà alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione entro massimo 3 mesi (esempio) dalla fine del servizio."

CONSIP S.P.A.

"Al par. 10 del BT si chiede di valutare di rapportare l'importo della garanzia al "valore complessivo della procedura", come previsto all'art. 106, comma 1, del Codice, invece che al "prezzo base dell'appalto", che potrebbe non coincidere con il primo.
Al medesimo par. 10, si chiede di valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla riduzione prevista all'art. 106, comma 8, per cui "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3", chiarendo altresì se tale riduzione operi anche prima del 1 gennaio 2024, data in cui diventerà efficace anche l'ultimo periodo del comma 3.
Infine in merito al sopralluogo si chiede di valutare se, alla luce del principio di massima partecipazione e di divieto di aggravio del procedimento, anche tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, può ritenersi sufficiente il sopralluogo assolto da una sola delle imprese che costituiranno il futuro raggruppamento senza la necessità di produrre la delega di almeno una delle altre imprese raggruppande."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

All'art. 10 va specificato che l'importo della garanzia provvisoria va calcolata sul valore complessivo della procedura come previsto dall'art. 106 co. 1 del Codice (e non sull'importo a base di gara).

Markas S.r.l.

Relativamente all'art. 11, la frase "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori" parrebbe consentire che in un RTI formato da 5 aziende, sia sufficiente la delega di 1 sola azienda. Per evitare dubbi si consiglia di modificare l'ultimo periodo della frase in "purché munito della delega di ognuno di detti operatori. In alternativa ciascun componente il RTI può effettuare il sopralluogo autonomamente".

GE Medical Systems Italia Spa

"La decisione di ridurre gli abbattimenti in virtù del possesso delle certificazioni ISO 9000 o altre certificazioni, rispetto a quanto previsto dal precedente codice, si traduce in un costo notevole per gli operatori economici. Se è comprensibile la necessità di avvantaggiare le PMI, non è chiaro il motivo di questo aggravamento delle condizioni per le altre imprese.
Relativamente al sopralluogo precisare meglio se in caso di partecipazione in forma associata serve comunque la delega di tutti i partner."

#Vitadagara - APS

In via generale questi articoli appaiono condivisibili. Si fa notare che, nell'elencazione della documentazione da presentare, manca l'indicazione di allegare la ricevuta del pagamento del contributo Anac.

INVITALIA SPA

"Si elencano di seguito osservazioni di carattere generale.
1. L'articolo 106 richiama espressamente l'articolo 117, comma 12, seconda e terza parte, il quale dispone che ""Le garanzie fideiussorie (n.d.r defintive) [...] possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante."" Analoga previsione è contenuta anche nel vigente D.M. 193/2022, che disciplina fideiussioni e polizze, anche provvisorie, rilasciate da più garanti congiuntamente (scheda tecnica 1.1.1). Tale analoga previsione, che consente il rilascio da più garanti contemporaneamente, tuttavia, non è richiamata espressamente nell'articolo 106, il cui comma 3, contrariamente, sembra imporre all'Operatore economico di fornire una garanzia fideiussoria rilasciata ""a scelta"" da un elenco di soggetti (che paiono essere) tra loro alternativi, quali banche o assicurazioni o intermediari.
2. L'articolo 106, comma 6, fa riferimento ai cd. "fatti imputabili all'affidatario" quale causa di escussione della garanzia provvisoria. Secondo costante giurisprudenza, sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e di quelli speciali [...], nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Tuttavia, tenuta in considerazione la circostanza per cui nell'attuale Codice l'aggiudicazione avviene solamente dopo la

comprova dei requisiti di ordine generale e speciale mediante consultazione del FVOE, ci si chiede quali possano essere "fatti riconducibili all'affidatario" in fase di gara, tali da consentire l'escussione della garanzia provvisoria.
3. In merito all'applicazione dello Schema Tipo nelle more dell'adozione del nuovo Decreto Ministeriale, l'articolo 117, comma 12, rinvia implicitamente alle disposizioni transitorie (cfr. art. 225, comma 7) le quali, a loro volta, stabiliscono che fino all'adozione del nuovo decreto si applichi il D.M. 31/2018. Tale Decreto risulta però abrogato dal successivo D.M. 193/2022."

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

"In relazione alla garanzia si ritiene utili mantenere la richiesta della autocertificazione dei poteri del garante che sottoscrive digitalmente la polizza.
2% della garanzia deve essere calcolato rispetto al valore complessivo della procedura come previsto dall'art. 106 comma 1 e non alla base d'asta a base d'asta."

Domanda 2 - Con riferimento alla garanzia provvisoria, sono state inserite le nuove previsioni riguardo alla necessità che la polizza fideiussoria sia emessa e firmata digitalmente e che sia verificabile telematicamente presso l'emittente. Si chiedono osservazioni circa eventuali criticità relativamente a tale verifica.

ERSAF

La verifica telematica pare un onere eccessivo, considerato che non pare trovare riscontro nella Legge.

Provincia di Verona

Un'eventuale criticità può derivare dal fatto che non tutti i soggetti che emettono le polizze abbiano nei loro portali questa possibilità.

Operatore economico

"Molte compagnie assicurative non sono dotate di strumenti digitali atti a fornire la verifica presso l'emittente.
Rischio di agevolare la posizione di determinati istituti assicurativi, che forti della posizione possono innalzare i costi."

Legacoop Produzione e Servizi

Fermo restando la necessità di verifica in fase di concreta applicazione, non sembra che sul punto emergano criticità particolari.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

In relazione al percorso di completa digitalizzazione del ciclo degli appalti le nuove previsioni sono corrette; tuttavia non siamo in grado di prevedere eventuali criticità legate alla verifica digitale della polizza fideiussoria da parte della stazione appaltante.

Operatore economico

La polizza fideiussoria "nativa digitale" che impone una verifica telematica presso l'emittente è secondo noi passibile di comportare difficoltà e lungaggine portando gli operatori economici a scegliere una cauzione assicurativa in luogo di quella bancaria.

Markas S.r.l.

Preso atto che la formulazione "verificabile telematicamente presso l'emittente" è utilizzata nella medesima normativa, si evidenzia come la stessa non sia chiara: sarebbe quindi opportuno specificare più nel dettaglio in cosa consista tal verifica e conseguentemente quali siano gli accorgimenti tecnici da adottare in fase di emissione.

#Vitadagara - APS

"L'aspetto della firma digitale è sicuramente condivisibile, ma si deve altresì considerare che l'art. 106, co. 3, sarà efficace solo dal 1.01.2024 e che devono essere dettate modalità alternative per gli operatori esteri.
Considerando però che rispetto al precedente Codice sono cambiati i criteri per la riduzione dell'importo nel caso di possesso di certificazioni, questo passaggio andrebbe
evidenziato maggiormente.
Potrebbe risultare utile dare indicazioni anche ai concorrenti sulle modalità con cui la stazione appaltante potrà/dovrà verificare la legittimazione del soggetto emittente a rilasciare la cauzione, in modo che anche i concorrenti possano fare le dovute verifiche prima della presentazione delle fidejussioni.
Valuti, infine, l'ANAC se prevedere che la garanzia debba essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante i poteri di firma del garante (per evitare il fenomeno particolarmente oneroso per gli operatori economici della richiesta dell'autentica notarile dei poteri di firma del garante)".

PagoPA SpA

L'art. 106 comma 1 del D.lgs 36/2023 prescrive che: "L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura." tuttavia il par. 10 - GARANZIA PROVVISORIA del Bando tipo in consultazione riporta la dicitura "prezzo base dell'appalto" e non è dunque stato allineato al dettato normativo.

INVITALIA SPA

"Si chiede cosa succeda, e come la Stazione appaltante debba comportarsi, qualora la garanzia fideiussoria cd. nativa digitale, presentata ai sensi dell'articolo 106, comma 3, dall'Operatore in fase di

gara, risulti essere o un file corrotto, ovvero la firma digitale del garante risulti corrotta (o non valida). È possibile una sanatoria mediante soccorso istruttorio? In tal caso, a livello informatico, il file eventualmente restituito dall'Operatore potrebbe avere data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È comunque ammissibile? In tali casi, continua ad applicarsi anche il beneficio della riduzione del 10%? Cosa succede se il file digitale della garanzia fideiussoria, pur sottoscritto con firma digitale del garante avente data successiva al termine di scadenza dell'offerta, prevede una copertura retroattiva a tale data?".

Domanda 3. Con riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede se si condivide la scelta di richiedere, in caso di partecipazione a più lotti, distinte ed autonome garanzie provvisorie per quanti sono i lotti cui si intende partecipare, ciò al fine di consentire una più agevole gestione di eventuali vicende che dovessero verificarsi in uno dei lotti.

ASST OVEST MILANESE

Si ritiene opportuno lasciare questa scelta all'OE al fine di creare eccessivi vincoli per la partecipazione.

Comune di Sesto Fiorentino

Si condivide anche per l'ipotesi che si debba prolungare la validità temporale di una garanzia provvisoria per un lotto e non per un altro.

ERSAF

Si condivide.

Provincia di Verona

Si chiede di poter lasciare la possibilità di presentare una sola garanzia con l'indicazione dei lotti per ridurre i tempi di verifica, limitare i possibili errori dovendo produrre tante garanzie quanti sono i lotti e (forse) ridurre le spese da parte degli operatori economici. La facoltà di scelta dovrebbe essere rimessa all'operatore economico.

Operatore economico

Meglio prevedere che in caso di più lotti sia possibile rilasciare polizza di importo pari a quello necessario per il lotto di maggior valore e che la polizza preveda espressamente il richiamo ai lotti ai quali si partecipa.

Legacoop Produzione e Servizi

Sul punto, le motivazioni sottese sono condivisibili e non sembra che la soluzione proposta possa generare un aggravio eccessivo per gli operatori economici.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Non si condivide tale soluzione come obbligo. Poiché tale indicazione non discende da una fonte normativa, il disciplinare potrebbe lasciare all'Amministrazione la scelta di prevedere un'unica o più garanzie in relazione a quanti siano i lotti di gara con riferimento pertanto alla specifica procedura, prevedendo comunque la facoltà di scelta da parte dell'operatore economico. Si evidenzia anche l'aspetto dei maggiori costi per l'OE che potrebbero derivare dall'accensione di più garanzie.

Operatore economico

Si condivide.

CONSIP S.P.A.

Si ritiene che anche la presentazione di un'unica garanzia sia funzionale e consentirebbe una corretta gestione di eventuali vicende che dovessero verificarsi in uno dei lotti, purché la garanzia sia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i Lotti cui si intende partecipare e vengano indicati espressamente i singoli Lotti per i quali la garanzia viene prestata, nonché la specifica degli importi di dettaglio delle singole cauzioni di ciascun lotto. Si chiede pertanto di valutare la possibilità di inserire, quale eventuale, una previsione secondo cui, in alternativa alle cauzioni distinte per lotto, i concorrenti potranno prestare un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i Lotti cui si intende partecipare; in tale ultimo caso la garanzia dovrà indicare espressamente i singoli Lotti per i quali è prestata, nonché la specifica degli importi di dettaglio riferiti a ciascun lotto.

Agenzia del Demanio

Considerata la possibile onerosità di tale previsione sia per l'o.e. sia per la S.A. (in termini di esame di più documenti e del conseguente aumento del rischio di errori/omissioni tali da richiedere l'attivazione del soccorso istruttorio), si ritiene preferibile prevederla in termini di facoltà.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Va bene la prescrizione, ma deve essere consentita anche la presentazione di una garanzia unica in un'ottica di semplificazione per gli operatori economici.

ANIP-CONFINDUSTRIA

Si condivide la scelta di richiedere e presentare, in caso di partecipazione a più lotti, distinte ed autonome garanzie provvisorie per quanti sono i lotti cui si intende partecipare,

Markas S.r.l.

Si ritiene preferibile lasciare la libertà di scelta all'OE tra la costituzione di una garanzia unica o di più garanzie, ad esempio inserendo la dicitura "preferibilmente" che implica comunque una preferenza per l'emissione di garanzie distinte.

FATER SPA

Con riferimento a tale previsione, si evidenzia che la previsione di una fideiussione distinta per ogni lotto a cui si partecipa, genera una ulteriore complessità in termini di gestione per l'operatore economico, nonché extra costi di cui non si comprende la giustificazione. Si suggerisce di metterla come facoltà per l'operatore economico e che, in caso di presentazione di unica garanzia provvisoria per più lotti, vengano sulla stessa indicati i lotti a cui si riferisce.

Dipendente pubblico

Non si condivide. Sarebbe più economico per il concorrente (e di riflesso per la stazione appaltante) consentire la presentazione di una sola garanzia, intesa come atto giuridico unico, di importo pari alla somma delle singole garanzie provvisorie previste per ciascun lotto al quale il concorrente partecipa; al verificarsi di un evento che comporti la escussione, riferito ad un solo lotto, la garanzia potrà essere escussa in parte qua, cioè con riferimento all'importo della garanzia relativo al singolo lotto oggetto di criticità.

Operatore economico

"Non si condivide tale scelta.
Motivazioni.
1. aggravio di costi: ogni cauzione ha un costo e su gare, per esempio, di DM con suddivisione in 100 lotti, se si partecipa a 40 lotti bisogna pagare 40 cauzioni.
2. aggravio di documentazione da caricare in piattaforma;
3. aggravio per le Stazioni Appaltanti in termini di tempo necessario per la verifica di singole cauzioni per un numero X di partecipanti.
Si suggerisce di inserire la formulazione: ""in caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un'unica garanzia provvisoria con indicazione dei lotti di partecipazione"".

AISCAT

Si condivide l'impostazione.

#Vitadagara - APS

"Non si comprende il perché, come già avviene in diversi casi, non si possa presentare un'unica polizza cumulativa riferita esclusivamente ai lotti a cui si intende partecipare.
Questo renderebbe più snella la predisposizione di tale documento, maggiore facilità di caricamento nella piattaforma telematica e forse un qualche risparmio economico
per l'Operatore Economico."

INVITALIA SPA

Si condivide l'impostazione, nel limite in cui rimanga una facoltà della Stazione appaltante decidere autonomamente numero, modalità e importo delle garanzie provvisorie, in funzione del mercato di riferimento dell'appalto e degli operatori economici

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI (ARTICOLO 13) SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 14)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni generali
Paragrafo 14 (Soccorso istruttorio)
Al primo periodo sembra essere mancante il verbo "sanate" tra le parole "essere" e "le carenze".
In secondo luogo, si suggerisce di unire i primi due periodi in quanto trattasi di concetti molto vicini fra loro come di seguito indicato:
"Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione trasmessa ivi compresa la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente."
Si segnala la necessità che i casi codificati nei quali si possa o meno attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio debbano essere implementati considerando a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
? la mancata produzione della comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
? la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
? la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9;
? la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;
? la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate;
? la mancata produzione dell'attestazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Art. 102, comma 1, lettera c);
Infine, atteso che la giurisprudenza dominante ha enucleato una precisa fattispecie di soccorso istruttorio, definito "procedimentale", parrebbe opportuno prevedere un Paragrafo che declini le modalità operative dello stesso, atteso che riguarda modifiche e integrazione dell'offerta tecnica e di quella economica."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

"13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA … [In caso di richiesta di campioni …
In caso di campioni sarebbe utile prendere una posizione se sono causa di esclusione se non presentati entro il termine stabilito."

Operatore economico

È necessario che i portali telematici prevedano sempre la possibilità di inserimenti plurimi con aumento della capacità in MB (esempio necessità di inserire documenti del subappaltatore o degli altri operatori economici in caso di RTI).

CONSIP S.P.A.

par 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. Nel Bando Tipo si precisa che "Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da questa ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara". Si ritiene opportuno che venga data un'indicazione più precisa di cosa debba intendersi per "tempo utile".

Operatore economico

"DOCUMENTAZIONE IN LINGUA ITALIANA:
Si chiede di prevedere la possibilità di ammettere la produzione di certificazioni CE, Dichiarazione di Conformità, ISO, Depliant ed eventuali studi clinici in lingua originale inglese.
Si tratta infatti soprattutto di documenti predisposti da enti notificati internazionali, anche piuttosto voluminosi, la cui traduzione in italiano richiederebbe una tempistica piuttosto lunga non senza rilevanti difficoltà e costi per ciascun operatore economico.
TRADUZIONE GIURATA.
si chiede di eliminare la dicitura ""giurata"" per le traduzioni in lingua inglese. Le tempistiche di gara non consentono l'adempimento burocratico di questa richiesta."

GE Medical Systems Italia Spa

Prevedere che per la documentazione tecnica, in particolare quella ufficiale rilascita dal fabbricante o da Enti certificatori (ad es. dichiarazioni di conformità, altre certificazioni, manuali, check list, ecc), se in lingua inglese, francese e spagnolo non sia necessaria alcuna traduzione e ove necessaria la traduzione, che non sia richiesta quella giurata.

PagoPA SpA

"La commissione giudicatrice non può disporre le esclusioni per la fase amministrativa, anche perché può non essere stata nominata. Al paragrafo 21 si attribuisce, lasciando aperta la scelta che la commissione disponga le
esclusioni per la parte amministrativa, ma l'allegato I.2 prevede che le esclusioni siano disposte dal RUP. Forse (?) l'ufficio dedicato, se con il proprio modello organizzativo la stazione appaltante attribuisce, all'ufficio stesso, detto compito."

Domanda 2 - Nell'articolo 13 del bando tipo è stata introdotta la nuova previsione normativa che consente la rettifica degli errori materiali fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte ai sensi del comma 4 dell'articolo 101 del codice. Tale possibilità è stata prospettata come utilizzabile su richiesta e secondo le specifiche modalità che saranno indicate caso per caso dalla stazione appaltante, anche in considerazione delle funzionalità disponibili nella piattaforma di approvvigionamento utilizzata. Si chiedono osservazioni in merito.

ASST OVEST MILANESE

"La rettifica di un'offerta non ancora aperta comporta, dal punto di vista di responsabilità del RUP e del seggio di gara ad un eccessivo rischio. Non si comprende, come si possa gestire, dal punto di vista procedurale, le rettifiche.
Per le gare informatizzate, la piattaforma SinTel consente di ricaricare l'intera offerta annullando la precedente."

Provincia di Verona

"La previsione della norma appare critica poiché:
a) l'articolo 35 del Codice prevede la possibilità di accesso ai soggetti partecipanti dopo la scadenza del termine delle offerte. Potrebbero arrivare numerose richieste di accesso tra tale scadenza e l'apertura delle offerte e il concorrente tentare di modificare la propria offerta dopo avere avuto conoscenza degli altri concorrenti;
b) non è chiaro né definito cosa possa intendersi per errore materiale; non è specificato quando la modifica è sostanziale; non è chiaro che cosa significhi ""che resti comunque assicurato l'anonimato"".
c) le piattaforme potrebbero non consentire detta integrazione ""con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione"" poiché impongono (correttamente) il limite della scadenza dell'offerta per eventuali ritiri/sostituzioni della documentazione, altrimenti potrebbe verificarsi un susseguirsi di sostituzione dei documenti delle offerte stesse.
d) è prevedibile un notevole contenzioso poiché, tra l'altro, la stazione appaltante dovrà stabilire cosa è sostanziale e cosa è errore materiale."

Operatore economico

"Pare opportuno chiarire quale termine.
Sarebbe bene che il termine fosse la data di apertura dell'off tecnica per le rettifiche afferenti l'off tecnica e la data di apertura dell'oe per le rettifiche afferenti la oe.
Diversamente il termine unico sarebbe quello dell'apertura della busta amministrativa che solitamente è a poche ore di distanza dalla presentazione dell'offerta."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Tali indicazioni sono da verificare alla luce dell'effettiva operatività delle piattaforme.

Operatore economico

"Non si condivide. Molti portali di gara rischiamo di non garantire sufficiente trasparenza."

CONSIP S.P.A.

"Trattandosi di previsione normativa innovativa, si ritiene necessario demandare alla stazione appaltante l'indicazione delle specifiche modalità utilizzabili per la sottoposizione della rettifica, intendendosi perciò la locuzione "stesse modalità di presentazione" contenuta nell'art. 101 comma 4 come riferita alla necessaria coincidenza della forma del documento, della sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti firmatari dell'offerta che si intende rettificare, etc.; pertanto si chiede di espungere dal par13 del BT la locuzione "tramite la Piattaforma".
Si chiede di confermare che il termine entro cui l'operatore economico può effettuare la richiesta di rettifica sia quello di apertura delle offerte tecniche oppure quello posteriore delle offerte economiche in relazione al documento oggetto di rettifica.
Si chiede inoltre di precisare che l'anonimato da garantire ai sensi del comma 4 si sostanzi nella segretezza dei contenuti della rettifica almeno fino al momento di apertura dell'offerta cui si riferisce, e ferma restando la disciplina generale in materia di accesso agli atti di cui all'articolo 35 del Codice.
Sarebbe infine opportuno precisare che la rettifica deve contenere tutti gli elementi che consentano alla stazione appaltante di individuare l'errore materiale e di procedere alla "correzione" dell'offerta."

Agenzia del Demanio

"Anche se l'art. 101 comma 4 del Codice prevede che l'operatore economico possa "richiedere" una rettifica, non si vede come la SA potrebbe negare tale possibilità aldilà di un eventuale ritardo rispetto alla tempistica indicata dalla norma (fino al giorno di apertura delle offerte).
Pertanto, prevedere una vera e propria "richiesta" che l'amministrazione deve specificamente riscontrare, con assegnazione di un termine ad hoc, rischia di tradursi in un appesantimento del procedimento.
Si suggerisce quindi di prevedere che gli offerenti possano trasmettere direttamente la rettifica fino alle ore 24:00 del giorno antecedente a quello di apertura dell'offerta, fermo restando che in sede di apertura congiunta della rettifica e dell'offerta, la prima potrà essere respinta se intempestiva ovvero non conforme alle condizioni esplicitate nella norma (laddove comporti la presentazione di una nuova offerta o comunque una modifica sostanziale o l'elusione dell'anonimato)."

AISCAT

"Sebbene si comprenda la ratio della norma, l'effetto pratico appare quanto meno problematico. Ciò in quanto l'applicazione in concreto della stessa potrebbe rivelarsi particolarmente difficoltosa poiché le piattaforme attualmente in uso da parte di molte Stazioni Appaltanti non prevedono la possibilità di presentare messaggi in forma anonima, come richiesto dal testo normativo.
Così come proposta, la disposizione in commento rischia di bloccare l'operatività e di generare probabili lungaggini procedimentali e contenziosi."

#Vitadagara - APS

Sarebbe meglio che la piattaforma garantisse quest'opportunità in automatico, consentendo il caricamento di una dichiarazione a rettifica dell'errore materiale in aggiunta all'offerta già presentata, senza che sia necessario un procedimento di richiesta alla stazione appaltante e relativo assenso. In tale seconda ipotesi, infatti, per assurdo si potrebbe avere un molteplice rinvio della data di apertura delle offerte in ragione di molteplici richieste per consentire le rettifiche, con conseguente aumento del termine di legge per la rettifica.

INVITALIA SPA

Si suggerisce, per omogeneità della disciplina, di collocare tale previsione nel successivo articolo 14, dedicato al soccorso istruttorio.

Domanda 3 - La clausola sul soccorso istruttorio è stata formulata in modo da tener conto delle novità introdotte in materia. Si chiede di indicare la necessità di ulteriori specificazioni o chiarimenti al fine di favorire la corretta applicazione dell'istituto e scongiurare lo sviluppo del contenzioso sulle esclusioni.

Provincia di Verona

Il soccorso istruttorio per sanare il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica appare critico poiché avviene ad offerte aperte. L'operatore potrebbe scegliere di adempiere in base a proprie convenienze. In particolare occorrerebbe comunque chiarire se la mancata sanatoria determina il ricalcolo dei punteggi attribuiti o la determinazione della soglia di anomalia.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

L'art 101 del codice consente il Soccorso Istruttorio qualora i documenti siano prodotti in data antecedente il termine di scadenza di presentazione offerte. E' opportuno specificare come comprovare la Data certa: per i documenti in formato digitale (es garanzia provvisoria) si intende l'apposizione della marca temporale? per documenti analogici (contratto avvalimento) si intende l'apposizione o la previa registrazione all'Ufficio del registro o in Ufficio Postale?

CONSIP S.P.A.

Al par. 14 è previsto che "La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta". Tuttavia, tenuto conto del tenore testuale del codice, che sembrerebbe non imporre un termine perentorio a pena di esclusione, si chiede di valutare l'opportunità di inserire una disciplina di più ampio respiro, prevedendo per esempio la possibilità di sollecito e fissazione di un termine perentorio in caso di mancato riscontro alla prima richiesta.

Agenzia del Demanio

"L'insanabilità delle omissioni che comportano l'incertezza del sottoscrittore sembrano non coordinarsi con la previsione di cui al par. 1.3, secondo cui l'identificazione alla Piattaforma avviene mediante SPID. Potrebbero, altresì, essere specificati i casi di difetto di sottoscrizione, in virtù dell'utilizzo della firma digitale."

Dipendente pubblico

Sarebbe opportuno definire con maggiore dettaglio le modalità ed i termini del soccorso relativi al difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni e dell'offerta.

GE Medical Systems Italia Spa

In caso di bandi finanziati con fondi PNRR prevedere il soccorso istruttorio anche per la documentazione tecnica predisposta con riferimento ai bandi PNRR (scheda DNSH e documentazione a comprova dei requisiti premiali di cui all'art. 47 del D. L. 77/2021)

#Vitadagara – APS

"A differenza della versione attuale, oltre al limite massimo per la presentazione della documentazione corretta richiesta, è stato introdotto anche il limite minimo di cinque giorni, che bisogna diventi imperativo per le PA"

INVITALIA SPA

Si chiede di definire il concetto di "errore materiale", che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi/applicativi.

Domanda 4 - È stata ritenuta non sanabile, mediante soccorso istruttorio, l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del bando. Si chiedono eventuali osservazioni in merito.

ASST OVEST MILANESE

La non sanabilità appare eccessiva e in conflitto con il tenore letterale dlel'art.101 e con il principio della fiducia.

Comune di Sesto Fiorentino

Anche per tale fattispecie sarebbe corrette prevedere la sanabilità se i relativi documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Legacoop Produzione e Servizi

"L'articolo 101 del codice disegna un quadro normativo di assoluto favore nei confronti dell'utilizzo del soccorso istruttorio, il cui ambito di operatività ha già visto, negli anni, un costante allargamento a opera della giurisprudenza. Anche la relazione illustrativa al codice spiega chiaramente come l'intenzione seguita dal legislatore delegato sia stata, in aderenza alle indicazioni provenienti dalle Istituzioni comunitarie, quella di "evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara".
Ci comporta che la nuova disciplina del codice prevede che, in linea di principio, qualsiasi elemento mancante della documentazione trasmessa e qualsiasi omissione, inesattezza o irregolarità di qualsiasi documento richiesto per la partecipazione possano essere sanati tramite la procedura del soccorso istruttorio.
Permangono alcuni limiti che, coerentemente al principio di tassatività delle cause di esclusione, devono ritenersi, per l'appunto, tassativi:
- non può essere integrata la documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica (diverso è il caso dei "chiarimenti", adesso disciplinati dall'art. 101, comma 3, del codice);
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di RTI non ancora costituiti possono essere sanati solamente tramite documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
Ebbene, "l'indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando" non appaiono rientrare in nessuna di tali casistiche. Lo stesso dicasi per "l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 [rectius: articolo 9, ndr] del bando".
Tutto ciò, a maggior ragione, se si osserva come si tratti di elementi che lo stesso bando tipo prevede che possano/debbano essere indicati all'interno della domanda di partecipazione e, quindi, all'interno della busta amministrativa, il che escluderebbe che, nell'impostazione seguita dal bando tipo in consultazione, vengano considerati come elementi componenti l'offerta tecnica o economica."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Se si conferma che le indicazioni di cui all'art 9 del Disciplinare facciano parte del contenuto dell'offerta tecnica, è corretto che non siano oggetto di Soccorso Istruttorio.

CONSIP S.P.A.

Si chiede di valutare se l'omessa indicazione delle modalità a fronte, tuttavia, di un impegno ritualmente assunto possa, diversamente da quanto al momento previsto nel BT, legittimare una richiesta di soccorso istruttorio, limitandosi l'esclusione al concorrente che si sia reso carente di entrambe (impegno e indicazione delle modalità).

Agenzia del Demanio

La previsione di una diretta esclusione, senza l'attivazione del preventivo soccorso istruttorio, potrebbe risultare in contrasto con il principio di tassatività di esclusione di cui all'art 10, comma 2, del Codice.

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"L'articolo 101 del codice disegna un quadro normativo di assoluto favore nei confronti dell'utilizzo del soccorso istruttorio, il cui ambito di operatività ha già visto, negli anni, un costante allargamento a opera della giurisprudenza. Anche la relazione illustrativa al codice spiega chiaramente come l'intenzione seguita dal legislatore delegato sia stata, in aderenza alle indicazioni provenienti dalle Istituzioni comunitarie, quella di "evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara".
Ci comporta che la nuova disciplina del codice prevede che, in linea di principio, qualsiasi elemento mancante della documentazione trasmessa e qualsiasi omissione, inesattezza o irregolarità di qualsiasi documento richiesto per la partecipazione possano essere sanati tramite la procedura del soccorso istruttorio.
Permangono alcuni limiti che, coerentemente al principio di tassatività delle cause di esclusione, devono ritenersi, per l'appunto, tassativi:
non può essere integrata la documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica (diverso è il caso dei "chiarimenti", adesso disciplinati dall'art. 101, comma 3, del codice);
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di RTI non ancora costituiti possono essere sanati solamente tramite documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
Ebbene, "l'indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando" non appaiono rientrare in nessuna di tali casistiche. Lo stesso dicasi per "l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 [rectius: articolo 9, ndr] del bando".
Tutto ciò, a maggior ragione, se si osserva come si tratti di elementi che lo stesso bando tipo prevede che possano/debbano essere indicati all'interno della domanda di partecipazione e, quindi, all'interno della busta amministrativa, il che escluderebbe che, nell'impostazione seguita dal bando tipo in consultazione, vengano considerati come elementi componenti l'offerta tecnica o economica."

ANIP-CONFINDUSTRIA

L'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del bando deve essere sanabile. Non si ravvedono ragioni per le quali non debba esserlo.

#Vitadagara – APS

Si approva, anche perché, senza tali indicazioni (da specificare che devono essere chiare circostanziate e non generiche) l'offerta rischia di essere indeterminata.

9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ARTICOLO 15)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sull'articolo.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

"- a pag 28 viene specificato: NB. In caso di inversione procedimentale il documento n. 4 (Passoe) va inserito nell'offerta tecnica
Facendo seguito alla delibera dell'Anac, n. 588 del 13 dicembre 2022 si chiede conferma che, in caso di inversione procedimentale, nell'offerta tecnica vadano inseriti anche :▪ Il PASSOE;▪ L'identità e la composizione dei concorrenti;▪ Il pagamento del contributo all'Autorità per la partecipazione alla procedura di gara,▪ La presenza della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n° 50 e smi
- A pag . 32 si richiede assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione.
A riguardo si richiede se la previsione sia compatibile con l'Art. 2 dell'allegato I.4 al Codice:
1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
in caso negativo si richiede di eliminare l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione"

Provincia di Verona

Per quanto riguarda il bollo, si chiede di poter inserire la previsione di assolvere l'imposta attraverso ulteriori modalità stabilite dalla stazione appaltante (bollo virtuale, F24).

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

"Osservazioni generali
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
In relazione al paragrafo in esame, si segnala che il Documento di Gara Unico Europeo è un modello di autodichiarazione che l'operatore economico deve compilare al fine di fornire una prova documentale e preliminare dell'idoneità a partecipare alla gara di appalto, in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche o terzi (art. 85 comma 4 d. lgs. 50/2016, art. 59 Direttiva 2014/24/UE).
Il DGUE è obbligatoriamente elettronico dal 18 ottobre 2018, data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche nell'attività negoziale (art. 40, comma 2, d. lgs. 50/2016).
Allorquando la previsione del primo capoverso dello schema di disciplinare recita come di seguito:
"La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. …. [inserire] [o in alternativa] è compilata online sulla Piattaforma."

si genera un problema di ordine tecnico relativamente alla tipologia del file costituente il DGUE elettronico che è in formato ".XML", circostanza questa che non rende integrabile la domanda di partecipazione con il file medesimo."

Legacoop Produzione e Servizi

"All'art. 15.1 del documento in consultazione vengono indicate le dichiarazioni che il concorrente deve produrre, in relazione alle cause di esclusione di cui all'articolo 95.
Appare, però, poco chiara la formulazione "gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4 [rectius: comma 3, ndr], lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara".
Così come formulata la clausola, appare richiesta la dichiarazione, per tutte le tipologie di reato (quindi, sia quelli di cui all'art. 94, comma 1, del codice, sia quelli di cui all'art. 98, comma 3, lett. h), del codice) della eventuale sussistenza sia della formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio sia dei provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale.
In realtà, l'art. 98, comma 6, lett. h), prevede che, per i reati di cui all'art. 98, comma 3, lett. h), degli atti sopra riportati rilevino unicamente i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale. Infatti, la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, a mente dell'art. 98, comma 3, lett. g), rilevano soltanto in relazione ai reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice.
Sulla base di tali considerazioni, per una maggiore chiarezza, si propone di dividere in due il paragrafo nel seguente modo:
"- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara"."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

Riguardo all'assolvimento dell'Imposta di bollo precisare se va pagata subito oppure solo dagli aggiudicatario/i (vd. Disposizioni Ag. Entrate)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Non è conforme agli articoli 99 e 24 del Codice l'obbligo di inserimento passoe tra i documenti di partecipazione. Anac aveva a suo tempo ribadito che per le gare gestite tramite piattaforma elettronica non ci fosse obbligo passoe (Comunicato del Presidente ANAC del 16.11.2022) L'obbligo di passoe andrebbe circostanziato in relazione ai requisiti speciali richiesti in gara che non sono comprovabili mediante accesso a Banche Dati (es contratti con Enti Privati)

Operatore economico

"Dovrebbe essere prevista la presentazione di un'unica dichiarazione (domanda di partecipazione) laddove vi sia la suddivisione della gara in lotti ma i criteri di selezione siano i medesimi.
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovrebbe essere sempre garantita l'annullamento della marca da bollo da € 16 posta sulla domanda di partecipazione."

CONSIP S.P.A.

"Si chiede di confermare che la previsione per la quale ""se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento"" può comportare, ad esempio, la possibilità per la SA di sottoporre a valutazione in gara un reato ex art. 94 comma 1 pur essendo trascorsi più di 3 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio o dall'eventuale provvedimento che ha irrogato una misura cautelare
Al par. 15.1 del BT si fa riferimento all'art. 94, comma 3, del Codice. Si chiede di chiarire in proposito se il comma 4 dell'art. 94 trovi applicazione sempre, anche nel caso di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) e h), nel senso cioè che le fattispecie di illecito professionale ivi previste rilevino, ove trattasi di socio unico persona giuridica, solo se riconducibili agli amministratori di quest'ultima. E di precisare se trattasi della generalità degli amministratori oppure unicamente di quelli cui è stata conferita la legale rappresentanza"

Agenzia del Demanio

Il Bando Tipo prevede la non necessità di allegare la procura ove dalla visura camerale dell'o.e. risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Tuttavia, così procedendo, non si potrebbe verificare la legittimità della firma, a meno di non porre a capo alla SA l'onere di acquisire la visura in tale fase della gara, anziché in quella delle verifiche preordinate all'aggiudicazione. Pertanto, si potrebbe specificare che, nella ipotesi suddetta, sia onere dell'O.E. trasmettere anche la visura da cui risultino i poteri del procuratore.

Markas S.r.l.

Si evidenzia un refuso all'art. 15.1, dove si richiama il comma 4 dell'art. 98 anziché il comma 3 lettere g) ed h).

Operatore economico

"DOMANDA IN BOLLO:
art. art. 15.1 in calce. Si chiede di aggiungere tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, ad oggi già accetatta dagli Enti e presente nei documenti di gara:
""Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti (ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72)""."

GE Medical Systems Italia Spa

Con riferimento all'imposta di bollo richiesta a p. 32 si chiede di prevede tra le possibili forme di pagamento anche l'assolvimento virtuale in considerazione dell'Autorizzazione esplicitamente ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.

Domanda 2 - La domanda di partecipazione è stata pensata come atto integrato con il DGUE e con le dichiarazioni integrative. Con riferimento alle dichiarazioni sul self-cleaning, sono state inserite alcune specificazioni volte ad agevolare l'applicazione della nuova disciplina del soccorso istruttorio, cui può accedersi anche con riferimento a circostanze verificatesi durante lo svolgimento della procedura. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti necessari a rendere più chiara la formulazione.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Non si comprende perché l'operatore economico non sia tenuto a dichiarare le fattispecie di cui all'art 95 co 1 lett d) 98 co 4 lett d) del Codice.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Va chiarito in quale momento l'operatore economico deve dimostrare di aver adottato le misure di self clearing che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta (pag. 29) e le conseguenze sulla procedura di gara.

#Vitadagara - APS

"Deve essere messa come condizione obbligatoria che, in sede di gara tutte le dichiarazioni, comprese quelle relative ai soggetti previsti dall'art. 94 del nuovo Codice, nonché quelle relative al self-cleaning, tranne ovviamente l'impossibilità oggettiva, possano essere presentate in sede di gara sottoscritte esclusivamente dal Legale Rappresentante del Soggetto partecipante alla procedura."

Domanda 3 - Sono state inserite le dichiarazioni relative all'assunzione degli obblighi di garantire la stabilità occupazionale e le pari opportunità di cui all'articolo 9, oltre alla dichiarazione circa il contratto collettivo applicato, se diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando che le modalità con cui l'operatore darà attuazione a tali obblighi devono essere spiegate nell'offerta tecnica. Si chiede di indicare eventuali ulteriori specificazioni o chiarimenti da apportare alle clausole.

Legacoop Produzione e Servizi

"La richiesta di dichiarare il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto, qualora diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (ma, a ben vedere, e correttamente, il CCNL andrà indicato anche qualora il concorrente intendesse applicare proprio quello indicato dall'amministrazione) appare corretta. Apparirebbe preferibile, però, che anche l'eventuale dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato dal concorrente e quello indicato dalla stazione appaltante venisse resa unitamente all'indicazione del CCNL

applicato (e, quindi, nella domanda di partecipazione), in quanto strettamente connessa, e non tanto, separatamente, nell'ambito dell'offerta tecnica, come previsto all'art. 16 del bando tipo in consultazione."

UIL

"- Per l'identificazione, ed applicazione da parte dell'operatore economico del CCNL stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le stazioni appaltanti faranno riferimento al sistema del CODICE UNICO ALFANUMERICO DEL CNEL che individua qual è il CCNL più applicato in un determinato settore merceologico, sulla base del quale la stazione appaltante potrà stimare e verificare i costi della manodopera con riferimento alle apposite Tabelle predisposte del Ministero del lavoro.
- Per l'individuazione del CCNL "equivalente" specificare che: qualora l'operatore economico dichiari di applicare un CCNL equivalente che garantisca LE STESSE TUTELE ECONOMICHE, NORMATIVE, E DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, previste da quelli stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sarà necessaria una verifica da parte della stazione appaltante presso l'Ispettorato del lavoro territoriale competente che attesti l'equivalenza dello stesso. A tal fine sarebbe utile la stipula di un protocollo nazionale tra INL-INPS-CNEL per determinare il metodo di comparazione.
- Prevedere al punto 5 in tema di cause di esclusione automatica, anche eventuali gravi irregolarità per inadempimento pregresso in tema di salute e sicurezza, e gravi irregolarità per omissioni contributive per la previdenza complementare così come previsto nei CCNL.
- Per l'individuazione del CCNL "prevalente" specificare che: la stazione appaltante farà riferimento al codice ATECO di pertinenza dell'operatore economico.
- Nelle modalità applicative della clausola sociale modificare il punto 9 comma 2 del bando-tipo come segue:
"Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, e della contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel ... [indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.].
[LA PARTE SEGUENTE FACOLTATIVA VA RESA OBBLIGATORIA] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta (nell'ambito dei diritti di informazione e consultazione stabiliti dal Dlgs 6 febbraio 2007 n.25) che coinvolga la Stazione appaltante, l'operatore uscente, l'operatore subentrante e le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di non rispetto delle clausole sociali è prevista la decadenza dell'affidamento.
- Prevedere espressamente nel bando la responsabilità in solido con l'operatore economico della stazione appaltante".

CONSIP S.P.A.

In considerazione del vincolo sul CCNL sancito dall'art. 11, si suggerisce di chiarire che con l'espressione "e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" (cfr. par. 9 del BT) ci si riferisce o al CCNL di cui al comma 2 o a quello di cui al comma 3 del citato art. 11.

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"La richiesta di dichiarare il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto, qualora diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (ma, a ben vedere, e correttamente, il CCNL andrà indicato anche qualora il concorrente intendesse applicare proprio quello indicato dall'amministrazione) appare corretta. Apparirebbe preferibile, però, che anche l'eventuale dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato dal concorrente e quello indicato dalla stazione appaltante venisse resa unitamente all'indicazione del CCNL applicato (e, quindi, nella domanda di partecipazione), in quanto strettamente connessa, e non tanto, separatamente, nell'ambito dell'offerta tecnica, come previsto all'art. 16 del bando tipo in consultazione."

CGIL

"In caso di dichiarazione di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, l'operatore economico deve garantire medesime tutele normative ed economiche, che comprendano tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti (es. orario di lavoro, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità maggiorazioni straordinarie e supplementari, trattamento economico di malattia, congedi parentali, bilateralità contrattuale, oneri differiti) pertanto riteniamo necessario chiedere all'operatore economico di specificare, nell'offerta tecnica, tutti i singoli istituti."
Pagina 30, punto 15.1
al punto 4 inserire "Stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"

FATER SPA

Si chiede di limitare questa previsione esclusivamente alle gare di soli servizi e, in generale, di valutare opportunamente questa previsione a seconda del mercato specifico di riferimento.

AISCAT

Si segnala una possibile criticità nell'inserimento della dichiarazione del CCNL applicato all'interno della domanda di partecipazione, perlopiù negli appalti ad alta intensità di manodopera. Ciò in quanto tale disposizione potrebbe minare il principio di segregazione delle buste tecnica ed economica. Al fine di scongiurare tale eventualità, si potrebbe prevedere tale dichiarazione – come anche l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele – direttamente nell'Offerta economica.

#Vitadagara - APS

Valuti l'ANAC un atto di segnalazione al Parlamento e al Governo in ordine alla circostanza che il diverso CCNL indicato dal concorrente debba garantire le stesse condizioni di quello indicato dalla Stazione Appaltante, che potrebbe comportare una violazione degli artt. 39 e 41 Costituzione

INVITALIA SPA

"Con particolare riferimento al CCNL, dalla lettura combinata dell'art. 11, co. 4 e art. 102, co. 2, del codice si evincono due differenti momenti ove l'operatore economico è tenuto ad assumere l'impegno: quello dell'offerta e quello dell'aggiudicazione.
Fermo restando che la verifica dell'impegno dovrà essere svolta solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, si chiede di voler chiarire se la dichiarazione d'impegno vada chiesta al momento dell'offerta e quindi a tutti gli operatori economici partecipanti.
Laddove venga confermato da codesta Autorità che l'impegno debba essere assunto al momento dell'offerta, si chiede di voler confermare la correttezza e completezza delle dichiarazioni e/o documentazioni da richiedere agli offerenti:
A. Impegni obbligatori:
- impegno a garantire l'applicazione del CCNL di settore
- Impegno a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati;
B. Impegni eventuali in caso di indicazione di CCNL diverso/i da quello/i indicato/i dalla S.A.:
- Indicazione CCNL diverso;
- Dichiarazione equivalenza tutele;
- Impegno ad applicare il CCNL diverso per tutta la durata del contratto di appalto;
- Impegno a garantire le medesime tutele del CCNL S.A.;
- Impegno a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- Le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati.
Infine, si osserva l'opportunità di richiedere le dichiarazioni e/o documentazioni (il cui elenco potrà essere integrato e/o modificato alla luce delle indicazioni di codesta Autorità) nell'offerta economica al fine di evitare ogni possibile commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed elementi dell'offerta economica."

Domanda 4 - Si intende proporre, in futuro, una "domanda di partecipazione tipo" quale documento a sé stante rispetto al bando tipo. La domanda di partecipazione tipo dovrebbe contenere tutte le dichiarazioni che devono essere rese dall'operatore economico nell'ambito del DGUE e tutte le dichiarazioni integrative. Si chiedono osservazioni in merito, con indicazione di eventuali elementi e dichiarazioni ulteriori che tale documento tipo dovrebbe eventualmente contenere rispetto a quelli attualmente previsti dal bando tipo.

Operatore economico

Si suggerisce di prevedere la compilazione offline e successivo caricamento. Questo per permettere la compilazione e la sottoscrizione delle mandanti. In caso di compilazione online della domanda di partecipazione non è chiaro come dovrebbe essere firmata dalle mandanti.

UIL

"Prevedere che la domanda di partecipazione contenga obbligatoriamente i seguenti documenti:
- Durc primo e secondo livello (versamento contributi previdenziali inclusa la previdenza complementare);
- certificato di congruità;
- MOCOA (MONITORAGGIO CONGRUITA OCCUPAZIONALE APPALTI)"

Operatore economico

Si condivide, assolutamente auspicabile.

Agenzia del Demanio

"Considerato che l'art. 91 del Codice, nell'elencare gli atti da compilare in capo all'o.e., distingue tra domanda e DGUE, non si ritiene opportuno procedere ad un accorpamento degli stessi.
Ad ogni modo, si condivide l'utilità di una domanda di partecipazione tipo e si ritiene opportuno che nella stessa vengano inserite tutte le dichiarazione richieste per il caso di partecipazione in forma plurima (ad es. per i raggruppamenti temporanei d'impresa, i consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti l'impegno a conferire il mandato collettivo e l'indicazione delle parti e delle percentuali del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascun membro), onde ridurre il rischio di una mancata allegazione della specifica documentazione ulteriore all'uopo richiesta al par. 15.4. Si ritiene, altresì, utile inserire anche una dichiarazione di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, relativa all'accesso agli atti."

ANIP-CONFINDUSTRIA

Sembra che concettualmente il Bando tipo sia già strutturato in tal modo (anche in quanto si tratta di gare gestite tramite piattaforme informatiche), ma si ritiene opportuno segnalare la necessità che il fac-simile di domanda di partecipazione costituisca un allegato obbligatorio alla documentazione di gara e contenga tutte le dichiarazioni necessarie ad integrazione del DGUE; ciò, facilita l'OE, anche perché limita la possibilità di errore dello stesso (evitando la necessità di soccorsi istruttori), nonché ipotesi di contenzioso che ne possono scaturire.

Markas S.r.l.

Sarebbe auspicabile avere un documento di questo tipo.

FATER SPA

Ci sembra un ottimo spunto, che consentirebbe anche agli operatori economici di standardizzare i flussi di lavoro.

Operatore economico

"si concorda con l'intenzione e si attende. una tale domanda di partecipazione tipo dovrebbe contenere le dichiarazioni necessarie e quelle utili alla verifica sull'assenza di tutte le cause di esclusione previste dal Codice."

AISCAT

Si condivide la proposta.

#Vitadagara – APS

"Tale scelta, sebbene possa essere condivisibile, non appare conforme alla normativa. L'art. 90 del Codice, infatti, distingue la domanda di partecipazione ed il DGUE, indicando espressamente quali siano i documenti tipici di entrambi i documenti.
Dunque, è opportuna l'adozione di una domanda di partecipazione tipo, ma i suoi contenuti dovrebbero essere specificati limitatamente alle previsioni del Codice, senza inglobare il DGUE.
Valuti l'ANAC la predisposizione di un "DGUE tipo" entro l'1 luglio 2023, nello spirito di semplificazione del delicato lavoro che le stazioni appaltanti sono chiamate a svolgere.
Valuti l'ANAC se il tema possa essere oggetto di specifica segnalazione volta ad una modifica normativa che consenta la sola presentazione di un solo documento, con tutti i contenuti della domanda di partecipazione e del DGUE, al netto delle soluzioni correttive necessarie per i concorrenti plurisoggettivi".

PagoPA SpA

"Si concorda con la proposta, da tenere in considerazione:
1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti da sottoporre a verifica (comprensivi dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia);
2) anticipare nella domanda di partecipazione la dichiarazione circa l'autorizzazione o meno alla Stazione Appaltante al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara con, in caso di diniego, specificazione delle relative motivazioni;
3) Indicazione, ai sensi del DPCM 187/1991, dei soci figuranti nel libro soci e relative specifiche (es. titolarità di azioni/quote, diritti reali di godimento o di garanzia, diritto di voto);
4) Indicazione, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, dei dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie."

10. OFFERTA TECNICA (ARTICOLO 16) OFFERTA ECONOMICA (ARTICOLO 17)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

In deroga a quanto disposto dall'articolo 60, in considerazione delle peculiarità e del valore sociale del servizio, per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva si preveda che la revisione dei prezzi obbligatoria avvenga due volte l'anno – non solo una – e sia basata unicamente sulla base di indici settoriali Istat, indipendentemente dalla percentuale di variazione del costo, senza alcuna franchigia di irrevisionabilità e senza alcuna decurtazione percentuale. La SA deve definire il prezzo a base d'asta con una valutazione di congruità , non basata su dati storici, ma aggiornata costantemente anche in relazione di fenomeni inflattivi , squilibri tra domanda ed offerta di generi alimentari , in particolari quelli obbligatori derivanti dalla applicazione dei CAM: la valutazione eseguita dalla SA sulle congruità deve essere allegata ai documenti di gara per trasparenza sui metodi di calcolo ed indici utilizzati .Una corretta e congrua base d'asta è elemento essenziale per la definizione di un bando per il servizio di ristorazione che non vada a

discapito della qualità e della sicurezza degli utenti (bambini, malati, ospiti in case di riposo) o della sostenibilità delle aziende e dei lavoratori. Le basi d'asta stabilite dalla SA devono esser economicamente adeguate al fine di assicurare una efficiente esecuzione del servizio, una redditività congrua per tutta la filiera e sostenibile nel tempo dell'offerta presentata, tenendo altresì conto di eventuali fattori esogeni.

Operatore economico

Art. 16.1 del Bando cita il Passoe. Facoltà di inversione procedimentale per la SA. Questa facoltà può essere esercita dopo termine di scadenza. Difficile quindi capire se occorre inserire il passoe in doc tecnica ovvero in doc amministrativa.

Operatore economico

"È fondamentale che le stazioni appaltanti indichino criteri precisi ed appropriati alla singola gara e conformi al servizio da espletare.
I criteri di valutazione devono essere proiettati verso l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo in particolare ricercando la miglior valorizzazione del servizio.
L'offerta tecnica deve rispettare quindi le caratteristiche minime stabilite nei termini in cui è descritto lo svolgimento del servizio.
Dovrebbe, inoltre, prevedere proposte gestionali tecniche e organizzative che considerano anche l'impatto ambientale a 360° (per esempio nel caso del recupero del rifiuto urbano considerare l'impatto ambientale sia del trasporto (percorso chilometrico) che del recupero della CO2 (valorizzazione del servizio di recupero in un impianto maggiormente performante).
I punteggi attribuiti nell'offerta tecnica dovranno essere proporzionali e mai penalizzanti o limitanti la concorrenza.
Nell'offerta economica è importante specificare dettagliatamente le modalità di predisposizione dell'offerta (prezzo complessivo, ribasso percentuale o prezzo unitario)"

CONSIP S.P.A.

"Si chiede di valutare l'opportunità di fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 108, comma 4, indicando:
i) quando effettivamente debba essere attribuito specifico e peculiare rilievo agli aspetti di cybersicurezza;
ii) cosa si intende per interessi nazionali strategici.
Inoltre laddove l'offerta tecnica sia costituita da più documenti e la cd. "relazione tecnica" assolva alla sola funzione di valutare l'offerta tecnica ai fini della attribuzione di punteggi tecnici migliorativi – e non, dunque, anche ai fini del riscontro sul possesso dei minimi da Capitolato Speciale (che sarà dichiarato in un altro documento di offerta) - e non sia stata prevista una soglia di sbarramento sul punteggio tecnico, si suggerisce di evidenziare alle stazioni appaltanti la criticità di prevederne la mancata produzione quale causa automatica di esclusione dalla procedura.
Al fine di assicurare una uniformità di prassi delle stazioni appaltanti e di dare certezza agli operatori economici, si suggerisce infine di indicare che eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza debba essere prodotta nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica."

Agenzia del Demanio

"Non essendo chiaramente evincibili le ragioni sottese all'inserimento del PassOE nella Busta B in caso di inversione procedimentale, si ritiene opportuno che le stesse vengano adeguatamente rappresentate nella Nota illustrativa.
In ogni caso, si rappresenta l'opportunità di specificare che il PassOE non rientra tra i documenti richiesti a pena di esclusione da inserire nella Busta B e che, in caso di mancanza dello stesso, sarà possibile attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di un documento di carattere amministrativo."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Non si comprende la previsione del passOE all'interno dell'offerta tecnica. Si suggerisce di prevederlo tra la documentazione amministrativa.

CONFORMA

In tema di offerta tecnica viene chiesto all'operatore di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni richiesti dall'articolo 9 (stabilità occupazionale, pari opportunità), modalità che saranno oggetto di apposita verifica da parte della Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione. Sotto tale profilo si ritiene debba essere prevista una non penalizzazione per chi non è soggetto a detti obblighi.

Operatore economico

"DOCUMENTAZIONE IN LINGUA ITALIANA:
Si chiede di prevedere la possibilità di ammettere la produzione di certificazioni CE, Dichiarazione di Conformità, ISO, Depliant ed eventuali studi clinici in lingua originale inglese.
Si tratta infatti soprattutto di documenti predisposti da enti notificati internazionali, anche piuttosto voluminosi, la cui traduzione in italiano richiederebbe una tempistica piuttosto lunga non senza rilevanti difficoltà e costi per ciascun operatore economico.

AISCAT

Come già anticipato circa la criticità dell'inserimento in domanda di partecipazione della dichiarazione del CCNL applicato dall'Operatore economico, anche la dichiarazione di equivalenza delle tutele – in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante – dovrebbe essere contenuta in Offerta economica.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

"Criteri premiali per micro e piccole imprese
Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si auspica anche l'introduzione di requisiti speciali, di vicinanza del cantiere rispetto al luogo di svolgimento dell'appalto, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, favorendo concretamente l'accesso al mercato delle micro e piccole imprese, anche di prossimità."

#Vitadagara - APS

"Qui ci sono alcuni aspetti che vanno sicuramente meglio precisati, come riportato nei punti successivi. Anche in caso di inversione procedimentale, non si vede la ragione per inserire il PASSOE nell'offerta tecnica. La sua sede opportuna dovrebbe comunque rimanere la busta amministrativa."

INVITALIA SPA

In relazione alla clausola sociale sulla stabilità occupazionale il Bando-tipo prevede l'inserimento della clausola come eventuale, tuttavia, dalla lettura degli articoli 57 e 102 del nuovo codice emerge la natura obbligatoria della previsione delle clausole sociali (stabilità occupazionale e pari opportunità).

Domanda 2 - Nell'offerta tecnica viene chiesto all'operatore di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni richiesti dall'articolo 9 (stabilità occupazionale, pari opportunità), modalità che saranno oggetto di apposita verifica da parte della stazione appaltante in caso di aggiudicazione. Si chiedono osservazioni circa eventuali criticità che possono emergere nella formulazione dell'offerta.

Provincia di Verona

Poiché non è oggetto di valutazione, si ritiene preferibile l'opzione prevista nello schema di bando di inserimento del documento nella domanda di partecipazione.

UIL

Si richiede che l'operatore economico rispetti espressamente le previsioni dell'art. 46bis del codice pari opportunità

CONSIP S.P.A.

"Si chiede di valutare l'opportunità di spostare la produzione del progetto di assorbimento in offerta economica, onde evitare potenziali criticità nascenti da anticipazioni di elementi di carattere economico nell'ambito dell'offerta tecnica.
Si chiede di specificare che la verifica del contenuto del progetto di assorbimento avviene solo nei confronti della prima migliore offerta ai sensi del successivo art. 23 del BT e di chiarire in cosa si sostanzi tale attività di verifica o di fornire parametri utili ai fini della verifica medesima."

Markas S.r.l.

Per quanto riguarda l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di assicurare delle percentuali relativamente all'occupazione giovanile e femminile, per quanto concerne le procedure per l'aggiudicazione di contratti ad alta intensità di manodopera, ove è prevista la clausola sociale, tale obbligo è di difficile attuazione. Risulta infatti evidente, visto il vincolo per il quale l'operatore aggiudicatario è tenuto all'assorbimento prioritariamente del personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, che nel caso nel quale all'interno di tale personale non risultino presenti le quote obbligatoriamente da garantire, l'operatore sarà impossibilitato ad assicurarle.

FATER SPA

Si chiede di limitare questa previsione esclusivamente alle gare di soli servizi e, in generale, di valutare opportunamente questa previsione a seconda del mercato specifico di riferimento.

Operatore economico

Riteniamo che questo adempimento, qualora richiesto, sia da verificare nella fase amministrativa.

GE Medical Systems Italia Spa

Non è chiaro se questi impegni sono applicabile solo alle procedure finanziate con fondi PNRR o a tutte le procedure.

#Vitadagara - APS

L'inclusione di questi elaborati nell'offerta tecnica dovrebbe essere collegata all'attribuzione di specifici punteggi, elemento che peraltro appare utile per valorizzare questo aspetto. Nel caso in cui non ci sia una connessa premialità, sarebbe forse più opportuno che la relazione fosse inserita nella busta amministrativa insieme alla dichiarazione di impegno.

Domanda 3 - Nell'offerta tecnica, si è ritenuto di prevedere la clausola facoltativa relativa alla possibilità di presentare offerte migliorative in variante poiché, pur non essendo più prevista dal codice, è comunque prevista dalla direttiva 24/2014. Si chiedono osservazioni in merito.

Legacoop Produzione e Servizi

"La previsione nel bando di gara della possibilità di proporre offerte migliorative in variante appare foriero di molteplici incertezze nell'applicazione e, quindi, della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, come dimostra il frequente contenzioso sui concetti di miglioria e variante e sui limiti entro i quali le varianti possono ritenersi ammissibili o meno.
Si ritiene, dunque, preferibile, non contemplare l'opzione di offerte in variante all'interno del bando tipo."

Agenzia del Demanio

L'assenza nel D.Lgs. 36/2023 di un richiamo esplicito all'offerta migliorativa in variante (previsto, invece, dal Codice previgente all'art. 95 comma 14) potrebbe far sorgere dubbi di legittimità del bando. Infatti, la direttiva europea non è direttamente applicabile in re ipsa ma deve essere recepita con legge ordinaria, nel caso non sia self executing. Non presentando il nuovo Codice un esplicito riferimento alla variante migliorativa e abrogando il d.lgs. 50/2016, l'introduzione nella lex specialis della possibilità di proporre una variante migliorativa potrebbe creare un motivo di impugnabilità.

Markas S.r.l.

"Si ritiene che l'inserimento della clausola facoltativa relativa alla possibilità di presentare offerte migliorative in variante possa portare alla ricezione di offerte totalmente incomparabili e distanti

dall'oggetto del servizio richiesto, specialmente se i requisiti minimi che la variante deve rispettare non vengono ben disciplinati all'interno della documentazione di gara.
Per questo motivo si ritiene che la presenza di questa clausola per quelle procedure non inerenti ai lavori edili, possa portare le PA a non poter valutare in modo oggettivo ed equilibrato le offerte che vengono presentate."

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

A causa di molteplici incertezze nell'applicazione e della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, sarebbe preferibile che il bando tipo non contemplasse l'opzione di offerte in varianti, come, peraltro, dimostra il frequente contenzioso sui concetti di miglioria e variante e sui limiti entro i quali le varianti possono ritenersi ammissibili o meno.

#Vitadagara - APS

"In questo articolo non vi è alcun accenno alla eventuale richiesta di migliorie che, come sentenziato da alcuni TAR, non può prevedere la valutazione di maggiori ore di servizio
a titolo gratuito."

Domanda 4 - Nell'offerta economica, si è ribadito che i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non sono ribassabili, fermo restando che rimane la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si chiedono osservazioni in merito e se la clausola sia formulata in modo chiaro.

Provincia di Verona

La clausola dello schema di bando è chiara. La norma comunque lascia diversi dubbi: soprattutto sembra emergere che una più efficiente organizzazione aziendale derivi da un minor costo della manodopera. Tuttavia non è specificato rispetto a che cosa dovrebbe esserci una più efficiente organizzazione aziendale. In molti casi il minor costo del personale deriva da sgravi o esenzioni contributive che non riguardano direttamente l'organizzazione aziendale. Il comma 2 dell'articolo 110 prevede inoltre che le giustificazioni dell'offerte riguardino elementi che non hanno riferimenti al costo della manodopera.

Legacoop Produzione e Servizi

"Restano ferme le osservazioni già formulate sub D3., in merito alle verosimili problematiche applicative della norma contenuta all'art. 41, comma 14, del codice.
Ciò premesso, la soluzione prospettata all'interno del bando tipo in consultazione appare coerente con il dettato normativo e, quindi, condivisibile."

Stazione appaltante

"L'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 prevede che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della

sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

Tale disposizione:

- da una parte, nel prevedere lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo assoggettato al ribasso, sembra escludere la possibilità di ribassare tali costi (al pari degli oneri per la sicurezza);
- dall'altra, nel far salva la possibilità per gli operatori di dimostrare che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, sembra "aprire" alla possibilità di ribassare anche i costi della manodopera.

Ebbene, si ritiene che un'interpretazione della disposizione in esame che implichi la non ribassabilità dei costi della manodopera, al pari degli oneri per la sicurezza, possa comportare notevoli difficoltà applicative.

Al riguardo, del resto, la giurisprudenza amministrativa, ancorché con riferimento all'art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 - introdotto dall'art. 32 comma 7-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 - che come noto prevedeva che "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha avuto modo di evidenziare:

- "l'incongruità di un'interpretazione letterale della norma in questione che implichi lo scorporo del costo del personale dall'importo del prezzo offerto ai fini della valutazione in gara del prezzo più basso, e ciò in quanto: a) se lo scorporo fosse effettuato "a monte" dalla stazione appaltante, determinando ex ante nel bando di gara il costo del personale e gli oneri della sicurezza aziendale per sottrarli al confronto competitivo, si determinerebbero plurime criticità, in particolare quella connessa alla difficoltà e, in certi casi, all'impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l'effettivo costo del personale della singola azienda, il quale dipende, oltre che dal costo orario, anche dal tempo di impiego del personale, dalla natura della prestazione e dalla organizzazione della singola impresa: sicchè, in definitiva, la predeterminazione del costo complessivo del servizio da parte della stazione appaltante rischierebbe di diventare, o un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario (laddove il costo predeterminato nel bando fosse superiore a quello concretamente sopportato dall'impresa), ovvero una penalizzazione (nell'ipotesi inversa)";
- osservando quindi che "l'interpretazione formale e letterale della norma non convince, dovendosi pertanto ricercare un'interpretazione sostanziale e logico-sistematica della stessa" ed arrivando a concludere che "la norma in questione non intende sottrarre la componente del costo della manodopera alla quantificazione della base d'asta e al confronto concorrenziale" (cfr. TAR Piemonte, Torino, sentenza n. 250 del 6 febbraio 2015).

Le problematiche applicative correlate ad una disposizione che (i) imponga lo scorporo, a monte, dei costi per la manodopera e (ii) sottragga tali costi al confronto competitivo, sono state del resto evidenziate anche da codesta Autorità; al riguardo si rimanda a quanto diffusamente esposto da codesta Autorità nell'Atto di Segnalazione n. 2, del 19 marzo 2014.

Posto che le considerazioni che precedono appaiono potersi riferire anche all'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, si ritiene che anche tale disposizione debba essere interpretata, in chiave logico sistematica, nel senso di ammettere eventuali offerte che implichino un ribasso dei costi della manodopera e ciò ove tali ribassi possano essere dai concorrenti giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale secondo quanto espressamente previsto dall'art. 41, comma 14, ultimo periodo. Resta ferma la possibilità di verificare l'adeguatezza di tali costi in sede di verifica di anomalia dell'offerta."

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Sarebbe opportuno specificare meglio che i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante rappresentano una stima formulata sulla base delle tabelle ministeriali sulla base del progetto di appalto. Rimane la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e comunque non è inferiore ai minimi contrattuali.

Agenzia del Demanio

Si ritiene possa essere utile specificare quali sono gli elementi che l'o.e. può portare a sostegno della propria più efficiente organizzazione aziendale e che giustifica il ribasso complessivo.

Markas S.r.l.

Appare inoltre opportuno precisare che la dimostrazione della più efficiente organizzazione non debba essere inserita tra i documenti dell'offerta economica ma esclusivamente in occasione del successivo processo di verifica della congruità.

Dipendente pubblico

"La Disciplina sull'importo dell'appalto necessita di alcune precisazioni.
Infatti, al Punto 3 del Bando Tipo dopo la tabella n. 1 il ribasso viene richiesto sulla voce ""Importo a base di gara"" contenente anche il valore della manodopera che tuttavia non è soggetto a ribasso, come chiarito nel successivo periodo dell'art. 3 del Bando e all'art. 41 comma 14.
Tale impostazione necessita di chiarimenti in ordine:
1) alle modalità di imputazione effettiva dello sconto sull'intera prestazione;
2) se e come debba essere individuato l'importo della manodopera a valle dello sconto proposto in gara dal concorrente;
3) alle modalità ed ai termini e tempi di verifica da parte della stazione appaltante nel caso il concorrente abbia proposto un diverso valore della manodopera rispetto a quello indicato nei documenti di gara;
4) in subordine rispetto alla precedente osservazione, si chiedono chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti da una carente giustificazione del Concorrente in merito alla riduzione del valore della manodopera (esclusione??)."

AISCAT

La clausola pur in linea con il dettato normativo, lascia però dubbi sul come debba operare in concreto. Sarebbe certamente preferibile individuare le specifiche modalità con le quali l'Operatore economico possa/debba dimostrare che il ribasso complessivo offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale (ad es. l'obbligo di allegazione di apposita relazione/documentazione, ecc….).

#Vitadagara - APS

"Oltre a quanto già riportato al punto D3, il fatto che il ribasso derivi da una più efficiente organizzazione aziendale dovrebbe essere un elemento da riportare nelle giustificazioni presentata. Specificando che non può essere un generico richiamo al possesso della certificazione di qualità, da deve contenere dei aspetti concreti".

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (ARTICOLO 18) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (ARTICOLO 19) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 20) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (ARTICOLO 21)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

ASST OVEST MILANESE

"Lart.19 del bando si riferisce alla Commissione Giudicatrice e non alle operazioni di gara.
Si ritiene che la necessità di una dichiarazione di assenza conflitto in capo ai commissari non sia in linea con l'art.93 che non prevede tale dichiarazione e non in linea con il principio della fiducia."

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

"All'articolo 130, comma 1, fermo restando l'aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si chiede per il settore della ristorazione collettiva che questo avvenga facendo in modo che l'elemento del costo sia basato su un prezzo di aggiudicazione o costo fisso (fatti salvi gli incrementi di prezzo rilevati dall'indice Istat) oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto in valore percentuale. Questa essenziale opzione permette il superamento della logica degli affidamenti al prezzo più basso tramite l'utilizzo di formule fuorvianti, che snaturano di fatto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; formule che tendono ad esaltare solo il prezzo con aggiudicazioni al massimo ribasso.
In subordine si propone la reintroduzione della previsione di un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento e sempre con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto in valore percentuale (regola del 70/30)."

Legacoop Produzione e Servizi

"Negli ultimi mesi stiamo assistendo, finalmente, all'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del criterio di aggiudicazione sulla sola base di criteri qualitativi, individuando un prezzo o costo fisso (possibilità prevista dall'art. 95, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e riconfermata dall'art. 108, comma 5, del nuovo codice, in aderenza a quanto previsto già all'art. 67, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE).
Sarebbe opportuno che, all'art. 18, il bando tipo citasse tale criterio, particolarmente idoneo a favorire "fair competition" in settori in cui la competizione - finora tutt'altro che "fair" - si scarica sui lavoratori del settore e sulla qualità dei servizi, soprattutto quelli particolarmente complessi e rivolti, ad esempio, ad una utenza con particolari esigenze alimentari (bambini, degenti di ospedali e case di cura ecc.).

In ossequio, poi, a quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 del codice, che chiede di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, si ritiene necessario individuare un limite alla quota dei punteggi tabellari, al fine di evitare che lo schiacciamento dei punteggi dell'offerta tecnica da essi generato, aumenti surrettiziamente il peso del prezzo. In caso di difficoltà nell'individuazione di un valore (che non dovrebbe superare al massimo il 10% del valore totale dell'offerta) sarebbe opportuno almeno invitare le stazioni appaltanti ad un loro utilizzo contenuto."

Stazione appaltante

"L'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (...)".
Nella schema di bando tipo non sembrano essere stati inseriti riferimenti all'introduzione di criteri di valutazione volti a valorizzare il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (salvo quanto previsto per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
Ove tale mancata indicazione sia dovuta al fatto che codesta Autorità ritiene facoltativa, e non obbligatoria, la previsione di siffatti criteri di valutazione, si ritiene possa essere opportuno prevedere espressamente nello schema di bando tipo la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire i criteri in esame (anche al fine di rendere esplicita la valutazione di codesta Autorità in merito alla non obbligatorietà degli stessi)."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP

"18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Dovrebbe essere necessario indicare un paragrafo dedicato sulla definizione degli elementi di valutazione e criteri motivazionali per ogni singolo criterio di valutazione delle offerte tecniche. Altrimenti la commissione è in estrema difficoltà.
18.4. Metodo fi calcolo dei punteggi (collega Comune Salerno)
Si fa riferimento a scelte legate alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016. Dal 1° luglio 2023 perdono efficacia i Regolamenti e Linee guida ANAC. Sarebbe opportuno eliminare ogni riferimento nel bando tipo a obblighi che diventeranno presto desueti.
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
non capisco a cosa si riferisce questo art. rinominare meglio"

Operatore economico

Criterio di aggiudicazione: qualora la formula di aggiudicazione del calcolo del prezzo preveda una sommatoria tra il prezzo espresso dal concorrente ed una somma a titolo di onere, anche solo figurativo,

(es. trasporto) la stessa dovrà essere congrua ed in linea con i prezzi di mercato al fine di evitare un disallineamento nelle condizioni di paritario trattamento di concorrenza tra i diversi operatori.

Agenzia del Demanio

"Relativamente all'inversione procedimentale, si ritiene opportuno integrare la previsione di cui al par. 20 prevedendo l'obbligo per la Stazione Appaltante che si sia soltanto riservata di ricorrere alla facoltà in questione, di esplicitare nel disciplinare i presupposti oggettivi in presenza dei quali deciderà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, di avvalersene (es. numero di concorrenti superiore a x).
Sempre nell'ambito del par. 20, nella parte relativa all'inversione procedimentale, non viene previsto, tra le alternative proposte, la possibilità di effettuare la verifica di anomalia dopo l'esame della documentazione amministrativa, nonostante il par. 23 "Verifica di anomalia delle offerte" lo preveda espressamente. Occorre dunque rivedere il par. 20 coerentemente con quanto previsto al successivo par. 23."

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"Negli ultimi mesi stiamo assistendo, finalmente, all'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del criterio di aggiudicazione sulla sola base di criteri qualitativi, individuando un prezzo o costo fisso (possibilità prevista dall'art. 95, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e riconfermata dall'art. 108, comma 5, del nuovo codice, in aderenza a quanto previsto già all'art. 67, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE).
Sarebbe opportuno che, all'art. 18, il bando tipo citasse tale criterio, particolarmente idoneo a favorire "fair competition" in settori in cui la competizione - finora tutt'altro che "fair" - si scarica sui lavoratori del settore e sulla qualità dei servizi, soprattutto quelli particolarmente complessi e rivolti, ad esempio, ad una utenza fragile (disabili, bambini, degenti, anziani, non autosufficienti).
In ossequio, poi, a quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 del codice, che chiede di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, si ritiene necessario individuare un limite alla quota dei punteggi tabellari, al fine di evitare che lo schiacciamento dei punteggi dell'offerta tecnica da essi generato, aumenti surrettiziamente il peso del prezzo. In caso di difficoltà nell'individuazione di un valore (che non dovrebbe superare al massimo il 10% del valore totale dell'offerta) sarebbe opportuno almeno invitare le stazioni appaltanti ad un loro utilizzo contenuto."

ANIR Confindustria

"Si suggerisce di evidenziare e chiarire nelle forme consentite alle stazioni appaltanti che i prezzi di riferimento sono prezzi di gestione e non prezzi da assumere a riferimento per la determinazione delle basi d'asta. Gli importi da prevedere dovrebbero essere la risultanza, caso per caso, di una analisi effettiva dei costi sottostanti il servizio che risultanto diversi per ogni affidamento e che hanno nella componente del costo del personale un elemento di primario rilievo determinale agevolmente in base al monte orario di inquadramento del personale insistente sulla gestione. Ne deriva in ogni caso la necessità di prevedere importi certamente congrui e ragionevolmente più alti dei prezzi di riferimento che si ribadisce sommessamente essere prezzi di gestione, in modo che gli importi a base d'asta possano remunerare i fattori della produzione, garantire un utile d'impresa da considerarsi quale presidio irrinunciabile di sostenibilità della gestione e consentire le ordinarie di dinamiche di confronto tra gli operatori economici proprie delle procedure di gara.

La “ratio” è chiara: attualmente gli appalti di servizi sono gravati da costi che rispondono a dinamiche inflattive impreviste e di cui non è possibile prevedere una evoluzione nel breve e medio periodo.
Un quadro assai peculiare che trova ulteriore complessità nell’utilizzo di formule per la valutazione dell’offerta economica che di fatto inducono ad una particolare aggressività.
Si veda a riguardo il frequente ricorso alle seguenti formule:
- il ribasso percentuale “puro”;
- il ribasso percentuale “mitigato” con esponente “alfa” maggiore a 0,5 (a discapito di un esponente che ove fosse inferiore allo 0,5 consentirebbe di mitigare il valore economico dell’offerta rispetto alla qualità dei servizi offerti);
- l’utilizzo del metodo bilineare con la soglia che di fatto induce i concorrenti a ribassi molto aggressivi onde potersi collocare utilmente al di sopra della media dei ribassi offerti e quindi vedersi attribuiti un cospicuo numero di punti tali da poter coltivare la possibilità di aggiudicazione della procedura.
Queste le prevalenti circostanze per le quali i prezzi di gestione sono frequentemente più bassi dei prezzi di riferimento e quindi forieri di condizioni di gestione spesso non sostenibili e causa quindi di uno scadimento complessivo delle prestazioni."

FATER SPA

In merito all'art. 18.1, nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, si suggerisce di prevedere anche il possesso del Rating di Legalità piuttosto che il possesso di un bilancio di sostenibilità pubblicato alla data di pubblicazione del bando.

AISCAT

Nel paragrafo 20 si fa riferimento alla “pubblicità” delle sessioni di gara. Tuttavia, salvo il richiamo al principio di pubblicità nell’art. 3, nonché i principi in materia di trasparenza (art. 20), di pubblicità legale degli atti (art. 27) e di trasparenza dei contratti pubblici (art. 28), non risulta rinvenibile nel Codice alcuna prescrizione di pubblicità delle sedute di gara. Ciò, in ragione dell’utilizzo obbligatorio delle piattaforme telematiche di approvvigionamento, le cui peculiarità tecniche garantiscono ex se l’intangibilità delle offerte come pure il puntule tracciamento delle operazioni di gara.

#Vitadagara - APS

Quanto alla possibilità di scegliere tra prezzo o offerta tecnica quale parametro di aggiudicazione in caso di parità di punteggio complessivo, si chiede di valutare la rispondenza di tale opzione alla ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che vorrebbe dare maggiore rilevanza alla qualità dell'offerta rispetto al prezzo.

Domanda 2 - Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica sono state privilegiate la formula lineare e quella bilineare (maggiormente utilizzate dalle stazioni appaltanti). Entrambe le formule presentano dei limiti. Poco considerato è lo squilibrio che può essere generato dall'applicazione della formula bilineare nel caso di ribassi concentrati. Ad esempio, nel caso di 3 ribassi pari al 9% e uno al 10% e un punteggio di 30 punti per l'offerta economica, con la formula lineare il punteggio attribuito alle 3 offerte è pari a 27 punti, nel caso della formula bilineare (con coefficiente pari a 0,8) il punteggio scende a 23,35. Si chiede di indicare possibili soluzioni a tale problema.

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

"Fermo restando il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa e alla definizione anche di un prezzo fisso, ovvero non oggetto di valutazione in fase di aggiudicazione, le procedure di selezione dell'offerta devono fondarsi su parametri di qualità, che possono essere riferibili, tra l'altro:

- ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata o alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili, in linea con quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi, come aggiornati dal D.M. n. 65/2020;
- a progetti di comunicazione e informazione in materia di educazione alimentare (per la ristorazione scolastica);
- al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati e ai progetti di prevenzione e riduzioni degli sprechi;
- alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza;
- alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;
- all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete speciali.

Almeno l'80 per cento dei parametri di cui sopra, dovrebbe essere espresso in forma univocamente quantitativa, secondo criteri di valorizzazione, espressamente stabiliti nel bando di gara, come ad esempio in peso per le materie prime, in ore per parametri inerenti il lavoro, in valore per gli investimenti strettamente attinenti al servizio."

Operatore economico

"Il bando prevede ""La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente a<1. Si è inserita una clausola facoltativa per correggere ex-post eventuali squilibri."" Occorre chiarire meglio. Dalla lettura della formulazione parrebbe che viene riconosciuta alla SA la possibilità di decidere la formula dopo aver visto le offerte e conosciuto i concorrenti."

Legacoop Produzione e Servizi

"Deve rilevarsi come la formula dell'interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo proposta, nei fatti, comporti l'effetto di svilire del tutto la componente tecnico-qualitativa dell'offerta, posto che nella relativa applicazione si realizza uno scarto tra i punteggi assegnati al prezzo offerto tanto forte ed ampio, da risultare incolmabile attraverso la valorizzazione della parte tecnica. Per tale motivo, in linea di massima, la formula bilineare è senz'altro preferibile, in quanto, come già evidenziato anche da codesta Autorità nelle Linee Guida n. 2/2018, "il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare".
Adesso, nella presente consultazione, viene rappresentato un caso limite di distorsione che può avvenire nel caso in cui tutti i concorrenti offrono il medesimo ribasso, tranne un concorrente che propone un ribasso leggermente più alto. È evidente che, in questo caso limite, la formula bilineare possa condurre a un divario di punteggio tra il ribasso maggiore e gli altri superiore a quello che si registrerebbe applicando la formula lineare.

Non riteniamo, però, che la sola possibilità che si verifichi un tale caso limite debba giustificare una preferenza per la formula lineare, che unicamente in questo caso porterebbe a ridurre lo scarto tra i diversi punteggi.
Appare corretto, quindi, il riferimento, come correttivo a questa evenienza, all'utilizzo di formule alternative, quale la formula quadratica, con coefficiente a<1, che, in ogni caso, riteniamo preferibile alla formula lineare.
Suggeriamo, però, di indicare tra le formule utilizzabili anche la formula della proporzionalità inversa, così descritta:
X = Pi x C/ PO
dove: X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente da assegnare al prezzo rispetto alla qualità.
PO = Prezzo offerto.
Tale formula, in tutti i casi – e quindi anche nel caso limite rappresentato nel quesito cui qui si risponde – porta al risultato (che noi riteniamo auspicabile, soprattutto in settori labour intensive) di ridurre il divario tra il punteggio attribuito al ribasso maggiore e il punteggio attribuito al ribasso minore, incentivando, quindi, una concorrenza effettiva sui criteri qualitativi piuttosto che la formulazione di ribassi estremi come unico metodo per poter sperare di aggiudicarsi la gara.
In particolare, nel caso limite rappresentato nel quesito, caratterizzato da tre ribassi identici (9%) e un unico ribasso di pochissimo superiore (10%), la formula proposta porterebbe a un punteggio di 30 all'offerta con il ribasso maggiore e a un punteggio di 29,67 agli altri ribassi, di fatto di convenienza pressoché identica per l'amministrazione: immaginando una base d'asta di 10 milioni di euro, infatti, è ragionevole affermare che un'offerta di 9 milioni di euro, e tre offerte di 9,1 milioni di euro abbiano, per l'amministrazione, una convenienza quasi identica.
In ogni caso, si manifesta ferma contrarietà all'ipotesi di inserire nel bando di gara una clausola che consenta all'amministrazione, sulla base di un suo giudizio, e una volta aperte e conosciute le offerte economiche, di applicare un criterio di valutazione dell'offerta economica differente rispetto a quello inizialmente indicato come applicabile. Una tale clausola sarebbe foriera di inevitabili e motivati contenziosi, in quanto si consentirebbe potenzialmente, all'amministrazione di sovvertire una graduatoria già definita, sulla base di una non meglio definita "penalizzazione per le offerte al di sotto della media" o di un "premio ulteriore per le offerte più elevate". Si propone, dunque, di sopprimere la clausola facoltativa proposta all'art. 18.3 del documento in consultazione."

Dussmann Service S.r.l.

"Per quanto riguarda l'art. 18.3. "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA" proponiamo di inserire:
1. Il valore X=0,90 per la formula bilineare per tutte le gare, senza facoltà di scelta per la Sa di avvalersi di altri coefficienti (0,80 o 0,85);
2. La formula "quadratica", indicata in maniera espressa (come era esposta nel bando precedente) con valori di ALFA compreso tra un minimo pari a 0,1 ed un massimo pari a 0,5;"

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

La Formula bilineare sarebbe da eliminare dal Disciplinare tipo visto le criticità rilevate e riportate anche nelle Linee Guida ANAC n 2" Offerta economicamente più vantaggiosa.". Si suggerisce di introdurre quale

opzione, oltre alla Formula con interpolazione lineare, quella del ribasso massimo non lineare. Tale formula è applicata in via ordinaria nei bandi delle Aziende Sanitarie Aven (Area Vasta Emilia Nord) e dell'Agenzia Intecent- ER.

CONSIP S.P.A.

I problemi segnalati, particolarmente critici nei casi in cui i ribassi offerti rispetto alla base d'asta risultino non particolarmente elevati, sono ben noti. La contromisura comunemente adottata dalle stazioni appaltanti consiste, banalmente, nell'adottare formule alternative. Tra queste, di utilizzo molto comune sono la formula a proporzionalità inversa (adottata di default dalle linee guida sugli appalti delle maggiori istituzioni internazionali, anche in quanto utile a non estremizzare l'impatto della competizione sul prezzo sulla graduatoria) o le formule a punteggio assoluto. La legittimità di queste formule alternative è stata confermata da copiosa giurisprudenza, ormai solida nel riconoscere alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella scelta dei metodi di attribuzione del punteggio in relazione agli obiettivi della gara, fermi restando gli argini posti dai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità. Si chiede dunque all'Autorità di valutare l'opportunità di ampliare il ventaglio di formule esplicitamente riportate nel Bando Tipo.

Associazione Nazionale Legacoopsociali

"Deve rilevarsi come la formula dell'interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo proposta, nei fatti, comporti l'effetto di svilire del tutto la componente tecnico-qualitativa dell'offerta, posto che nella relativa applicazione si realizza uno scarto tra i punteggi assegnati al prezzo offerto tanto forte ed ampio, da risultare incolmabile attraverso la valorizzazione della parte tecnica. Per tale motivo, in linea di massima, la formula bilineare è senz'altro preferibile, in quanto, come già evidenziato anche da codesta Autorità nelle Linee Guida n. 2/2018, "il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare".
Adesso, nella presente consultazione, viene rappresentato un caso limite di distorsione che può avvenire nel caso in cui tutti i concorrenti offrono il medesimo ribasso, tranne un concorrente che propone un ribasso leggermente più alto. È evidente che, in questo caso limite, la formula bilineare possa condurre a un divario di punteggio tra il ribasso maggiore e gli altri superiore a quello che si registrerebbe applicando la formula lineare.
Non riteniamo, però, che la sola possibilità che si verifichi un tale caso limite debba giustificare una preferenza per la formula lineare, che unicamente in questo caso porterebbe a ridurre lo scarto tra i diversi punteggi.
Appare corretto, quindi, il riferimento, come correttivo a questa evenienza, all'utilizzo di formule alternative, quale la formula quadratica, con coefficiente a<1, che, in ogni caso, riteniamo preferibile alla formula lineare.
Suggeriamo, però, di indicare tra le formule utilizzabili anche la formula della proporzionalità inversa, così descritta:
X = Pi x C/ PO
dove: X = coefficiente totale attribuito al concorrente esimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente da assegnare al prezzo rispetto alla qualità.
PO = Prezzo offerto.

Tale formula, in tutti i casi – e quindi anche nel caso limite rappresentato nel quesito cui qui si risponde – porta al risultato (che noi riteniamo auspicabile, soprattutto in settori labour intensive) di ridurre il divario tra il punteggio attribuito al ribasso maggiore e il punteggio attribuito al ribasso minore, incentivando, quindi, una concorrenza effettiva sui criteri qualitativi piuttosto che la formulazione di ribassi estremi come unico metodo per poter sperare di aggiudicarsi la gara.
In particolare, nel caso limite rappresentato nel quesito, caratterizzato da tre ribassi identici (9%) e un unico ribasso di pochissimo superiore (10%), la formula proposta porterebbe a un punteggio di 30 all'offerta con il ribasso maggiore e a un punteggio di 29,67 agli altri ribassi, di fatto di convenienza pressoché identica per l'amministrazione: immaginando una base d'asta di 10 milioni di euro, infatti, è ragionevole affermare che un'offerta di 9 milioni di euro, e tre offerte di 9,1 milioni di euro abbiano, per l'amministrazione, una convenienza quasi identica.
In ogni caso, si manifesta ferma contrarietà all'ipotesi di inserire nel bando di gara una clausola che consenta all'amministrazione, sulla base di un suo giudizio, e una volta aperte e conosciute le offerte economiche, di applicare un criterio di valutazione dell'offerta economica differente rispetto a quello inizialmente indicato come applicabile. Una tale clausola sarebbe foriera di inevitabili e motivati contenziosi, in quanto si consentirebbe potenzialmente, all'amministrazione di sovvertire una graduatoria già definita, sulla base di una non meglio definita "penalizzazione per le offerte al di sotto della media" o di un "premio ulteriore per le offerte più elevate". Si propone, dunque, di sopprimere la clausola facoltativa proposta all'art. 18.3 del documento in consultazione."

ANIR Confindustria

"Si suggerisce di operare una distinzione riguardo all'applicazione delle formule per l'assegnazione del punteggio economico con riguardo ai servizi cd. "labour intensive" (ristorazione collettiva e pulizie in ambito sanitario, facility management, servizi socio assistenziali e sanitari).
Per tali affidamenti nei quali la componente del costo del personale è di fatto sostanzialmente non comprimibile, fatte salve previste e consentite modifiche organizzative, sarebbe auspicabile riprendere e valorizzare tutto l'orientamento giurisprudenziale che "preferisce" formule che attenuino l'aggressività dei ribassi che in concreto, sviliscono il criterio della OEPV e inficiano gli standard qualitativi richiesti obbligatoriamente ex lege per tali servizi (rispetto CAM).
Sarebbe pertanto opportuno indicare – pure sempre rispettando la discrezionalità delle PP.AA aggiudicatrici - l'adesione alle attuali Linee Guida ANAC sull'OEPV, laddove è stato suggerito tra tutte le formule, quella quadratica nei termini che seguono:
Vi=(Ri/Rmax)?
dove
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente
a = coefficiente > 0
È essenziale la scelta del coefficiente a, riguardo all'obiettivo che si vuole perseguire poiché per valori di a compresi tra 0 e 0,5 la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati. Conclusivamente la formula suggerita dall'ANAC, applicata con un coefficiente di 0,2, riconduce la valutazione del dato economico ad un auspicabile equilibrio con la parte qualitativa consentnedo agli operatori economici di poter proporre soluzioni progettuali sostenibili, apporpiate e rispettose dei costi della manodopera.
Tale previsione sarebbe e in linea con quanto previso anche dall'art. 108, comma 4 del codice che prevede il tetto del 30% per il punteggio economico nelle procedure di gara per l'aggiudicazione con il criterio dell'OEPV degli appalti labour intensive."

FATER SPA

Una possibile soluzione sarebbe quella di applicare la formula lineare nel caso in cui i partecipanti alla procedura di gara risultino essere inferiori a 5 aziende e, la formula bilineare, invece, nel caso in cui i partecipanti fossero più di 5. Inoltre, si evidenzia come, in generale, anche nella formula lineare, il rapporto effettuato tra i Ribassi % delle offerte genera degli squilibri in termini di punteggio economico attribuito alle varie aziende. Sarebbe più opportuno effettuare il rapporto per il calcolo del punteggio economici non sui ribassi percentuali delle offerte, bensì sui valori assoluti delle stesse. Ciò permetterebbe di avere un'assegnazione del punteggio economico più equilibrata e meno sbilanciata a favore di chi effettua un'offerta anormalmente bassa (in virtù anche del fatto che nel nuovo Codice degli Appalti è stato rimosso il vincolo dei 30 punti assegnati nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa).

Operatore economico

Considerato che le basi d'asta vengono calcolate e settate sugli attuali prezzi di mercato, si auspica una definizione chiara delle formule economiche al fine di valorizzare quelle che minimizzano l'impatto di un eccessivo ribasso sul punteggio totale, favorendo la qualità. A tal proposito si suggerisce di esplicitare la formula quadratica, non limitandola ad un suggerimento in nota, con un coefficiente esponenziale inferiore a 0,5 e non a 1.

#Vitadagara - APS

"Sarebbe opportuno privilegiare la formula lineare, in quanto più semplice e che si presta meno ad eventuali contestazioni.
Da valutare se, per evitare eccessivi ribassi, non sia il caso di introdurre correttivi come un ribasso massimo offribile oppure il bilanciamento con altri elementi di natura quantitativa che bilancino l'incentivo al ribasso eccessivo."

Adecco Italia Spa

"Le stazioni appaltanti contrattano le Agenzie per il Lavoro per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato tramite le regole definite dal codice degli appalti. L'attività che prestano le Agenzie rientra nella categoria dei "servizi", con le peculiarità che afferiscono alla somministrazione di lavoro, contratto atipico, che si differenzia formalmente e sostanzialmente dal classico appalto di servizi. La differenza è ben marcata nell'art. 29 del d.lgs 276/03, secondo cui, "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
La somministrazione è caratterizzata dall'alta intensità di manodopera (come definita dall'art. 108 del d.lgs 36/23) ed il relativo costo rappresenta la massima parte del costo del servizio.
Alla luce di quanto sopra, si segnalano a Codesta Autorità le seguenti criticità, registrate dalle scriventi Agenzie, che rappresentano circa il 40% del mercato, che sono sul mercato dal tempo della prima normativa (pacchetto Treu del 1996) e che partecipano ad oltre 500 gare annue.

Si segnala che pur se all'offerta tecnica è assegnato il punteggio maggiore, le formule adottate per l'attribuzione del punteggio economico determinano scarti di punteggio elevati rispetto alla "vicinanza" in termini assoluti delle offerte, con totale svilimento della parte qualitativa.
Sarebbe opportuno prevedere delle formule che valorizzano il "moltiplicatore" sul costo del lavoro: in questo caso il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto inversamente proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula: Y = X / Z x (punteggio previsto al prezzo) 20 dove: X = moltiplicatore dell'offerta più bassa Z = moltiplicatore dell'offerta considerata Y = punteggio attribuito all'offerta.
Alternativamente potrebbe essere più equilibrata la formula dell'"interpolazione non lineare", descritta nelle "Linee guida n. 2" applicabile al servizio di somministrazione di lavoro prevedendo il coefficiente α. In questo caso, la scelta del coefficiente, in relazione all'obiettivo perseguito, per valori di α compresi tra 0 e 1 (escluso), fa sì che la formula determini curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati. È indispensabile che, affinché la curva rimanga concava verso il basso, il coefficiente sia prossimo allo zero (non superiore allo 0,3) . Vi = (Ri / Rmax) ^ α Ri = Ribasso offerto - Rmax = Ribasso maggiore offerto α = coefficiente > 0.
Le due ipotesi proposte sono le uniche che non sviliscono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed evitano che le gare siano aggiudicate al prezzo più basso anche se l'intenzione della Stazione appaltante è diversa.
Sul punto la giurisprudenza si è più volte espressa censurando Stazioni appaltanti che, pur manifestando la volontà di aggiudicare la gara all'offerta più vantaggiosa, inserivano formule sulla valutazione dell'offerta economica che, di fatto, aggiudicavano la gara al prezzo più basso: "Lo scopo, infatti, delle procedure ad evidenza pubblica è garantire la selezione del miglior contraente possibile. Donde, l'esigenza di assicurare la piena competitività sul mercato in modo da premiare le imprese in grado di poter garantire la migliore proposta tecnica alle migliori condizioni economiche offerte. Nel caso in esame, il criterio adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice, invece, ha introdotto un sistema selettivo limitativo della concorrenza, poiché tendente a favorire le offerte più prossime al valore medio calcolato nei modi predetti ed a penalizzare le offerte che se ne discostino sia in difetto sia, soprattutto, in eccesso (i criteri indicati operavano secondo meccanismo valutativo di tipo automatico ma dipendente da un determinato rapporto percentuale di prossimità
con la media dei valori espressi dalle varie offerte giustificato dalla considerazione di quest'ultima quale parametro presuntivamente indicativo delle condizioni generalmente praticate sul mercato) Proprio quest'ultimo profilo pone in evidenza l'illogicità del criterio in esame, non essendo razionale la penalizzazione sul piano del punteggio delle offerte contraddistinte da condizioni tecnico-economiche migliori rispetto alla media desumibile dal complesso delle offerte proposte dai partecipanti alla gara. La scelta dell'Amministrazione, infatti, è in chiaro contrasto con la logica competitiva propria tanto del mercato, quanto (di riflesso) delle procedure di gara, il cui scopo, come noto, è quello di selezionare non il contraente medio, ma il miglior contraente tra gli operatori economici interessati" (Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11580). Ed ancora: "l'Autorità giurisdizionale è comunque tenuta a verificare che i criteri (ed eventuali sub-criteri) individuati dalla stazione appaltante, nonché i punteggi (e sub-punteggi) assegnati a ciascuno di essi, siano effettivamente rispondenti ai bisogni della stazione appaltante, ma anche all'obiettivo, sotteso al criterio dell'o.e.p.v., di garantire un effettivo confronto concorrenziale sul merito, posto che una eventuale incongruenza (sub specie di previsione di criteri o punteggi sperequati ovvero sproporzionati) denota una manifesta illegittimità tale da giustificare la caducazione della lex specialis. Nell'effettuare un tale sindacato anche l'interprete potrà trarre un valido ausilio dalle citate linee guida ANAC n. 2/2016, che, come accennato, rappresentano uno strumento utile per verificare l'effettiva rispondenza delle scelte discrezionalmente operate dalla stazione appaltante

alla logica (garanzia di un ottimale rapporto qualità/prezzo) che connota il criterio dell'o.e.p.v." TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2022, n. 4983.".

Domanda 3 - Gli articoli contenenti indicazioni sulle operazioni di gara sono stati snelliti. Si chiede se le informazioni fornite sono sufficienti, se è necessario semplificarle ulteriormente o se, invece, richiedono qualche integrazione.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

"In merito ai punti 19 e 21.
si rileva che ai sensi dell'art 93 del Codice nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, "La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti".
Mentre è solo nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, che la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara. Pertanto si richiede la eliminazione della previsione del Seggio nelle procedure OEV.
In merito al punto 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
È previsto nel Bando tipo che la (la Commissione) disponga le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni. Si rileva che questo è in contrasto con l'art. 7. Dell'allegato I.2 Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.
Pertanto si richiede di armonizzare il punto 21 in tal senso, così come è stato già previsto nell'art. 22."

Comune di Sesto Fiorentino

"Si richiede di precisare se sia possibile che la fase di apertura della documentazione amministrativa possa essere svolta anche in seduta non pubblica in conformità all'indirizzo giurisprudenziale che per le procedute interamente telematiche e tracciabili non ritiene indispensabile tale modalità.
Infatti l'obbligo della seduta pubblica potrebbe legittimamente essere derogato nel caso di procedure telematiche (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050) in quanto l'utilizzo di piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali rendono l'iter di gara più sicuro garantendo l'inviolabilità e la segretezza delle offerte.
Infatti, la gestione telematica della procedura consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte ed offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità della documentazione in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370.
Si richiede di precisare altresì se la fase di esame e apertura dell'offerta economica, escludendo qualsivoglia discrezionalità, rimettendosi l'attribuzione del punteggio a un mero calcolo matematico svolto dalla piattaforma, possa essere svolta dal responsabile della fase di gara/ seggio di gara".

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Sarebbe opportuno dettagliare meglio la competenza /percorso in caso di eventuali esclusioni disposte in fase di valutazione tecnica

Operatore economico

Al fine di ottimizzare i tempi di aggiudicazione e di inizio del nuovo servizio si potrebbe rendere obbligatoria l'inversione procedimentale dello svolgimento della gara.

Dipendente pubblico

Le informazioni relative alle operazioni di gara si ritengono sufficienti, tuttavia si segnala che l'apertura delle Offerte tecniche ed economiche sia più correttamente gestita dal RUP rispetto alla Commissione come indicato nel Bando Tipo.

AISCAT

Si ritiene che le informazioni contenute siano più che sufficienti e ben strutturate.

#Vitadagara - APS

Si indica come facoltativo: "Inversione procedimentale" in cui si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria". Sarebbe da privilegiare tale procedimento in quanto sarebbero veramente gli elementi cardine per una vera semplificazione della procedura di gara, nel rispetto dei principi del risultato e della concorrenza.

INVITALIA SPA

Si propone di menzionare le due ipotesi di proroga dei termini di conclusione delle procedure previste nell'allegato I.3 all'art. 1, co. 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ARTICOLO 23) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (ARTICOLO 24)

Domanda 1 - Osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Comune di Sesto Fiorentino

Sarebbe utile per le SA che fossero indicati a titolo esemplificativo alcuni elementi sintomatici di anomalia: il costo della manodopera, l'eccessivo ribasso o altro in modo da rendere più uniforme la scelta di sottoporre a verifica in mancanza di un criterio automatico come era nel precedente Codice.

Dussmann Service S.r.l.

"Nello stesso art. 23 "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE" si riporta che:" Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta".

Il termine "superiore" sino ad oggi concesso è stato sostituito dal termine "inferiore". Sarebbe il caso di mantenere l'attuale dicitura o almeno inserire un termine minimo di 10 giorni per la presentazione delle spiegazioni."

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI

"A differenza delle precedenti discipline codicistiche (D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 163/2006), il nuovo Codice non prevede più delle soglie automatiche al ricorrere delle quali l'offerta aggiudicataria viene sottoposta a verifica di anomalia, in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'art. 110, co. 1, D.Lgs. 36/2023 si limita infatti a prevedere che «il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione».
In base a quanto riportato nella "Relazione illustrativa allo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici", tale nuova impostazione è dettata dall'esigenza di «rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l'individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata» (cfr. Relazione illustrativa, art. 110, pag. 160); ferma restando la necessità di garantire il coordinamento di tale previsione con le ulteriori disposizioni contenute nel Codice.
A tal proposito, ed in particolare con riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera, viene in rilievo quanto previsto all'art. 41, co. 14, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 36/2023, e cioè che «i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
Ne deriva che:
- di regola, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, tanto che i relativi importi devono essere scorporati dalla base d'asta complessiva, venendo computati a parte;
- in deroga a quanto precede, ove il ribasso offerto finisca comunque per incidere sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, l'operatore non può essere escluso automaticamente, ma deve essere posto in condizione di "dimostrare" che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
In simili eventualità, pertanto, l'operatore è chiamato a fornire una specifica dimostrazione in ordine alla congruità del ribasso offerto, avuto riguardo alla propria organizzazione aziendale, e la stazione appaltante dovrebbe conseguentemente operare una valutazione sul punto.
D'altronde,
- se appare corretto presumere, in assenza di ribasso sul costo della manodopera, che i minimi salariali siano comunque rispettati, giacché i valori riportati nelle tabelle ministeriali (sulla base dei quali la stazione appaltante calcola il costo del lavoro da porre a base d'asta) rappresentano una "fotografia" dei costi medi sostenuti dalle imprese;
- nell'eventualità opposta, solo una verifica operata in concreto, che tenga conto delle condizioni specificamente riferite al singolo operatore (es. tasso storico di assenteismo, aliquote contributive applicabili, agevolazioni spettanti, ecc.), può fornire garanzie in ordine al rispetto delle tutele minime contemplate dal CCNL di settore.
Si pone, dunque, una esigenza di coordinamento tra l'art. 41, co. 14, D.Lgs. 36/2023 e la disciplina relativa alla verifica di anomalia dell'offerta: nel senso che, ferma restando la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'individuare specifici indici di incongruità delle offerte, una verifica si rende comunque necessaria, in base all'architettura complessiva del Codice e all'interconnessione tra le sue varie

disposizioni, ove il ribasso offerto dall'operatore economico abbia interessato anche i costi della manodopera, per impostazione generale sottratti a ribasso.
In caso di ribasso sui costi della manodopera, la necessità di sottoporre l'offerta ad una specifica verifica deriva dalle seguenti circostanze:
a) in assenza di verifica, verrebbe completamente svuotata di significato, sul piano sia concettuale che pratico, la previsione secondo cui i costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo assoggettato a ribasso (art. 41, co. 14, D.Lgs. 36/2023);
b) la norma stessa precisa che il concorrente, in caso di ribasso incidente sul costo della manodopera, è chiamato a dimostrare che ciò è giustificato da una sua più efficiente organizzazione aziendale: la dimostrazione così fornita, in virtù della quale l'operatore può evitare di andare incontro ad un'esclusione automatica, deve essere correlativamente valutata dalla stazione appaltante, onde garantire effettività al meccanismo prefigurato dalla norma;
c) in ogni caso, il ribasso sui costi della manodopera rende sempre necessaria una verifica in ordine al rispetto dei minimi salariali: solo un'impresa che può godere di particolari condizioni di favore (es. minor tasso di assenteismo, agevolazioni contributive, fiscali, ecc.) è infatti in grado di garantire il rispetto dei minimi salariali, pur discostandosi dai valori medi indicati nelle tabelle ministeriali."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO – ASSORUP

"23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (collega comune Salerno)
Il periodo ""Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria."" non tiene conto delle differenti modalità di calcolo dei punteggi. Non è un'attività automatica e così formulata è foriera di contenzioso."

Operatore economico

Stipula del contratto: essendo le gare in totale forma telematica sarebbe opportuno prevedere espressamente nel bando tipo la possibilità della firma del contratto a distanza in modalità anch'essa digitale (scrittura privata con scambio firme digitali).

CONSIP S.P.A.

"Si chiede di confermare che la necessaria verifica da parte del RDP dell'equivalenza delle tutele in caso di diverso CCNL e del rispetto dell'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore vada intesa nel senso che le dichiarazioni prodotte, all'uopo, già in offerta tecnica non debbano essere oggetto di immediata verifica su tutti i concorrenti.
Inoltre, relativamente all'indicazione del CCNL (e relativa equivalenza) di cui all'art. 11 del codice, il BT ne prevede l'indicazione nel paragrafo 24 specificando l'esclusione per servizi intellettuali e forniture senza posa in opera. Tuttavia, al par. 16 (offerta tecnica), si prevede per i concorrenti l'indicazione dell'equivalenza delle tutele, senza menzionare che tale indicazione, in analogia a quanto previsto nel suddetto par. 24, non dovrebbe esser resa per i servizi intellettuali e le forniture senza posa in opera. Stessa mancanza è rinvenibile al par. 3. Alla luce di ciò andrebbe chiarito se l'art. 11 del codice sia derogabile in presenza di servizi intellettuali o forniture senza posa in opera e, in caso affermativo, prevederne l'esclusione anche nei par 3 e 16."

Agenzia del Demanio

Si propone di eliminare al par. 23 il secondo periodo, in quanto la facoltà in questione, che riprende quanto previsto all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, non risulta prevista nell'ambito dell'art. 110 del Codice, il quale àncora il sospetto di anomalia a elementi specifici, da indicare nel bando, ivi inclusi i costi della manodopera. È dunque sufficiente quanto riportato al primo periodo del paragrafo in commento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Non pare conforme alla disposizione invarianza la previsione della rideterminazione dei punteggi in caso di mancata comprova dei requisiti anziché scorrimento della graduatoria. Stanti le novità introdotte dal Codice è necessario che sia chiarito in disciplinare quali sono le modalità del funzionamento della clausola di invarianza a fronte della nuova articolazione delle fasi della procedura descritta nell'art. 18 del Codice che prevedono l'aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti.

#Vitadagara - APS

In fase di verifica della documentazione amministrativa, sarebbe opportuno prevedere anche la verifica che eventuali dichiarazioni di rettifica di errori materiali che siano state presentate non costituiscano modifica dell'offerta.

CGIL

Pagina 41, punto 23
Aggiungere la seguente clausola: ""Il RUP verifica l'applicazione delle stesse tutele previste dall'applicazione del/dei CCNL di cui al punto 3 nel caso in cui il concorrente abbia indicato un CCNL differente". Ai sensi dell'art. 11 comma 3, l'operatore economico deve garantire ai dipendenti le stesse tutele (economiche e normative) previste dal CCNL indicato in sede di gara dalla Stazione appaltante se indica un contratto collettivo diverso. Lo schema di Bando-tipo non riserva alcun controllo in tal senso.

Domanda 2 - È stata semplificata la descrizione delle procedure di verifica di anomalia e di aggiudicazione, dando evidenza delle verifiche obbligatorie circa gli impegni assunti dall'operatore economico in riferimento all'articolo 9 del bando nonché delle responsabilità e delle conseguenze in ordine all'eventuale mancata stipula del contratto. Si chiede se le informazioni fornite siano sufficienti o se, invece, richiedono qualche integrazione.

Provincia di Verona

Restano tutte le difficoltà di applicazione dell'articolo 102 tenuto conto che la stazione appaltante dovrebbe stabilire in base all'oggetto del contratto gli impegni che dovrebbero essere assunti dagli operatori economici. Ogni stazione appaltante potrebbe prendere decisioni diverse per gli stessi (o simili affidamenti). Nemmeno è chiaro cosa si intenda con la dizione del comma 2: "la stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo".

FNIP - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, DI DISINFESTAZIONE, DI SERVIZI E MULTISERVIZI

"Un esempio pratico potrà forse contribuire a chiarire il punto, già illustrato nelle osservazioni di carattere generale che precedono.
In una gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, la stazione appaltante sarà tenuta a determinare l'importo da porre a base d'asta operando una stima preliminare con riguardo alle varie voci compositive dell'offerta (es. costo della manodopera, dei prodotti, spese generali, oneri di sicurezza, utile, ecc.).
Essa dovrà poi scorporare i costi della manodopera e della sicurezza dall'importo assoggettato a ribasso.
Qui di seguito, un ipotetico scenario, avuto riguardo al peso economico dei vari fattori:
Base d'asta = 100
Costo della manodopera e della sicurezza = 90
Voci d'offerta ribassabili = 10
Può accadere, anzitutto, che un concorrente offra uno sconto del 100% sulle componenti ribassabili: in tal caso, il ribasso tocca inevitabilmente (anche) il costo della manodopera, non essendo materialmente possibile che l'operatore economico non sostenga alcun costo ulteriore per l'esecuzione dell'appalto (prodotti, spese generali, utile, ecc.).
Ove le modalità di formulazione dell'offerta lo consentano (es. indicazione del prezzo offerto per il servizio in valore assoluto, e non dello sconto percentuale sulla sola componente ribassabile), può anche verificarsi l'ipotesi che le condizioni proposte dall'operatore determinino: (i) l'integrale azzeramento delle voci ribassabili; (ii) un'ulteriore erosione della base d'asta, necessariamente riferita al costo del personale.
Restando all'esempio che precede, tale eventualità si verificherebbe in tutti i casi in cui un operatore economico offra un prezzo inferiore a 90.
Si propone dunque di inserire, tra le previsioni del bando-tipo, quella secondo cui:
"Ove il ribasso offerto in gara finisca per incidere anche sull'importo del costo della manodopera, la stazione appaltante è tenuta a valutare la dimostrazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 14, D.Lgs. 36/2023, con riguardo ai fattori suscettibili di rendere più efficiente la propria organizzazione aziendale, quanto meno al fine di verificare che sia comunque garantito il rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL applicato all'appalto""

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD (PC/PR/RE/MO)

Si conferma la validità della semplificazione. Si richiede conferma della facoltà per l'Amministrazione di prevedere, per la valutazione di anomalia criteri /parametri analoghi a quelli del precedente Codice (per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitative).

FATER SPA

Si chiede di limitare l'applicazione dell'art.9 ai solo appalti di servizio.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ARTICOLO 24) CODICE DI COMPORTAMENTO (ARTICOLO 25) ACCESSO AGLI ATTI (ARTICOLO 26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE (ARTICOLO 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTICOLO 28)

Domanda 1 - Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Dipendente pubblico

Nell'art. 25 Codice di comportamento manca il riferimento alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza per le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO.

Operatore economico

Accesso agli atti: sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti dessero dettagliate indicazioni in merito alla possibilità e alla modalità di oscuramento delle offerte sia tecnica che economica e che le stesse si intendono valutate anche per le eventuali parti segretate.

Dipendente pubblico

In merito all'art. 24 del Bando Tipo si segnala che la tracciabilità attiene alla fase esecutiva del rapporto e, pertanto, si suggerisce di disciplinare gli obblighi di tracciabilità negli atti contrattuali non assumendo alcun rilievo ai fini della procedura di gara.

#Vitadagara - APS

L'art. 36 del Codice sarà efficace solo a partire dal 1.01.2024. Sarebbe opportuno specificare tale aspetto ed aggiungere la disciplina medio tempore applicabile fino al 31.12.2023.

Studio Albonet

"ACCESSO AGLI ATTI CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35 E 36 DEL CODICE
Il punto in commento espressamente prevede che l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice [
Tuttavia, si ricorda, che gli artt. 35 e 36 sono sottoposti ad efficacia sospesa fino al 31.12.2023.
SOLUZIONE
Si suggerisce di sopprime i riferimenti alle norme ad efficacia sospesa fino al 31.12.2023 (art.. 35 e 36 del nuovo codice)."

Domanda 2 - Nell'accesso agli atti si è data evidenza della facoltà di segnalazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Codice. Si chiede se le informazioni fornite siano sufficienti o se, invece, richiedono qualche integrazione.

Comune di Sesto Fiorentino

Non è chiara la locuzione "qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento" del secondo comma dell'art.26 del bando tipo. Si richiede di precisare meglio

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONNSABILI UNICI DI PROGETTO - ASSORUP

"26. ACCESSO AGLI ATTI (collega comune Salerno)
""Il paragrafo """""Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,""""" termina con una virgola, è non è chiarissimo. (si riferisce all'OE che rigetta o che richiede l'oscuramento?) e non stabilisce un termine all'accesso."

Operatore economico

Specificare che si tratta del caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza addotte dall'operatore economico.

CONSIP S.P.A.

Si chiede di valutare l'opportunità di tenere conto che le previsioni di cui all'art. 36 del Codice diventeranno efficaci il 1 gennaio 2024

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

La disposizione dell'art. 36 si applica dal 1.1.2024: si chiede se quanto previsto in disciplinare sia immediatamente efficace.

Markas S.r.l.

In considerazione delle possibili conseguenze di detta segnalazione, si riterrebbe auspicabile una maggiore definizione del concetto di "reiterati rigetti di istanze di oscuramento", precisando, eventualmente con esempi, quanti e quali istanze siano rilevanti ai fini della segnalazione.

Dipendente pubblico

Sarebbe preferibile inserire integrazioni sulle modalità operative della gestione dell'accesso in capo al RUP o al Responsabile per la fase di affidamento.

AISCAT

"Si segnala la mancata previsione di una disciplina transitoria, riferita al periodo di applicazione del bando tipo dal 1 luglio (efficacia del Codice) al 31 dicembre 2023. L'efficacia della disciplina innovativa inerente l'accesso agli atti è infatti posticipata al 1 gennaio 2024.
Si chiede, dunque, di chiarire che tale clausola si applicherà solo a decorrere dal 1 gennaio 2024"

#Vitadagara - APS

"Nel Bando Tipo viene dato come facoltativo il fatto "che L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,
argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
Visto che comunque la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare la sussistenza di segreti tecnici, sarebbe opportuno che tale clausola fosse obbligatoria, come maggiore potenziale tutela dell'operatore economico partecipante alla procedura."

PagoPA SpA

Chiarire che entra in vigore dal 1 gennaio 2024.

Domanda 3 - Nell'articolo 27 è stato inserito un riferimento al collegio consultivo tecnico. Si chiede se le indicazioni fornite dal bando siano sufficienti o se siano necessarie ulteriori integrazioni.

Operatore economico

Specificare che ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico e che si stratta di un'attività di mediazione dove il collegio esprime un parere e, solo in assenza di un'espressa volontà contraria, addotta determinazioni.

Dipendente pubblico

La disciplina del collegio consultivo tecnico attiene alla fase esecutiva del rapporto e, pertanto, si suggerisce di disciplinarlo negli atti contrattuali non assumendo alcun rilievo ai fini della procedura di gara.

#Vitadagara - APS

Va sicuramente specificato in merito alle proprie funzioni, che vanno illustrate compiutamente, le competenze, il numero di componenti e le modalità della loro nomina. Possono essere, in particolare, riportati i contenuti previsti dalla legge, mentre il resto deve essere lasciato al libero apprezzamento delle parti, trattandosi di un organo paritetico.

14. CONCLUSIONE

Domanda 1 - Si chiede se si ritiene che il bando tipo debba comprendere ulteriori argomenti.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni

Soccorso istruttorio procedimentale.

ANGEM-Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione collettiva

Sono stati inseriti gli elementi distintivi per i bandi tipo della ristorazione collettiva.

Operatore economico

Si chiede sia trattato il tema delle garanzie definitive in caso di Convenzione e/o Accordi quadro. Con particolare attenzione al tema delle garanzie per singolo contratto attuativo.

FATER SPA

Si chiedono maggiori delucidazioni sulla definizione di "Appalto misto".

AISCAT

Non si ritiene necessario inserire ulteriori argomenti.

GE Medical Systems Italia Spa

Nel bando tipo non sono state rinvenute indicazioni sulle richieste che le Stazioni appaltanti potranno avanzare con riferimento al conflitto di interesse al fine di evitare richieste di dichiarazioni con generico riferimento a tutti i dipendenti dell'Azienda e della stazione appaltante che attualmente vengono avanzate.

#Vitadagara - APS

Si ribadisce il fatto che il bando dovrebbe puntare molto alla semplificazione amministrativa e procedurale, che sarebbe la vera novità, sicuramente necessaria

Studio Albonet

Si consiglia di introdurre una clausola di "PREVALENZA" dopo il punto 2.1 che individui la gerarchia di prevalenza precisando che in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara, come sancito dall'art. 82 comma 2 del nuovo Codice.